



Assemblea

RESOCONTO SOMMARIO
RESOCONTO STENOGRAFICO
ALLEGATI

ASSEMBLEA

780^a seduta pubblica (antimeridiana)
martedì 31 luglio 2012

Presidenza della vice presidente Mauro,
indi del presidente Schifani
e del vice presidente Chiti

INDICE GENERALE

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i>	Pag. V-XIII
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>	1-48
<i>ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta)</i>	49-114
<i>ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo)</i>	115-136

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO		
RESOCONTO STENOGRAFICO		
PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTORICO	Pag. 1	
DISEGNI DI LEGGE		
Seguito della discussione:		
(3382) <i>Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, recante misure urgenti in materia di efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, di razionalizzazione dell'amministrazione economico-finanziaria, nonché misure di rafforzamento del patrimonio delle imprese del settore bancario</i>		
(3396) <i>Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini</i> (Relazione orale)		
Seguito della discussione e approvazione della questione di fiducia		
Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 3396 con il seguente titolo: <i>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini:</i>		
MASCITELLI (IdV)	2	
FLERES (CN:GS-SI-PID-IB-FI)	5	
		PISTORIO (Misto-MPA-AS) Pag. 8
		DE ANGELIS (Per il Terzo Polo:ApI-FLI) 11
		SERRA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI) 14
		GARAVAGLIA Massimo (LNP) 16
		MORANDO (PD) 18, 19
		AZZOLLINI (PdL) 22
		PINZGER (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI) 24
		BIANCHI (PdL) 25, 26
		BOLDRINI (PdL) 26
		CARUSO (PdL) 27, 28
		D'ALÌ (PdL) 28
		GRAMAZIO (PdL) 29
		GIOVANARDI (PdL) 29, 30
		SALTAMARTINI (PdL) 30
		PERA (PdL) 31
		PICHETTO FRATIN (PdL), relatore sul disegno di legge 3396 31
		Votazione nominale con appello 31
		Discussione:
		(3402) <i>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012 (Approvato dalla Camera dei deputati)</i> (Relazione orale):
		D'ALÌ (PdL), relatore 34
		DELLA SETA (PD) 38
		DI NARDO (IdV) 39
		VACCARI (LNP) 42
		FERRANTE (PD) 43
		MARAVENTANO (LNP) 45

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale (Grande Sud-Sì Sindaci-Popolari d'Italia Domani-Il Buongoverno-Fare Italia): CN:GS-SI-PID-IB-FI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLI): Per il Terzo Polo:ApI-FLI; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-Movimento dei Socialisti Autonomisti: Misto-MSA; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-P.R.I.; Misto-SIAMO GENTE COMUNE Movimento Territoriale: Misto-SGCMT.

SULLA SCOMPARSA DI GIUSEPPE CHIARANTEPRESIDENTE *Pag.* 46**SULLA GRAVE SITUAZIONE DELLE CARCERI**

PRESIDENTE 46, 47

FLERES (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*) 46, 47*ALLEGATO A***DISEGNO DI LEGGE N. 3396**

Emendamento 1.900 (testo corretto) 49

Articolo 1 del disegno di legge di conversione 103

Proposta di coordinamento 103

DISEGNO DI LEGGE N. 3402

Ordini del giorno 105

*ALLEGATO B***INTERVENTI**

Testo integrale della dichiarazione di voto del senatore Caruso sulla questione di fiducia sull'emendamento 1.900 (testo corretto) interamente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 *Pag.* 115

Integrazione alla relazione orale del senatore D'Alì sul disegno di legge n. 3402 118

Integrazione all'intervento della senatrice Maraventano nella discussione generale sul disegno di legge n. 3042 124

CONGEDI E MISSIONI 125**INTERROGAZIONI**

Interrogazioni 125

Da svolgere in Commissione 136

AVVISO DI RETTIFICA 136

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza della vice presidente MAURO

La seduta inizia alle ore 9,06.

Il Senato approva il processo verbale della seduta del giorno precedente.

Le comunicazioni rese dalla Presidenza nel corso della seduta sono riportate nel Resoconto stenografico.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(3382) Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, recante misure urgenti in materia di efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, di razionalizzazione dell'amministrazione economico-finanziaria, nonché misure di rafforzamento del patrimonio delle imprese del settore bancario

(3396) Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (Relazione orale)

Seguito della discussione e approvazione della questione di fiducia

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 3396 con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

PRESIDENTE. Nella seduta di ieri ha avuto luogo la discussione sulla questione di fiducia posta dal Governo sull'approvazione dell'emendamento 1.900 (testo corretto), interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 3396, di conversione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.

Passa dunque alla votazione.

MASCITELLI (*IdV*). Annunciando il convinto voto contrario del Gruppo, denuncia l'eccessivo ricorso al voto di fiducia sulla decretazione d'urgenza registratosi nella presente legislatura, che sminuisce il ruolo del Parlamento e delle opposizioni. In nome dell'emergenza economica vengono imposti immediati sacrifici ai lavoratori, ai pensionati e ai giovani, ma non si incide con eguale risolutezza nei confronti delle banche, delle grandi industrie e delle tante corporazioni su cui sono stati annunciati invano provvedimenti di liberalizzazione. La sfiducia dei mercati, addebitata alle incertezze sul futuro politico italiano, è infatti causata dai tentennamenti del Governo e dall'incoerenza tra le politiche annunciate e quelle effettivamente realizzate. Il provvedimento non propone una revisione qualitativa della spesa, ma attua tagli lineari, che causeranno esuberi tra i pubblici dipendenti e riduzione dei servizi, con un effetto recessivo analogo al paventato aumento delle aliquote IVA. Sarebbe stato invece preferibile recuperare risorse, da destinare allo sviluppo e alla tutela dei redditi, incidendo sui grandi patrimoni e sui capitali rientrati in Italia attraverso il cosiddetto scudo fiscale e riducendo le spese per l'acquisto degli aerei militari F35.

FLERES (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*). Il Gruppo non parteciperà al voto del provvedimento, che non condivide, la cui approvazione consentirà alla classe politica, non attenta al grave disagio sociale presente nel Paese, di guadagnare tempo per arrivare all'approvazione di una legge elettorale funzionale alla tutela dei propri interessi. I risparmi di spesa annunciati non vengono infatti ottenuti attraverso la soppressione di enti inutili, ma con la riduzione della partecipazione democratica, attraverso una norma che riduce le Province, senza rispettare la storia e l'identità dei territori. È inoltre censurabile il fatto che le risorse risparmiate, che dovrebbero essere destinate alla crescita, al sostegno dell'occupazione, all'istruzione e alla ricerca, vengano invece utilizzate per ripianare il debito privato di un grande istituto bancario, come il Monte dei Paschi di Siena. La politica dovrebbe operare per tagliare gli sprechi e non per limitare la rappresentanza democratica dei cittadini e dovrebbe porsi a difesa degli interessi delle famiglie e dei lavoratori e non a sostegno degli interessi delle grandi banche e degli speculatori.

PISTORIO (*Misto-MPA-AS*). Non voterà la fiducia su un provvedimento che lede le competenze di autonomie territoriali costituzionalmente garantite. In mancanza di uno spostamento di risorse dal settore pubblico al settore privato, i tagli alla spesa, che hanno conseguenze maggiormente negative nel Mezzogiorno, finiscono per ostacolare la ripresa. Il Governo si è dimostrato insensibile ai problemi dell'economia reale, in particolare del Mezzogiorno, e ha rifiutato proposte per differenziare remunerazioni, contributi previdenziali e agevolazioni fiscali nelle Regioni meridionali. La mancata realizzazione di investimenti ferroviari nel Sud e la mancata

riconversione ad usi civili dell'aeroporto di Comiso sono l'emblema del rapporto sbilanciato tra centro e periferia.

DE ANGELIS (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*). L'Italia attraversa una fase difficilissima, evidenziata dalla crescita del differenziale sui titoli del debito pubblico. Per l'anno prossimo si prevedono una riduzione del PIL e un'ulteriore perdita di posti di lavoro. Il Governo Monti – è opportuno ricordarlo – è nato in una congiuntura in cui era a rischio il pagamento degli stipendi ai dipendenti pubblici. Il Gruppo voterà quindi la fiducia su un provvedimento necessario, che evita l'aumento di due punti percentuali dell'IVA e avvia la revisione della spesa sanitaria. Rimane però l'amaro per il mancato accoglimento di proposte alternative di riduzione della spesa corrente, quali l'intervento sui fondi perduti, che avrebbero reso più equa la manovra. La vendita anno per anno di beni del patrimonio pubblico non dà risultati soddisfacenti: bisognerebbe effettuare uno studio per programmare le dismissioni ed evitare la svendita dei gioielli di famiglia. Desto perplessità, infine, lo stanziamento di 4 miliardi per il salvataggio di una banca in mancanza di misure minime di sostegno alle piccole imprese.

SERRA (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*). Il Gruppo voterà con convinzione la fiducia su un provvedimento che contiene misure impopolari ma necessarie al risanamento della finanza pubblica. Sono note infatti le pecche dell'Italia nella gestione della spesa pubblica, che produce servizi inferiori alla media europea a costi superiori. Senza un'azione incisiva sulla spesa è peraltro impossibile ridurre la pressione fiscale e, se i sacrifici imposti appariranno equi, la manovra otterrà il sostegno dei cittadini. I risparmi conseguiti consentiranno di scongiurare per un anno l'aumento dell'IVA, di estendere la clausola di salvaguardia per gli esodati e di reperire risorse per le popolazioni colpite dai recenti eventi sismici. La riforma del titolo V della Costituzione ha provocato disordine, confondendo la ripartizione di competenze tra livelli territoriali. I Presidenti delle Regioni hanno assunto prerogative che vanno al di là delle previsioni costituzionali e hanno moltiplicato la spesa. È quindi necessario un intervento di riduzione dei poteri delle autonomie locali, di centralizzazione degli acquisti, di razionalizzazione e di ammodernamento dello Stato, anche al fine di liberare risorse per lo sviluppo.

GARAVAGLIA Massimo (*LNP*). La Lega Nord voterà contro una manovra che non realizza un'autentica revisione della spesa e non consegue effettivi risparmi. Il rinvio positivo dell'aumento dell'IVA è ottenuto infatti attraverso tagli lineari e la riduzione delle spese interviene su previsioni in aumento. Il Governo in carica non stanziava un euro per le piccole e medie imprese, ma trova 500 milioni per l'emergenza in Nord Africa; non riesce a reperire 38 milioni per estendere la clausola di salvaguardia ai duemila esodati di Finmeccanica, ma regala 30 milioni a Roma Capitale. Le risorse date ai Comuni consentiranno di pagare gli stipendi in Si-

cia, ma rimane irrisolto il problema del patto di stabilità che vincola anche i Comuni virtuosi. Le risorse sono ripartite secondo una logica che, premiando le cattive gestioni, è opposta al federalismo fiscale. Per il risanamento dei conti è dunque un'occasione persa. L'unica nota positiva viene dall'accoglimento di una proposta della Lega che anticipa al 1° gennaio 2013 l'applicazione dei costi standard nella sanità.

MORANDO (*PD*). Il gruppo PD accorderà la fiducia al Governo riconoscendogli il merito di aver recuperato credibilità all'Italia a livello globale ed europeo e condividendo il carattere e gli obiettivi di fondo della politica economica seguita ad oggi, basata su un più corretto equilibrio tra aumenti fiscali e risparmi di spesa e su interventi strutturali. Il Governo si è mostrato sensibile alle critiche alla politica fiscale, comprendendo che un eccesso di tassazione avrebbe comportato la trasformazione della fase recessiva in vera e propria depressione ed ha correttamente optato per un più incisivo intervento di abbattimento della spesa, soprattutto quella improduttiva. Si tratta del primo passo verso un percorso virtuoso che consentirà in una fase successiva di alleviare la pressione fiscale. È auspicabile che si metta in atto una vera revisione della spesa, con una localizzazione più selettiva degli obiettivi di risparmio, basata su una comparazione tra costi e risultati, su premi e penalizzazioni, riprendendo quel processo avviato dal ministro Padoa Schioppa e poi frenato dal Governo successivo per la potente reazione di portatori di interessi particolari.

Presidenza del presidente SCHIFANI

AZZOLLINI (*PdL*). Il Gruppo PdL voterà convintamente la fiducia al Governo condividendo gli obiettivi di fondo dei provvedimenti in esame: l'avvio della *spending review* e il rinvio dell'aumento di due punti dell'IVA, che avrebbe sortito l'effetto di aggravare la situazione di recessione. Si tratta di un provvedimento che avvia un processo più profondo di razionalizzazione della spesa, destinato a dare risultati nel medio periodo. Si è scelto di evitare di percorrere la via univoca dei tagli lineari, preferendo, ove possibile, interventi più selettivi, individuando i centri di spesa con un rapporto costi-risultati disallineato, come nel caso della razionalizzazione delle società pubbliche statali e locali e del comparto della difesa. Nel provvedimento non viene tuttavia affrontato il problema del costo del lavoro sul settore produttivo ed è invece auspicabile che il Governo tenti, così come ha potuto agire bene sul fronte del deficit, di abbattere il cuneo fiscale per favorire la ripresa.

PINZGER (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*). Dichiaro il voto contrario della componente delle Autonomie alla fiducia ad un Governo che ha ripetutamente violato, e da ultimo anche con il decreto sulla *spending review*, le prerogative delle autonomie speciali, imponendo tagli sproporzionati senza cercare la necessaria intesa, ribadita da ultimo nell'accordo di Milano, il patto finanziario siglato nel 2009, e comunque in violazione della Costituzione. Questo atteggiamento, peraltro, incomprensibilmente non tiene conto degli ottimi risultati finanziari vantati dalle Province autonome.

BIANCHI (*PdL*). A titolo personale non voterò la fiducia al Governo. Esso infatti si è mostrato insensibile a temi di enorme rilevanza sociale come quello degli esodati e dei servizi sanitari, scegliendo però di destinare quattro miliardi di euro al salvataggio del Monte dei Paschi di Siena, che si tradurranno in debito pubblico. In particolare sul tema del taglio delle Province, è inaccettabile che provvedimenti costituzionali siano trasformati in chiave puramente ragionieristica, ignorando le criticità locali e sacrificando i territori ad obiettivi contabili, di fatto cancellando i diritti dei cittadini senza cercare la dovuta intesa con le autonomie.

BOLDRINI (*PdL*). In dissenso dal Gruppo, esprime voto contrario alla fiducia al Governo, che rappresenterebbe un tradimento delle attese dei pensionati, chiamati a sacrifici troppo onerosi dalle scelte di questo Esecutivo, come il mancato riconoscimento dell'adeguamento ISTAT. Con troppa incertezza si sta affrontando anche il gravissimo problema degli esodati.

CARUSO (*PdL*). Non parteciperò al voto, in dissenso dal Gruppo, non condividendo i provvedimenti in esame sia nel merito, sia nel metodo: due provvedimenti così corposi e rilevanti non possono essere accorpati e sottoposti per l'ennesima volta a voto di fiducia, sottraendo al Parlamento la possibilità di un reale e produttivo confronto su di essi.

D'ALÌ (*PdL*). In dissenso dal Gruppo, non parteciperò al voto, ritenendo che le modifiche apportate in Commissione rispondano ad istanze particolaristiche di enti tradizionalmente vicini alla sinistra e perché il riordino delle Province secondo criteri ragionieristici susciterà un profondo contenzioso su tutto il territorio nazionale. Una rivisitazione complessiva delle autonomie di governo sul territorio dovrebbe essere invece oggetto di approfondita riflessione e analisi da parte del Parlamento per modifiche di rango costituzionale.

GRAMAZIO (*PdL*). In dissenso dal Gruppo non voterà la fiducia al provvedimento, che comporta ingenti tagli che colpiscono le Regioni sottoposte ai piani di rientro dal disavanzo sanitario e, in particolare, la Regione Lazio, che soffre per la mancanza di personale medico e sanitario e per la carenza di mezzi e strutture.

GIOVANARDI (*PdL*). In dissenso dal Gruppo non parteciperà alla votazione del provvedimento, in cui è contenuta una norma, di difficile interpretazione, che stanziava risorse alle banche, che sembrerebbero destinate all'erogazione di mutui nelle zone colpite dal sisma. Auspica dunque che le modalità di tale intervento vengano chiarite in occasione della discussione del provvedimento recante interventi urgenti per la popolazione colpita dagli eventi sismici, all'ordine del giorno delle sedute odierne.

SALTAMARTINI (*PdL*). Intervenendo in dissenso dal Gruppo, ricorda gli impegni assunti dal Governo nei confronti delle popolazioni colpite dagli eventi meteorologici dello scorso inverno e auspica che vengano prese in maggiore considerazione le spese sostenute dagli enti locali per finanziare le attività di protezione civile in soccorso delle popolazioni colpite.

PERA (*PdL*). Si astiene dal votare il decreto-legge e la fiducia al Governo per le ragioni, di natura costituzionale e regolamentare, illustrate dal senatore Caruso.

PICETTO FRATIN, *relatore sul disegno di legge n. 3396*. È stata presentata la proposta di coordinamento C1 (*v. Allegato A*).

Il Senato approva la proposta di coordinamento C1.

Presidenza del vice presidente CHITI

Con votazione nominale con appello, ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, il Senato approva l'emendamento 1.900 (testo corretto), interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 3396, di conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, sulla cui approvazione il Governo ha posto la questione di fiducia. Risultano conseguentemente preclusi, ove non già ritirati, tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge. Gli ordini del giorno e gli emendamenti al decreto-legge n. 87, per la cui conversione in legge il Governo ha dichiarato di non insistere, non vengono posti in votazione.

Discussione del disegno di legge:

(3402) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

D'ALÌ, *relatore*. Le disposizioni contenute nel decreto-legge, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal recente sisma, sono state integrate da quelle contenute nel provvedimento sulla revisione della spesa, appena approvato, e dalle norme del decreto sullo sviluppo attualmente all'esame della Camera dei deputati. Le risorse complessivamente stanziare, però, risultano nettamente inferiori alla stima dei danni presentata all'Unione europea dalla Protezione civile, testimoniando così l'insufficienza degli interventi predisposti rispetto alle emergenze in atto. Il quadro normativo proposto è inoltre intricato e poco comprensibile e, per effetto degli interventi approvati dalla Camera dei deputati, contiene alcune anomalie, riguardanti l'allargamento della platea dei beneficiari, la possibilità di ottenere finanziamenti per la ricostruzione degli immobili abusivi e la normativa sulla delocalizzazione delle imprese che abbiano subito danni ingenti. Esprime il disagio della Commissione, che si è dovuta limitare ad approvare alcuni ordini del giorno e di fatto non ha potuto apportare i correttivi necessari al testo, modificato dalla Camera dei deputati, non perché mancasse il tempo per convertire il decreto-legge, ma in ossequio ad un accordo politico in base al quale i provvedimenti d'urgenza destinati in prima lettura ad una Camera non vengono modificati dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

DELLA SETA (*PD*). La Commissione in sede referente ha dato mandato al relatore, senatore D'Alì, di riferire favorevolmente all'Assemblea sulla conversione del decreto-legge, dopo un'ampia e vasta discussione, nella quale sono stati sollevati dei dubbi ed evidenziate le criticità del testo. Il tenore critico dell'intervento del relatore non risponde pertanto al mandato che gli è stato conferito dalla Commissione, che in maggioranza si è espressa a favore del decreto, ritenuto urgente e necessario, la cui mancata conversione impedirebbe lo stanziamento di risorse fondamentali per le popolazioni colpite dal sisma. Ricorda infine che gli emendamenti che verranno presentati in Assemblea sono già stati votati e bocciati dalla Commissione ed auspica che il relatore tenga conto di tale esito.

DI NARDO (*IdV*). Il disegno di legge di conversione propone alcune novità importanti rispetto al decreto-legge emanato dal Governo, come le norme che estendono il rinvio dei versamenti fiscali dovuti dai cittadini

dei territori colpiti dal sisma, ma è criticabile che al Senato sia stata di fatto preclusa la possibilità di integrare e migliorare il provvedimento. È inoltre censurabile il fatto che sull'emergenza derivante dal recente sisma che ha colpito l'Emilia e altre zone d'Italia siano intervenuti, in modo disordinato, numerosi e disparati provvedimenti, impedendo così la formazione di un indirizzo coerente e di una unitarietà di azione. L'articolato, per quanto positivo, è dunque frammentario e lacunoso e le risorse messe a disposizione appaiono insufficienti rispetto alle reali esigenze. Nessun tentativo è stato inoltre fatto per trovare un sistema di finanziamento dei fondi nazionali e regionali di protezione civile alternativo all'iniquo meccanismo che prevede l'aumento delle accise sui carburanti.

VACCARI (*LNP*). Condivide la relazione del senatore D'Alì, che rappresenta perfettamente anche le opinioni di gran parte dei cittadini e degli amministratori locali delle realtà territoriali colpite dal sisma, che ospitano alcuni settori produttivi strategici per l'economia italiana. Occorre pertanto agire in modo celere e consentire alle imprese interessate di avere degli alleggerimenti e dei benefici fiscali, che ne aiutino la ripresa produttiva. La copertura finanziaria del provvedimento appare aleatoria, come è stato rilevato anche nel corso dell'esame della Commissione bilancio. Auspica dunque che il Governo non ponga la questione di fiducia sul provvedimento, ritenendo che esso possa essere migliorato dall'attività emendativa del Senato e che ci siano i tempi tecnici per un'approvazione definitiva del testo, così modificato, da parte della Camera dei deputati.

FERRANTE (*PD*). Il PD giudica positivamente il decreto-legge e voterà a favore della sua conversione. Non condivide quindi le critiche di merito del relatore, che ha travalicato il mandato conferitogli dalla Commissione; condivide invece i rilievi di metodo: il ricorso alla decretazione d'urgenza ha raggiunto livelli parossistici, comportando nei fatti il superamento del bicameralismo perfetto. La ristrettezza dei tempi impedisce di migliorare il testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento, anche quando contiene errori palesi. Il Senato avrebbe dovuto correggere la previsione che consente di ampliare il volume degli immobili e la norma che, prevedendo una semplice dichiarazione di inizio lavori per la ricostruzione anche di edifici non totalmente abusivi o colpiti da ordinanza di demolizione, sembra preludere ad un condono.

MARAVENTANO (*LNP*). La Lega Nord voterà a favore del provvedimento, anche se il Governo dovrà fare di più per le popolazioni colpite dal terremoto. Alla Camera il Gruppo ha avuto un ruolo molto attivo e quasi tutti i suoi emendamenti sono stati accolti. Sono state riviste le procedure per avviare la ricostruzione e per corrispondere indennizzi ad imprese lattiero-casearie; sono state incluse le province di Mantova e Rovigo con riferimento alla ricostruzione delle infrastrutture; è stata modificata la norma sull'agibilità dei capannoni industriali per garantire maggiore sicurezza ai lavoratori; sono state stanziare risorse per la messa in sicurezza

degli edifici di interesse culturale e religioso; sono stati ampliati i benefici per gli edifici scolastici.

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Esprime il cordoglio personale e dell'Assemblea per la scomparsa di Giuseppe Chiarante. Dirigente di lungo corso del PCI, dal 1992 al 1994 fu senatore e presidente del Gruppo del PDS.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

FLERES (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*). Di fronte al trentaquattresimo suicidio di detenuti in carcere, torna a richiamare l'attenzione del Governo che appare però sordo alle iniziative del Partito Radicale e agli appelli dei volontari per l'adozione di misure contro il sovraffollamento.

PRESIDENTE. Dà annunzio degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo pervenuti alla Presidenza (*v. Allegato B*) e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 12,49.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente MAURO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,06*).
Si dia lettura del processo verbale.

STRADIOTTO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,11*).

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(3382) Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, recante misure urgenti in materia di efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, di razionalizzazione dell'amministrazione economico-finanziaria, nonché misure di rafforzamento del patrimonio delle imprese del settore bancario

(3396) Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (Relazione orale) (ore 9,11)

Seguito della discussione e approvazione della questione di fiducia

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 3396 con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 3382 e 3396.

Ricordo che nella seduta di ieri ha avuto luogo la discussione sulla questione di fiducia posta dal Governo sull'approvazione dell'emendamento 1.900 (testo corretto), interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 3396, di conversione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.

Passiamo alla votazione.

MASCITELLI (*IdV*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASCITELLI (*IdV*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, signori rappresentanti del Governo, le ragioni del nostro convinto voto contrario alla richiesta della fiducia da parte del Governo sono facilmente comprensibili. Partiamo da un dato di fatto politico e storico inconfutabile: siamo alla ventunesima richiesta di fiducia. In otto mesi e mezzo di vita di questo Governo tutta l'attività legislativa è stata svolta per decretazione d'urgenza; tranne la riforma del lavoro, tutto il resto (le tre manovre economiche del Governo Monti, i decreti sulle liberalizzazioni, le semplificazioni e la giustizia civile) è stato fatto per decretazione d'urgenza.

Mentre accadeva tutto questo, mentre, come ricordava il presidente Emilio Colombo giorni fa in Aula, il PdL e la Lega «giocavano alla Costituzione», di fatto con questa decretazione d'urgenza si è proceduto a una ricostruzione della nostra costituzione materiale. Siamo infatti passati da un bicameralismo perfetto ad un monocameralismo alternato: soltanto una Camera può contribuire a cambiare le decisioni del Governo, e lo deve fare in tempi strettissimi, una settimana al massimo. Mentre avveniva questo stravolgimento della Costituzione si è creata una terza Camera, la Camera di compensazione, quella in cui i rappresentanti del Governo concordano con i rappresentanti delle segreterie politiche dei tre partiti che compongono tale anomala maggioranza (la maggioranza dell'«io avrei fatto una cosa diversa») i cambiamenti di provvedimenti importanti per il Paese.

Qualcuno pensa che le correzioni a questo decreto sulla revisione della spesa siano state apportate nell'Aula della Commissione bilancio?

Francamente, chi ha onestà intellettuale non può ritenerlo: tali correzioni sono state apportate a due metri di distanza, nell'ufficio del Presidente della Commissione, dove erano riuniti i rappresentanti del Governo e dei partiti che compongono questa maggioranza e dove per giorni interi si cambiavano, o si cercavano di cambiare e correggere, con compromessi faticosi, i singoli articoli e poi alle opposizioni venivano concessi sessanta minuti di tempo per conoscere, decidere, emendare. Questa è la situazione che sta vivendo il nostro Paese.

Il sottosegretario Polillo ieri ci ha ricordato che c'è l'urgenza e l'emergenza, che viviamo in una situazione di economia di guerra, in cui bisogna essere puntuali di fronte agli appuntamenti internazionali, e arrivare con i compiti fatti per bene. Non si è capito, signor Sottosegretario, perché i compiti a casa li devono fare subito i dipendenti pubblici, i pensionati e i giovani, che sono stati sottoposti a una perdita dei diritti con il blocco del *turnover*, e, invece, le aziende farmaceutiche, i banchieri e i petrolieri questi compiti a casa li devono fare, se tutto va bene, l'anno prossimo.

Ma qualcuno si è chiesto perché questo *spread*, che a novembre 2011 era oltre 500 e oggi (alcuni giorni fa, almeno) era ancora oltre 500, è rimasto in questa situazione? Le risposte che il Governo ha dato sono state diverse. Qualcuno ha detto che la colpa è di Squinzi, che ha parlato di macelleria sociale e ha avuto la tracotanza di dire ciò che pensava. Qualcun altro ha detto che la colpa è dell'incertezza dei partiti politici, perché non danno un'idea di ciò che avverrà dopo, perché i mercati chiedono che, nel 2013, dopo Monti ci sia Monti. Quindi, alla sovranità del Paese e del popolo si deve sostituire il mercatismo della politica. Noi diciamo che ciò che ha determinato, e che sta determinando, questa situazione d'incertezza non è l'incertezza del futuro, ma è l'incertezza del presente, è la confusione, la scarsa credibilità, e non tanto nelle persone. Infatti, dopo la «politica del cucù», chiunque avrebbe avuto più credibilità. La credibilità in gioco è sui contenuti, è sulla coerenza dei comportamenti che si assumono in seguito alle decisioni.

Qualcuno sa che fine ha fatto il processo di liberalizzazione delle professioni nel nostro Paese, quel processo che doveva dare un punto in più di ricchezza nel prodotto interno lordo, e riguardare anche tassisti e commercianti? Sulla liberalizzazione della farmacie è stata compiuta la stupidaggine, inserita in questo decreto e che a nessuno di voi è sfuggita: l'articolo 23 è stato emendato in modo tale che, allo scopo di rendere più facile e trasparente la messa a concorso delle sedi farmaceutiche, è stata istituita una piattaforma tecnologica. Questo è quanto scritto in questo decreto: una piattaforma tecnologica. I petrolieri, intanto, continuano a vendere in esclusiva il carburante, perché i proprietari delle pompe sono soltanto il 2 per cento nel nostro Paese. E i banchieri continuano a dire la loro, perché, quando questo Governo, insieme a questa maggioranza, ha deciso di abolire le commissioni sul massimo scoperto, l'ABI si è dimessa immediatamente, in blocco, e subito il Governo e questa maggioranza sono tornati indietro sulle proprie decisioni.

Il decreto sull'innalzamento delle pensioni è stato modificato, è stato corretto nel decreto milleproroghe, e poi di nuovo in questo sulla *spending review*. Ancora, la riforma del lavoro è stata di nuovo corretta nel decreto sviluppo: è questa confusione, questa scarsa credibilità, questa mancanza di coerenza tra ciò che si dice e ciò che poi si fa alla base di questa scarsa credibilità che i mercati stanno mostrando.

Ma voi immaginate un investitore straniero che legge i documenti economici del nostro Paese? Egli leggerebbe che nel 2015 ci siamo proposti di ottenere un indebitamento del 120 per cento, lo stesso di oggi, e con un valore assoluto che è uguale, se non addirittura superiore, a quello di oggi.

Allora ci si rende conto che le ragioni per dire no alla richiesta di fiducia sono tante e sono diverse. Proverò a sintetizzarne tre.

La prima è che quanto voi ci chiedete con il decreto sulla revisione della spesa, come abbiamo detto in discussione generale, è tutto tranne che una revisione della spesa. E il primo a dirlo è il ministro Giarda, che potrà ricordare, se avrà un po' più di attenzione, che nelle due relazioni del maggio 2011 e del 2012 ha detto che una vera revisione della spesa può essere fatta soltanto entrando nella qualità dei contenuti, sul merito delle proposte, sulla scelta dell'efficienza e dell'efficacia dei tagli che devono essere fatti. In caso contrario, infatti, si tratta di tagli lineari, ed è quello che state facendo. Lo state facendo anche oggi con il pubblico impiego, dove i tagli previsti di 24.000 dipendenti creeranno una nuova categoria: dopo quella degli esodati, avremo la categoria degli esuberati.

La seconda ragione è che noi dell'Italia dei Valori riteniamo, in questo momento difficilissimo per il Paese, con situazioni umanamente drammatiche, che sia necessario tener presente anche lo *spread* sociale. Un Paese con l'11 per cento di disoccupazione è un Paese che non può avere tenuta sociale, soprattutto quando una famiglia su cinque incomincia ad entrare in una situazione di chiara ed assoluta povertà.

La terza ragione è che noi rivendichiamo – lo facciamo con orgoglio e anche se siamo soli a dire queste cose – la nostra responsabilità, in termini di cultura di governo, nelle scelte del Paese. Tuttavia, responsabilità non significa fare ciò che si può fare secondo un compromesso tra le parti, secondo una «sommazione per sottrazione» di difesa dei consensi elettorali: responsabilità significa fare ciò che è giusto fare per il bene del Paese. (*Applausi dal Gruppo IdV*).

Allora, signora Presidente, signori rappresentanti del Governo, si poteva fare una manovra differente, magari rinunciando a qualche F35, pensando almeno ad una piccola patrimoniale e tornando sopra i capitali scudati. Infatti, è ingiusto che dipendenti e titolari di partite IVA paghino dal 33 al 45 per cento di tasse, mentre chi è andato a ripulire i suoi soldi all'estero se la sia cavata con il 5 per cento. Chi l'ha detto? Antonio Di Pietro, il demagogo, il populista, il tribuno? La persona che va isolata ed emarginata? No, lo ha detto Enrico Rossi, presidente della Giunta regionale della Toscana in un'intervista sul quotidiano «l'Unità» del 13 luglio.

Rivendichiamo con orgoglio la nostra capacità di essere forza responsabile, perché sulla sanità abbiamo detto questo: la parte che riguarda la sanità e i tagli a Regioni ed enti locali è recessiva, quanto lo sarebbe stato l'aumento dell'IVA, e regressiva sul piano sociale; essa, inoltre, allontana il raggiungimento del pareggio di bilancio.

Questo Governo farebbe bene a tener presente gli italiani in difficoltà, gli anziani e i bambini negli asili nido. Chi ha detto questo? Antonio Di Pietro, il demagogo, il populista, il tribuno? No, lo ha detto Stefano Fassina, responsabile nazionale dell'economia del Partito Democratico, in un'intervista su «La Stampa» apparsa l'8 luglio scorso. Noi rivendichiamo con orgoglio la nostra responsabilità di partecipare alle scelte del Governo, ma continueremo a portare avanti le nostre battaglie. Una cosa chiediamo a questo Governo. Il patto che il presidente Monti ha sottoscritto con altri undici Capi di Stato e di Governo nel marzo di quest'anno – il patto per la crescita dell'Europa e del nostro Paese – comprendeva otto punti. Noi chiediamo almeno di rendere effettivo uno di questi punti: quello con cui il presidente Monti si è impegnato a tutelare i giovani, le donne e i lavoratori più anziani. Su questo punto saremo pronti a fare la nostra parte fino in fondo.

Per ora, per oggi, il nostro voto è convintamente contrario. (*Applausi dal Gruppo IdV*).

FLERES (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLERES (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, signori membri del Governo, gli italiani sono al mare. Il caldo insopportabile li distrae dai fatti importanti. I problemi reali del Paese obbligano i nostri concittadini a pensare a come fare ogni mese per trovare le risorse necessarie per andare avanti e tagliare il traguardo del 27. Dunque, quale momento migliore per varare un provvedimento come questo?

Un provvedimento che prende in contropiede le condizioni di disagio del Paese e consente alla politica ciccisbea e salottiera di guadagnare tempo, non alla ricerca di una legge elettorale che costituisca un presidio di democrazia per la costruzione di un Parlamento autorevole in quanto effettivamente rappresentativo dei cittadini italiani, ma a favore di un Parlamento che sia in grado di tutelare cortigiani e ciccisbei, nel disperato tentativo di mantenere una poltrona che sia rappresentativa della loro immagine, piuttosto che della loro capacità di essere espressione del popolo.

Pirandello avrebbe detto: «Mi viene da pensare che il male di tutto sia la democrazia». Ebbene, forse è la stessa cosa che qualcuno ha pensato costruendo questo testo che, prima di affrontare le problematiche legate non ad una generica revisione della spesa ma ad una revisione della spesa che determinasse il contenimento della medesima e realizzasse i risparmi

necessari per sostenere lo sviluppo e la crescita, ha pensato che fosse necessario ridurre i livelli di democrazia nel nostro Paese.

Infatti, anziché pensare ad eliminare gli ATO, i consorzi di bonifica, gli istituti autonomi di case popolari, le camere di commercio e le altre centinaia e centinaia di enti ed istituzioni o soggetti politicamente costruiti e funzionalmente inutili, ha pensato di colpire i livelli di democrazia, non affidando alla democrazia il compito di autodeterminarsi e di ridurre i livelli di democrazia medesima, ma realizzando un'operazione a tavolino, come quando furono disegnati i confini del Mali e di altre Repubbliche africane, tagliando con la squadretta e non con la storia, con il consenso, con le tradizioni popolari, con quello che un determinato popolo e un determinato territorio hanno espresso per raggiungere l'obiettivo della costruzione di una provincia.

Si è pensato di essere travolti da quel populismo d'accatto che guarda al costo di un consigliere comunale o di quartiere e non al costo di un *anchorman* della RAI, che è cento o duecento volte superiore; un populismo d'accatto che non si accorge, in quanto prigioniero della *lobby* finanziaria che in questo momento regge il Paese e costringe la democrazia del Paese a tacere, che, mentre questa legge avrebbe dovuto evitare l'aumento dell'IVA, mentre questa legge avrebbe dovuto produrre la revisione della spesa determinando appunto un risparmio da destinare agli investimenti, mentre questa legge avrebbe dovuto cercare (e in questo eravamo molto speranzosi, lo dico con molta sincerità) di tagliare i rami secchi, di obbligare le pubbliche amministrazioni a una corretta gestione delle loro risorse, determina invece – pensate – l'aumento dell'IRPEF, e soprattutto un regalo di 4 miliardi di euro ad una banca, il Monte dei Paschi di Siena. Mentre in passato centinaia di piccole banche, che custodivano il risparmio di piccoli o piccolissimi risparmiatori, venivano fatte fallire per coltivare gli interessi di grandi banche, oggi queste stesse grandi banche, che non sono nelle condizioni di resistere al mercato, si rivolgono al Governo che esse hanno espresso (non la democrazia) per trovare le risorse necessarie.

Quelle risorse che gli italiani avrebbero voluto che fossero investite in termini di risanamento, di sviluppo, di crescita, di occupazione, di ricerca scientifica, vengono consegnate invece non all'economia reale, ma a quella altrettanto cicisbea e salottiera delle borse che determinano le speculazioni a tavolino di cui questo Governo troppo spesso si è fatto interprete, non dunque a quell'economia che costruisce occupazione reale.

Cari amici del Governo, credo che un buon medico non sia quello che abbia studiato medicina per molti anni e non sia neanche quello che abbia insegnato medicina per molti anni. Un buon medico è quello che guarisce i pazienti, se quei pazienti possono essere guariti, e lo fa tenendo presente che la vita di un uomo è molto, ma molto più preziosa della vita di un sistema che, nel nostro Paese, ha prodotto condizioni di grave disagio.

Penso che le mani di un netturbino che ha fatto il proprio lavoro non siano mani pulite, ma sporche di polvere. Penso che le mani di un chi-

urgo che ha compiuto un difficile intervento siano mani insanguinate. Penso che il Governo debba guardare a questi aspetti, rendendosi conto che la politica non è quella scritta sui libri, ma quella che risolve i problemi delle persone che vanno al mercato e non riescono a fare la spesa perché non hanno soldi sufficienti, e per fare questo si debba sporcare le mani; e per quanto riguarda la politica, sporcarsi le mani significa decidere, scegliere se stare dalla parte della democrazia, dei cittadini, impegnandosi nella ricerca di soluzioni per i bisogni e le problematiche degli stessi o stare dalla parte degli speculatori, di coloro i quali, con le mani pulite decidono il destino di chi ha le mani insanguinate e grondanti di sudore.

Noi siamo dalla parte dei cittadini, dei lavoratori, di coloro i quali hanno bisogno di un Governo forte, che non tagli la democrazia, ma che tagli gli sprechi; un Governo che recuperi risorse non per darle al sistema bancario ma allo sviluppo, alla crescita, ai consumi, al sistema economico, quello che produce realmente occupazione.

Avevamo sperato che il provvedimento in esame fosse l'occasione per determinare tagli veri agli sprechi di questo Paese, tagli veri alle poltrone, che lievitano costantemente ad ogni provvedimento; tagli veri delle cacofonie, delle ridondanze, delle duplicazioni presenti in alcuni corpi e settori di questo Paese. E invece non è servito a questo. È servito esclusivamente per recuperare risorse che non servono neanche a colmare il debito pubblico dello Stato, ma a creare le risorse per colmare il debito privato di una banca. Questo è quello che è accaduto con questo provvedimento.

Un provvedimento matrioska, che nasce con un altro provvedimento all'interno del quale, con il sistema della matrioska, c'era il provvedimento finale, quello che doveva regalare 4 miliardi di euro ad una banca. E poi, non contento, per nascondere questo percorso al compiacente sistema dell'informazione, che a sua volta ha nascosto all'opinione pubblica quanto stava accadendo, il Governo ha inserito il provvedimento all'interno di un'altra matrioska perseguendo una serie di obiettivi, l'uno dentro l'altro, ma guardandosi bene dal mostrare l'obiettivo finale: ridurre la democrazia, il rapporto tra i cittadini e i propri rappresentanti e farsi i fatti propri.

Credo che questo Paese possa fare a meno dei probi per professione e abbia invece bisogno di gente proba per dignità personale, storia e capacità. I probi per professione sono gli stessi che hanno studiato medicina ma non hanno mai guarito nessuno, così come non guariranno questo Paese che ha bisogno di molto altro: di politica, di quella vera, di quella che non tradisce l'elettorato.

È vero, la politica che spesso ha governato questo Paese altrettanto spesso ha tradito l'elettorato. Ma oggi è possibile cambiare. E questo è quello che noi speriamo, nel momento in cui annunciamo orgogliosamente che non parteciperemo al voto che sancirà l'approvazione di un testo che non condividiamo. (*Applausi dal Gruppo CN:GS-SI-PID-IB-FI*).

PISTORIO (*Misto-MPA-AS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISTORIO (*Misto-MPA-AS*). Signora Presidente, colleghi, non voterò la fiducia al Governo né a favore del provvedimento in esame, e le ragioni sono diverse.

La prima ragione è di ordine generale: è l'impianto del provvedimento che non mi convince, perché vi ho letto un tratto unificante, quasi costitutivo, ossia il rapporto di sfiducia, vorrei dire quasi di ostilità, che vi è tra questo provvedimento e il sistema delle autonomie costituzionali.

Comprendo la crisi economica drammatica che questo Esecutivo è chiamato a contrastare (ad oggi, devo dire, senza troppo successo). Si tratta di una crisi globale che vede contrapposti probabilmente il Nord dell'Europa ed il Sud (e a Sud c'è chi sta più a Sud), ma certo i dati, per quanto il Paese abbia recuperato in credibilità internazionale e in autorevolezza nel sistema delle relazioni, sono sconfortanti. Inseguiamo quindi, provvedimento dopo provvedimento, meccanismi di risanamento che stanno stressando l'economia, la stanno asfissando, con un PIL che si abbassa sempre più. Non so quando si attiverà questo meccanismo virtuoso per cui, attraverso politiche di rigore e tagli, l'economia ricomincerà a crescere!

Ho anche preso atto delle discussioni tra economisti sul fatto che abbiano ancora valore le analisi keynesiane o meno, e delle critiche e dei dubbi del sistema industriale italiano, che riconosce certamente a questo Governo un ruolo fondamentale ma non ne condivide alcune ricette.

Dentro questo sistema di scelte vi è il provvedimento in esame, nel quale non vi è dubbio che in filigrana si legga una riduzione delle prerogative di rango costituzionale riservate al sistema delle Regioni e delle autonomie, con invasioni di campo molto forti e interventi che riconducono al centro quanto è stato devoluto sia dalla legge Bassanini, sia soprattutto dalla legge n. 42 del 2009 al sistema delle autonomie. Ebbene, per un autonomista certo questa non è la stagione più facile, ma non è possibile in linea di principio accettare un ritorno (neanche nascosto: un ritorno evidente) a pratiche di centralismo, come se il centro e la *governance* centralista fossero capaci di garantire quell'efficienza e quel rigore che vengono contestati al sistema delle autonomie locali.

Vorrei quindi sollecitare il Governo a tenere conto ancora delle pronunce della Corte costituzionale che, per quanto riconosca la legittimità di interventi in casi di crisi economica e di emergenza, riafferma il principio che non si possono ledere le competenze di rango costituzionale del sistema delle autonomie locali. (*Applausi del senatore Peterlini*). E questo è un dato che definisce il sistema di relazioni interne del Paese, che si tiene insieme attraverso l'equilibrio non solo dei poteri centrali di cui tanto parliamo, ma anche nel rapporto con il sistema delle autonomie locali: l'Italia è un Paese fondato sull'autonomismo, sui municipi, sulle Re-

gioni, sulla diversità dei territori e sulle loro diverse vocazioni e responsabilità. Ledere questo principio per noi è un fatto gravemente preoccupante.

In questo ambito, vi sono poi fatti specifici. Vi sono state, anche nelle scorse settimane, questioni che hanno reso ancora più stridente questo rapporto, elevando temi anche a livello di conflitto di rango costituzionale.

Abbiamo assunto con rispetto gli interventi di verifica e controllo sull'attendibilità dei conti regionali. Vorrei però sapere quanto conta una agenzia di *rating* quando censura o meno un ente e poi magari, quando abbassa il *rating* di un Paese, il Capo del Governo dichiara che non è attendibile perché agisce per ragioni speculative. Ma quella stessa agenzia di *rating*, se censura il bilancio di un ente locale, diventa improvvisamente il Vangelo.

Dobbiamo essere rispettosi reciprocamente nell'ambito del sistema delle autonomie e di quello centrale rispetto a tutte le inadempienze contestate, ai ritardi, agli sprechi e alle inefficienze, e soprattutto rispetto al sistema delle autonomie nel Mezzogiorno. Quest'ultimo sconta ovviamente l'incoerenza e il ritardo di sviluppo delle sue comunità ed è ovviamente chiamato ad elevare il proprio tasso di efficienza, trasparenza e rigore, e su questo non vi è alcun dubbio. Credo però che sia corretto pretendere l'adeguamento funzionale anche del sistema centrale quando si occupa delle questioni relative al Mezzogiorno e al suo ritardo nell'ambito dello sviluppo.

Ricorderò sempre, essendo questo il mio compito, che il taglio della spesa pubblica corrente ha valenze differenti se operato nel Centro, nel Nord e nel Sud del Paese, perché gli elementi costitutivi delle relative economie sono profondamente diversi. Un taglio della spesa pubblica nel Nord del Paese ha un peso; lo stesso taglio, se operato nel Mezzogiorno, ha un peso più gravoso, a causa della forma del reddito dei comparti di quell'area.

Poiché non possiamo ancora immaginare la spesa pubblica corrente come ammortizzatore sociale avente una funzione produttiva e poiché è giusto essere più rigorosi, chiediamo da tempo meccanismi che possano spostare il peso della funzione del reddito dal sistema pubblico a quello privato, innescando processi di sviluppo. Ma al riguardo il Governo è insensibile. Il Governo dei tecnici, degli imprenditori e dei banchieri sulla tolda di comando non ha ancora costruito un intervento di stimolo all'economia reale differenziato nel Mezzogiorno.

Abbiamo sollecitato differenziali nel sistema fiscale, ma ciò non è possibile. Abbiamo sollecitato differenziali sugli oneri contributivi dei lavoratori nuovi assunti, ma non sono stati realizzati. Accettiamo l'idea – l'ho ripetuto più volte – che questo meccanismo si completi anche con differenze retributive importanti, quelle che una volta, vice presidente Mauro, erano le gabbie salariali e che noi immaginiamo come aree e distretti in cui si costruiscono condizioni differenti per realizzare un vantaggio competitivo.

Tuttavia, il fatto più drammatico è che non sono stati previsti interventi nell'ambito della spesa per investimenti in conto capitale. Nei confronti della infrastrutture nel Mezzogiorno si registrano un ritardo ed una disattenzione assoluta. Vi cito al riguardo due vicende che motivano il mio voto contrario, delle quali una, davvero semplice, rappresenta una metafora del nostro Paese. Nel 2001 è stato programmato un intervento delle Ferrovie dello Stato per 2 miliardi di euro per realizzare una linea ferrata nell'area orientale della Sicilia, assolutamente indispensabile anche per la sicurezza. Dopo 12 anni non è stato speso un euro di quelle risorse, che – lo ricordo – sono tutte di competenza statale. Si tratta delle Ferrovie dello Stato e della somma di 2 miliardi di euro. Dopo 12 anni, neanche un euro è stato impiegato sul territorio.

Ma il fatto più assurdo è quanto sta accadendo all'aeroporto di Comiso. L'aeroporto di Comiso fu realizzato per ragioni di politica militare. L'interesse strategico del Paese voleva i missili Cruise e Pershing a Comiso. Non ci furono folle di pacifisti, né opposizione politica che contrastarono quell'interesse nazionale e l'aeroporto fu realizzato per allocarci i missili Cruise e Pershing. La Sicilia era indispensabile nel disegno strategico della NATO e per l'interesse essenziale del Paese.

All'indomani della Guerra fredda, l'aeroporto però restò inutilizzato. Dapprima fu impiegato per fini umanitari, poi si decise di convertirlo ad usi civili. Sono stati spesi 50 milioni di euro provenienti da fondi europei. La conversione dell'aeroporto – che, mi piace precisarlo, fa sistema con quello di Catania (terzo per traffico in Italia) che è già saturo, non ha una seconda pista e che, non potendo accogliere una serie di offerte deprime il territorio sia dal punto di vista turistico che industriale – è stata completata. L'aeroporto di Comiso fa sistema perché insiste in un'area che ha la maggiore vocazione allo sviluppo autopropulsivo e non assistito della Sicilia. Mi riferisco al distretto del Sud-Est, cioè all'area del ragusano e del siracusano, dove è presente una grande filiera agroalimentare, penalizzata dalla sua marginalità geografica per i costi di trasporto nonostante l'elevato *standard* qualitativo a tutti noto (tutti conoscono il pomodoro Pachino, ma non c'è solo quello) e in cui è presente l'area turistica che ha registrato il maggiore delta di incremento in questi anni.

L'aeroporto di Comiso consentirebbe di integrare l'offerta di quello di Catania. Tra l'altro, una volta tanto, è stata operata una scelta razionale, poiché la società che gestisce l'aeroporto di Catania gestisce anche quello di Comiso. Quindi il sistema è coerente e la programmazione nazionale è stata rispettata.

L'aeroporto, però, non viene avviato. Da un anno si attende che il Ministero dell'economia autorizzi la sottoscrizione della convenzione tra l'ENAV e la società che gestisce l'aeroporto. Un atto burocratico ridicolo, nella sua consistenza economica, segna l'abbandono di un territorio, di una infrastruttura strategica che potrebbe stimolare lo sviluppo di quell'area attraverso due comparti totalmente autopropulsivi: quello del turismo e quello dell'agroalimentare del ragusano, che ha una sua forza ma che va

assistito e sostenuto anche attraverso l'apertura di tale aeroporto, che offrirebbe la possibilità di esportare i prodotti nei mercati esteri.

Il Governo centrale da un anno non ha prestato attenzione a un problema burocratico che sta determinando una sofferenza drammatica in quell'area privando una terra che ha grande difficoltà nella ricerca del suo processo di sviluppo di una infrastruttura assolutamente indispensabile. La cosa più sorprendente è che ciò avviene in violazione della legge n. 102 del 3 agosto 2009 che, all'articolo 4-ter, prevedeva che l'aeroporto di Comiso fosse compreso tra quelli per cui doveva essere prevista l'assistenza ENAV. A tal fine, per i tre anni successivi all'entrata in vigore di quella legge era prevista persino una copertura finanziaria. Per tutti gli altri aeroporti ciò è stato fatto, per quello di Comiso no. Vogliamo considerarla una disattenzione grave? Vogliamo considerarla una di quelle metafore del rapporto sbilanciato che c'è tra il centro e la periferia, e la periferia più periferia? Quando serviva per questioni militari l'aeroporto di Comiso è stato realizzato, oggi che potrebbe essere utile per la pace e lo sviluppo il processo non viene completato.

Tale condizione sta determinando proteste, sofferenze anche drammatiche fra gli operatori, alcuni dei quali stanno facendo lo sciopero della fame. Esprimo nei loro confronti la mia personale solidarietà ed il mio impegno a non abbandonare questa battaglia fin quando il Governo non compirà il proprio dovere. Comincio oggi non votando la fiducia ad un Esecutivo distratto e lontano che ha la testa troppo nel centro dell'Europa e poco nel territorio nazionale. (*Applausi dei senatori Peterlini e Serra. Congratulazioni*).

DE ANGELIS (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE ANGELIS (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*). Signora Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, il Gruppo Per il Terzo Polo:ApI-FLI voterà a favore del provvedimento in esame.

Si tratta di un provvedimento complesso, che si occupa della spesa, della dismissione del patrimonio pubblico e del finanziamento ad una banca per 4 miliardi di euro in un momento difficile per la nostra società. Ripeto che il provvedimento è complesso in quanto – come è a tutti noto – l'Italia sta vivendo una situazione storica molto difficile: la crisi istituzionale non accenna ad allentare la presa sulla nostra economia e nell'ultimo anno si sono sommate le difficoltà sul fronte della finanza pubblica e del debito pubblico. Tali difficoltà sono indicate molto chiaramente dall'ampiezza dello *spread* tra i nostri titoli e quelli tedeschi.

Come rilevato con molta enfasi anche dai miei colleghi, sul fronte dell'economia reale (secondo le previsioni, ma come il nostro Gruppo ha evidenziato da questi scranni nel corso dell'esame del provvedimento alcuni mesi fa), il prodotto interno lordo non diminuirà, come affermato

dal Governo, dell'1,2 o dell'1,3 per cento, ma diminuirà più del 2 per cento (dal 2,1 al 2,5 per cento) per quest'anno; molti organismi internazionali prevedono una diminuzione del prodotto interno lordo per il prossimo anno anche dello 0,5 per cento, e comunque una diminuzione. Ciò porterà ad un autunno e ad un inizio del 2013 molto difficili: si prevede un'ulteriore perdita di 400.000-500.000 posti di lavoro. Probabilmente torneremo ai livelli di reddito del 2007 addirittura non prima del 2017-2018. Questi sono i dati econometrici, questa è la macroeconomia.

Ora ci stiamo avvicinando alle elezioni e tutti hanno le loro ricette per superare tale momento. Ricordo le parole del presidente del Consiglio Monti il quale, alcuni mesi fa, disse in televisione che ad ottobre-novembre scorsi vi era la difficoltà nell'immaginare di pagare i dipendenti pubblici nel dicembre 2011. Non dobbiamo dimenticare tutto ciò quando affrontiamo tali provvedimenti.

In questo contesto, il Governo ha messo a punto il provvedimento in esame sulla revisione della spesa pubblica, il quale a regime dovrebbe produrre risparmi comunque sufficienti per non aumentare l'IVA. Altrimenti tale aumento scatterebbe ad autunno: sottolineo, però, che oggi un aumento dell'IVA di due punti percentuali comporterebbe grandi difficoltà per l'economia reale.

Ripeto che il mio Gruppo esprimerà un voto favorevole sul provvedimento, anche se con un po' di amarezza. Infatti, da questi posti e non solo, dopo essere intervenuti sulla riforma delle pensioni e sugli stipendi dei dipendenti pubblici, dopo aver dimezzato gli investimenti ed aver verificato che sugli interessi del debito pubblico vi sarebbe stato comunque un aumento (cosa che rappresenta il vero problema del bilancio dello Stato), noi del Gruppo Per il Terzo Polo:ApI-FLI ci siamo sempre battuti presentando emendamenti e proposte che poi, nelle Commissioni ed in quest'Aula, quando era in carica il precedente Governo, hanno spesso provocato risolini di presa in giro, ritenendosi impossibili tali interventi. Noi abbiamo sempre presentato proposte ed emendamenti volti ad intervenire sulla spesa pubblica, su una revisione della spesa e sui tagli dei fondi perduti. Noi lo avremmo fatto in un altro modo, coniugando rigore e tagli di spesa. Non è stato fatto, ma siamo convinti che questa sia la strada giusta.

Per quanto riguarda il taglio della spesa corrente, il commissario di Governo ha già presentato un rapporto sul taglio dei fondi perduti che parla addirittura della possibilità di tagliare circa dieci miliardi di euro, il che ci conforta, perché si tratta della ricetta che noi per anni abbiamo proposto in Assemblea e nelle Commissioni, ricevendo come risposta, come ho già detto, ma lo ripeto senza polemica, dei risolini di scherno.

Un altro intervento serio che abbiamo portato all'attenzione di quest'Aula, e che mi auguro il Governo possa in qualche modo considerare, è contenuto in un altro emendamento che riguarda la dismissione del patrimonio pubblico, un aspetto importantissimo perché interviene sulla cancrena dello Stato, cioè il debito pubblico. Quell'emendamento, il cui primo firmatario è il presidente Baldassarri, sottoscritto dal presidente Rutelli e da circa altri 40 senatori, prevede l'abbattimento di una quota no-

tevole di debito pubblico, che ci porterebbe al di sotto della fatidica soglia del 100 per cento del PIL. Avremmo così notevoli risparmi in termini di interessi passivi, e ciò comporterebbe la costituzione di un fondo per quel patrimonio pubblico che da uno studio del Ministero della funzione pubblica ammonterebbe a circa 400 miliardi di euro. Noi vorremmo che il Ministro se ne interessasse, e ci tengo ad evidenziarlo, perché la vendita di beni per un valore di dieci miliardi per anno per i prossimi dieci anni, in passato, parlo del 1993-1994, ha già portato a risultati non buoni. Non vorremmo, e ci teniamo ancora una volta a sottolinearlo, che il meccanismo di acquisizione a fondo e di cessione sul mercato portasse a svendere i gioielli di famiglia, come purtroppo è avvenuto in passato con altre privatizzazioni e alienazioni del patrimonio e come purtroppo potrebbe avvenire anche con questo sistema.

Vorrei parlare di altri importanti aspetti contenuti in questo provvedimento, come l'accorpamento delle Province, che era partito come un taglio. Su questo tema non voglio fare demagogia, non voglio fare retorica, ma voglio partire da un ragionamento molto serio relativo alla spesa pubblica italiana, che non può essere più mantenuta ai livelli che aveva fino a ieri. Se si vuole fare un ragionamento serio sul nostro percorso istituzionale per i prossimi anni, bisogna fare attenzione a ciò che è stato fatto, perché se non si usa una notevole accortezza l'accorpamento delle Province e l'istituzione delle Città metropolitane possono portare ad un vero *blackout* istituzionale. Sarebbe stato meglio, ma anche, secondo me, più razionale e funzionale, ragionare sull'eliminazione di tutte le Province e su una divisione delle funzioni tra Comuni e Regioni piuttosto che arrivare ad un compromesso di bassa lega che porterà comunque alle proteste territoriali che avremo nei prossimi mesi. Ci vuole coraggio, perché quello che è stato finora non potrà più essere.

Noi voteremo convintamente a favore di questo provvedimento, anche se vorremmo poter svolgere alcune riflessioni sulle dismissioni del patrimonio pubblico e vorremmo poter ragionare, perché sarebbe necessario farlo, sul finanziamento al Monte dei Paschi di Siena in un momento di asfissia creditizia come questo, specie nei confronti delle piccole imprese che rappresentano il vero tessuto sociale di questa Nazione. Ci sono decine di migliaia di piccole imprese che sono in grandissima difficoltà per poche decine di migliaia di euro e noi usiamo quattro miliardi per salvare una banca. Nel momento in cui voteremo convintamente a favore di questo provvedimento, questo, per noi, sarà motivo di grande sofferenza e riflessione.

Comunque, siamo convinti anche di intervenire finalmente sulla *spending review*, sulla revisione della spesa del nostro Stato.

Il settore principale dove dovrà esserci revisione della spesa è quello sanitario. Recenti inchieste ci fanno pensare che gli interventi di risparmio e di revisione sulla spesa sanitaria non riguardano solo le famose Regioni che hanno un disavanzo, che sono commissariate, che non riescono ad entrare in un ciclo virtuoso di funzionamento della sanità pubblica ma anche altre Regioni, quelle più virtuose, che probabilmente, inserite in un conte-

sto economico più sviluppato e più ricco, riescono anche a supportare la spesa sanitaria.

È però chiaro che in tutto il settore della spesa pubblica, soprattutto nell'ambito sanitario, quello che è stato fino a ieri non potrà essere in futuro. Ne siamo pienamente convinti, e bisogna intervenire oggi. Mi auguro che questo sia il primo modello di revisione della spesa. Mi auguro che gli allarmi lanciati dalla Corte dei conti su quanto accade in Italia in termini di corruzione ed evasione vadano comunque messi in evidenza e rappresentati da questo Governo, e che si continui a lavorare sulla revisione della spesa: o si interviene in maniera radicale e veloce o il rischio è di non poter salvare più il salvabile.

I tempi sono cambiati: riparare, reintervenire, ricoprire sempre tutto e tutti non è più possibile. Bisogna tagliare la spesa pubblica, far ripartire l'economia, intervenire su quel corpo dello Stato che più che una risorsa per tanti anni è stato un impedimento allo sviluppo economico, sociale ed occupazionale della Nazione.

Con questi presupposti, e convinti di poter supportare un momento particolare della nostra storia, intervenuto per le lacune e le deficienze della politica, voteremo a favore di questo provvedimento. (*Applausi dal Gruppo Per il Terzo Polo:ApI-FLI. Congratulazioni*).

SERRA (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERRA (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*). Signora Presidente, signori del Governo, il nostro Gruppo voterà convintamente a favore del provvedimento perché condivide l'azione dell'Esecutivo sul fronte della revisione della spesa.

Il provvedimento, d'altronde, è solo l'ultimo delle numerose iniziative messe in campo dal Governo. Ho sentito alcuni colleghi che mi hanno preceduto e, senza alcuna venatura polemica, non posso non rilevare come sia sbagliato parlare di provvedimenti inopportuni. Ma non lo si sapeva che questo Governo dovesse adottare provvedimenti impopolari quanto necessari? Ho sentito parlare di provvedimenti sbagliati e ho fatto una riflessione: ma negli ultimi 15 anni i Governi che si sono succeduti non potevano prendere provvedimenti giusti? E non li hanno presi, perché altrimenti non saremmo potuti e dovuti ricorrere al Governo tecnico.

Il nostro Gruppo vede in positivo, per esempio, il fatto che il risparmio per lo Stato sarà di 26 miliardi di euro e scongiurerà il temuto aumento dell'IVA di due punti percentuali per circa un anno. Consentirà di estendere la clausola di salvaguardia in materia pensionistica del salva Italia ad altri 55.000 soggetti. Ne trarranno vantaggio anche le zone danneggiate dal recente sisma per le quali saranno stanziati nuovi fondi.

Non ci sono dubbi. L'Italia presenta gravi pecche nella gestione della spesa pubblica. Un dato valga per tutti: tra i Paesi dell'OCSE siamo quello

che investe meno in servizi pubblici e nel sostegno alle fasce deboli; si tratta di un'anomalia eclatante, affiancata purtroppo da molte altre. I costi di produzione dei servizi pubblici, ad esempio, sono assai superiori a quelli dei beni di consumo privati: hanno registrato in trent'anni un aggravio di spesa di 80 miliardi, che non ha portato affatto ad un miglioramento della loro qualità.

Abbiamo assistito ad un rilevante calo di spesa in settori vitali della società (passando dal 23 al 17 per cento nei finanziamenti alla scuola e dal 9 all'8 per cento nelle risorse per l'ordine pubblico e la sicurezza), mentre sono in costante aumento le spese per la sanità e la protezione sociale. È vero, signora Presidente, che il generale invecchiamento della popolazione richiede maggiori investimenti sul fronte dei servizi sanitari, ma lo è altrettanto che questo settore è gestito dalle Regioni, mentre la scuola dal Governo.

E qui desidero aprire un'altra riflessione. La riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione ha innescato disordine nel sistema istituzionale ed ha confuso terribilmente la ripartizione delle competenze tra Stato, Regioni ed autonomie. Oggi il Governo, per guidare alcuni processi fondamentali in materia di risanamento economico, è costretto ad intraprendere un faticoso braccio di ferro con le Regioni, che, dal canto loro, hanno mostrato limiti enormi nella gestione della spesa sanitaria e di altri settori fondamentali, a scapito, naturalmente, della gente, dei cittadini. Oggi – ahinoi! – solo una minima parte dei consumi collettivi rientra nella sfera decisionale del Governo, laddove la parte maggioritaria è affidata ad enti ed amministrazioni del Governo locale.

La riforma del 2001 ha valorizzato il ruolo delle Assemblee regionali, ampliando le materie di loro competenza, senza garantire, però, un disegno di riassetto complessivo. Così, mentre i Presidenti delle Regioni – impropriamente chiamati governatori – esercitano prerogative ben più ampie di quelle previste dalla Costituzione, il cosiddetto federalismo istituzionale causa un esagerato aumento della spesa pubblica, senza restituire efficienza ai cittadini ed alle imprese.

Vanno riviste le procedure che reggono i rapporti tra Stato e Regione, dai costi elefantiaci, e va limitato il potere nelle mani dei Presidenti regionali, oggi eccessivo a scapito del Parlamento nazionale; altrimenti, continueremo ad andare fuori strada, e soprattutto fuori *budget*. Si pensi solo che meno della metà dei 240 miliardi di euro gestiti in media dalle Regioni proviene dalle loro entrate: ciò significa che esse godono di un potere decisionale di gran lunga superiore alle loro possibilità economiche. Come ha sottolineato recentemente il ministro Giarda, tale discrasia non si verifica in nessun altro Paese del mondo.

Che dire poi, onorevoli colleghi, delle carenze che da anni si registrano nel lavoro all'interno delle pubbliche amministrazioni, nonché nelle politiche retributive e nell'acquisto di beni necessari per la produzione? La destinazione delle risorse in Italia è fortemente e negativamente influenzata dalla sfera politica e dagli interessi costituiti. Occorre dunque procedere speditamente ad una razionalizzazione della spesa pubblica, per libe-

rarsi da inefficienze croniche e sprechi esagerati, e reperire nuove risorse da destinare alla crescita. Solo così potremo raggiungere un duplice obiettivo: risanare la finanza pubblica e ammodernare lo Stato, attraverso il rilancio dell'economia e dell'occupazione. Nessun'altra strada è percorribile: il debito pubblico ed i vincoli derivanti dalla partecipazione all'Unione europea impediscono di alleggerire la pressione fiscale senza passare per un drastico ridimensionamento della spesa pubblica. Da qui viene il voto favorevole che oggi il nostro Gruppo pronuncerà sulla cosiddetta *spending review*.

Consentitemi di ricordare qualche altro dato: secondo l'ISTAT, la spesa della pubblica amministrazione per l'anno 2010-2011 si attesta a 793 miliardi. Oltre la metà di questa cifra corrisponde a capitoli intoccabili (a cominciare dalle pensioni); così, a conti fatti, solo 300 miliardi di euro sono soggetti a tagli e ridimensionamenti. Di questi 300 miliardi di euro, però, appena un terzo rientra nella disponibilità dello Stato: il resto giace nelle casse delle amministrazioni decentrate. I cittadini *in primis* ne sono consapevoli, come dimostrano le oltre 130.000 segnalazioni che hanno inviato al Parlamento nelle ultime settimane per denunciare sprechi e inefficienze. Singoli cittadini e associazioni hanno scritto individuando, spesso in modo puntuale ed esaustivo, i disservizi nell'azione delle pubbliche amministrazioni. Essi saranno disposti a seguirci nell'opera di rigore e sistemazione dei conti pubblici solo se percepiranno che i sacrifici imposti sono equi e proporzionati.

Si inizi allora con l'armonizzare i servizi offerti al cittadino, a livello centrale e a livello locale, razionalizzando la distribuzione del personale e concentrando gli uffici periferici. Abbiamo troppi enti e società pubbliche. Approviamo in modo particolare la scelta del Governo di individuare responsabili unici e centrali per l'acquisto di beni e servizi e, altresì, la scelta di procedere ad una ricognizione degli immobili pubblici e alla riduzione di consulenze a persone e società.

I processi di ristrutturazione della spesa, pur complicati, costosi e difficili da digerire, sono irrinunciabili. Lo spartiacque è chiaro: c'è chi si illude di sopravvivere difendendo sprechi e corporazioni e chi sceglie la serietà, anche a costo di perdere consensi. Sono anni che sentiamo il ritornello sullo scandalo degli sprechi e della burocrazia inutile; oggi abbiamo l'occasione di iniziare a porvi rimedio, e per questo il nostro Gruppo, ancora una volta, sosterrà con decisione le scelte del Governo, scelte tanto impopolari quanto utili al Paese e al suo futuro. (*Applausi dal Gruppo UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI. Congratulazioni*).

GARAVAGLIA Massimo (*LNP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVAGLIA Massimo (*LNP*). Signora Presidente, la Lega voterà contro questo doppio provvedimento, per tutta una serie di ragioni che an-

diamo a spiegare. Sicuramente un dato positivo comunque c'è: viene rinviato l'aumento dell'IVA. Come si ottiene questo buon risultato? Con una serie di tagli lineari che neanche Tremonti si sarebbe mai sognato di fare. Questo lo dico giusto per premessa.

Venendo poi ai saldi della manovra, si è parlato tanto di taglio di spesa, di *spending review* eccetera, peccato che non ci siano un vero taglio di spesa e una vera *spending review*. Certo, la spesa si riduce, ma rispetto ad una spesa prevista in aumento di 10 miliardi di euro. Se riduco di quattro una spesa prevista in aumento di dieci, a casa mia l'aumento è di sei; quindi, non c'è una vera riduzione di spesa: la spesa aumenta un po' meno.

Faccio un altro esempio sul punto. Si è parlato tantissimo di tagli al pubblico impiego, e addirittura ci sono alcuni sindacati che vogliono fare sciopero; ebbene, questa manovra sul pubblico impiego non va a tagliare, ma ad aumentare la spesa di 100 milioni nel triennio. Quindi, che taglio c'è? Lasciamo a casa la gente e inoltre spendiamo di più. Questa è l'ennesima dimostrazione di come la riforma del ministro Fornero sia profondamente sbagliata. C'è forse una vera *spending review*? No, perché abbiamo detto che ci sono tagli lineari e, in più, ci sono appostazioni di nuove spese. Per esempio, spicca la spesa di 500 milioni di euro per l'emergenza Nord Africa. Vi sembra possibile che dobbiamo andare a spendere 500 milioni di euro – mezzo miliardo – per l'emergenza Nord Africa, quando non c'è un euro in tutta questa manovra finanziaria – perché, di fatto, è l'ennesima finanziaria che facciamo – per sostenere le nostre piccole e medie imprese? Non c'è un euro per l'economia reale. Piccole e medie imprese che chiudono per tasse o, se non chiudono per tasse, devono andare via: in Carinzia, in Slovenia, in Francia, in Svizzera; ovunque dove la tassazione è più bassa. Questa, secondo noi della lega Nord, è la vera emergenza: altro che il Nord Africa. La vera emergenza oggi è sostenere le nostre famiglie e le nostre imprese. Vengono prima le nostre famiglie e prima le nostre imprese. Viene prima il Nord, per noi della Lega.

Ci direte che mancano le risorse. Certo, a parte i 500 milioni che diamo all'emergenza Nord Africa, non riusciamo a trovare le risorse per gli esodati. La Fornero (e dico «la» Fornero perché, da milanese, mi piace proprio mettere l'articolo davanti al nome) non ha voluto, a tutti i costi, e non è riuscita a mettere dentro il decreto 2.000 esodati di Finmeccanica. A parte che li voleva inserire nei 55.000 esistenti e, quindi, se aggiungeva 2.000 agli esistenti, sistemava questi e fregava altri 2.000. Quindi, era già sbagliato ciò che voleva fare, tant'è che, giustamente, anche i commissari di maggioranza non hanno portato avanti questa idea sbagliata *in toto*. Però, non si sono trovate le risorse per questi 2.000 esodati in più: non si sono trovati 38 milioni di euro. Certo che non si trovano 38 milioni di euro, quando se ne danno 30 alla ennesima operazione di finanziamento a Roma Capitale, che è un vero pozzo senza fondo. Diamo 30 milioni a Roma Capitale, ma non troviamo 38 milioni per gli esodati di Finmeccanica, che potrebbero andare tranquillamente a suonare il campanello di Alemanno e a farsi dare da lui i quattrini.

Non troviamo 38 milioni di euro, perché poi dobbiamo darne 13,8 all'Agenzia delle entrate in quanto Befera deve dare a tutti i costi un'indennità aggiuntiva a 380 dipendenti dell'Agenzia delle entrate. Certo, siccome siamo qui per tagliare la spesa, diamo i premi ai funzionari dell'Agenzia delle entrate. Questa è la *spending review* del famoso, mitico Governo Monti.

Basterebbe questo per votare contro, però purtroppo c'è molto più e molto peggio. Diamo dei soldi ai Comuni. Certo, ma li diamo per cassa, prendendoli dal fondo per i rimborsi fiscali. Quindi, questa è un'operazione di cassa che non risolve il problema. Risolve, semmai, il problema della Sicilia, che altrimenti non riuscirebbe a pagare gli stipendi.

Sicuramente il provvedimento risolve questo problema, ma non risolve il problema, vero, dei nostri enti locali che faranno, giustamente, una seria e forte battaglia contro il Patto di stabilità, dal mese di settembre in poi. Battaglia che la Lega sosterrà in tutti i modi possibili e immaginabili.

Ebbene, diamo 800 milioni di cassa, ma con che criteri li diamo? Il Governo presenta una tabellina che è da pelle d'oca. Non c'è un riferimento all'accordo della Conferenza Stato-Regioni, e il Governo si inventa una ripartizione in base alla quale, ad esempio, alla Sicilia vanno 171 milioni di euro, contro gli 83 della Lombardia e i 29 del Veneto. Veneto e Sicilia hanno gli stessi abitanti: al Veneto diamo 29 milioni, alla Sicilia 171.

Ma facciamo il conto *pro capite*, che è più bello. Ai veneti vanno 5,88 euro *pro capite* (diciamo 6 euro *pro capite*), contro i 50 euro *pro capite* dei sardi (da 6 euro a 50 euro *pro capite* c'è una bella differenza), contro i 26 del Molise e i 27 della Basilicata. Dov'è l'equità di questa operazione? Dov'è la giustizia di questa operazione? Perché dobbiamo dare a qualcuno 40 euro o 30 euro *pro capite*, tutti rigorosamente in Meridione, e ai veneti diamo 6 euro e ai lombardi 8 euro *pro capite*? Perché fate questa ennesima ingiustizia? Motivazioni non ce ne sono.

Abbiamo sentito parlare prima qualche collega di un federalismo che non funziona. Certo che non funziona! Finché andremo avanti a ripartire le risorse così, non funzionerà mai. Finché si danno più risorse a chi più spreca, il federalismo non funzionerà mai, e non troveremo mai il bandolo della matassa. Quindi, caro Governo, purtroppo siamo di fronte all'ennesima occasione persa, all'ennesima occasione mancata di iniziare almeno un percorso di sistemazione dei conti pubblici.

Per fortuna, una misura positiva nel provvedimento c'è, ma non basta, chiaramente, per votare a favore. Si tratta dell'anticipo dei costi *standard* nella sanità al 1° gennaio dell'anno venturo. Quindi, dall'anno venturo nella sanità si dovrà iniziare – forse – un percorso di razionalizzazione della spesa. Ebbene, questa cosa positiva c'è grazie ad un emendamento della Lega Nord. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

MORANDO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO (*PD*). Signora Presidente, il voto del Partito Democratico sarà favorevole, innanzitutto perché noi vogliamo rafforzare il Governo Monti nella sua iniziativa in Europa e nel mondo, per affrontare la più lunga fase di difficoltà economiche dalla grande depressione del 1929 ad oggi.

Ogni giorno abbiamo importanti conferme della ritrovata credibilità del Paese nel difficile confronto in corso nella dimensione globale ed europea. Abbiamo potuto apprezzare i risultati del Vertice di fine giugno, ma sappiamo che le settimane e i mesi che ci stanno di fronte sono decisivi per tradurre quei risultati effettivamente in atto. Mi riferisco, in primo luogo, all'unione finanziaria, con un sistema di vigilanza e di regolazione sul sistema bancario in capo alla Banca centrale europea, come premessa per un sistema europeo di intervento diretto sulle crisi bancarie, non intermediato, cioè, dal bilancio del rispettivo Stato. A sua volta, questa è la condizione per avere finalmente una garanzia europea sui depositi.

Mi riferisco, inoltre, all'effettiva trasformazione del Meccanismo europeo di stabilità in un soggetto in grado di piegare la speculazione quando essa attacca i titoli di uno Stato che rispetta pienamente le regole fissate dal Patto di stabilità, dai Trattati e dalla sua Costituzione, e perciò non si merita differenziali troppo grandi nei rendimenti richiesti per finanziare il suo debito.

Infine, mi riferisco alle nuove misure di sostegno alla crescita, tra le quali spiccano quei *project bond* che, quasi irrilevanti (diciamo le cose come stanno), sotto il profilo quantitativo, hanno invece un enorme rilievo politico qualitativo, perché aprono finalmente la porta che introduce nel mondo dei titoli di debito emessi sul merito di credito dell'euroarea, in quanto tale, e non su quello dei singoli Stati.

Tutto ciò è stato convenuto a giugno, ma quasi nulla di tutto ciò potrà diventare operativo – altro che elezioni anticipate – se il Governo Monti, che ha avuto un grande ruolo per giungere a quegli accordi, non fosse messo in grado di svolgerne adesso uno altrettanto grande e, per certi aspetti, più difficile per la loro attuazione. (*Applausi dal Gruppo PD*). Ecco, in primo luogo, il senso della nostra fiducia.

Il nostro voto, però, sarà favorevole anche per ragioni che hanno più direttamente a che fare con i due decreti al nostro esame. Per l'essenziale, queste ragioni sono due. La prima nasce dalla conferma dei caratteri e degli obiettivi di fondo del complesso degli interventi di politica economica e fiscale realizzati dal Governo Monti tra dicembre e oggi. La seconda nasce invece dal nostro convinto apprezzamento – non c'è contraddizione tra queste due cose, come cercherò di dire – per una chiara correzione che il Governo ha voluto introdurre con questi due decreti nella composizione della manovra e non nella sua entità, cioè nel rapporto tra il contributo fornito alla manovra stessa dagli aumenti di pressione fiscale rispetto a quello fornito dai risparmi di spesa.

Sulla prima ragione, basteranno poche parole. Il ciclo economico sta peggiorando e la recessione sarà più duratura e più profonda – purtroppo – di quanto fosse previsto nell'ottobre-novembre scorso. La maggiore caduta del prodotto produrrà minori entrate e, in qualche misura (pensiamo, per esempio, alla spesa per ammortizzatori sociali), produrrà maggiori spese. Perché, allora, il Governo conferma gli obiettivi della manovra di dicembre? Perché non usa i due decreti al nostro esame per effettuare una manovra di ulteriore correzione ad integrazione della correzione dei saldi già operata dalla manovra di dicembre? La risposta è semplice: perché sia il *fiscal compact* sia il nuovo Patto di stabilità e crescita sia, colleghi, il nuovo articolo 81 della Costituzione obbligano a definire obiettivi in termini strutturali, cioè al netto degli effetti sul bilancio pubblico del ciclo economico.

Di qui, l'adesione ai due decreti che nasce da una conferma. Avevamo ragione noi quando abbiamo sostenuto che le nuove regole lasciavano spazio – in un quadro orientato alla stabilizzazione – a politiche anticicliche. Ammesso che ciò sia utile a lenire le nostre preoccupazioni (forse in qualche caso lo è), possiamo quindi concludere che, in buona sostanza, contrariamente a quello che avevano detto quelli che avevano torto, cioè che già bisognava recitare il *de profundis* per le politiche anticicliche, noi oggi abbiamo la prova provata (che nasce dal fatto che l'obiettivo viene confermato, malgrado il peggioramento del ciclo induca un effetto negativo sul bilancio) che Keynes – lo dico un po' scherzosamente – «è vivo e lotta insieme a noi». Non è vero che ci siamo preclusi la strada per politiche anticicliche.

La seconda ragione di consenso, invece, nasce dal fatto che, con questi due decreti, il Governo si dimostra sensibile alla principale (e – fate-melo dire, colleghi del Governo – più fondata) delle critiche che sono state rivolte alla sua politica fiscale: «Va bene la stabilizzazione» – potremmo riassumere così questa critica – «ma imponete troppe tasse per realizzare questa stabilizzazione e realizzate troppo pochi risparmi di spesa».

Forse a dicembre non si poteva fare diversamente. E infatti non si è fatto diversamente. Ma ora che si profilava lo spettro dell'aumento dell'IVA sui consumi che languono, ora si veniva materializzando il rischio (questo è il nucleo fondamentale del provvedimento in termini di politica economica e fiscale che stiamo discutendo) di trasformare, con una ulteriore stangata fiscale, la dura recessione in una vera e propria depressione di lungo periodo. Questo perché, in presenza di un elevato livello di spesa pubblica e di un elevato livello di pressione fiscale, è vero che qualsiasi manovra di correzione (e noi dobbiamo fare una manovra di correzione per le ragioni che sappiamo) ha un effetto recessivo, ma quello indotto da una manovra prevalentemente concentrata sull'aumento della pressione fiscale è certamente più grande rispetto ad una manovra concentrata sulla riduzione della spesa, perché (siccome si concentrano sul lavoro e sull'impresa, cioè sui produttori) in Italia le tasse distorcono direttamente l'attività produttiva, mentre una troppo grande quota della spesa pubblica è in-

vece improduttiva. È per questo che la manovra tutta concentrata sul versante delle tasse ha un effetto recessivo superiore rispetto alle manovre organizzate dal lato della spesa. Non è questione di teoria economica; è questione di considerazione sopra la reale natura del sistema produttivo italiano, del sistema fiscale italiano e dei suoi effetti distorcenti.

Bisognava agire. E bisognava agire subito, non a ridosso del 1° ottobre, perché nell'economia contemporanea – anche in quella antica – contano le aspettative; e le aspettative di una stangata fiscale inducono comportamenti economici negativi. Il Governo ha agito e ha corretto significativamente la sua manovra. A regime, minori spese per 10 miliardi di euro coprono un'equivalente riduzione della pressione fiscale. Deve essere il primo di una serie di passi nella direzione giusta, e i prossimi dovranno riguardare l'alleviamento del peso fiscale sui produttori, sui lavoratori e sull'impresa, che pagano troppo in rapporto a ciò che ricevono.

La riduzione della spesa è ancora troppo dipendente da tagli lineari? Sì e no. Sì, se il complesso delle amministrazioni non agirà nei prossimi mesi, sfidando il Governo ad una localizzazione più selettiva degli obiettivi di risparmio: così che alla fine non resterà che il ricorso alla mannaia del taglio lineare, che ai migliori taglia la testa e ai peggiori il dito mignolo. No, se tutti raccogliamo la sfida di una vera revisione della spesa: bilancio a base zero, valutazione di tutto e di tutti, comparazione dei costi e dei risultati, obiettivi figli di questa comparazione, premi e penalizzazioni.

È un processo che aveva avviato il ministro Tommaso Padoa-Schioppa. Poi, non solo per responsabilità, anche se per prevalente responsabilità, del Governo di centrodestra, è venuta una colpevole fase di inazione. E le dichiarazioni di voto dei partiti che oggi qui abbiamo ascoltato, che avevano appoggiato in origine il Governo e oggi, proprio a causa di questo provvedimento, non l'appoggiano più e quindi voteranno in modo contrario o si asterranno dal voto sono la dimostrazione che, dopo quel tentativo di Padoa-Schioppa, c'è stata una potentissima reazione dei portatori di interessi incistati su una spesa pubblica troppo grande in rapporto ai risultati che consegue.

Presidenza del presidente SCHIFANI (ore 10,31)

(*Segue MORANDO*). È stato il Senato della Repubblica, nel settembre scorso, prima della formazione del Governo Monti, attraverso emendamenti presentati da noi e accolti dal Governo di centrodestra, a riprendere la strada che aveva percorso il povero ministro Tommaso Padoa-Schioppa.

Oggi sono convinto che se il Governo Monti farà ora bene la sua parte, nella concreta gestione di queste norme e di quelle convergenti – ha ragione il senatore Massimo Garavaglia e sono assolutamente d'ac-

cordo – sul federalismo fiscale, chi verrà dopo la primavera del 2013 non vorrà, e se vorrà non potrà, tornare al vecchio vizio della spesa facile vanamente inseguita dalle tasse che aumentano. (*Applausi dal Gruppo PD*).

AZZOLLINI (*PdL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI (*PdL*). Signor Presidente, colleghi, è chiaro che questo provvedimento aveva due obiettivi fondamentali. Il primo era l'avvio della *spending review* ma, prima ancora, c'era un altro obiettivo: evitare che in autunno potesse scattare l'aumento di due punti dell'IVA che, nella situazione di recessione in cui ci troviamo, avrebbe potuto scatenare effetti di gran lunga peggiori.

In sostanza si è trattato di un provvedimento che è stato manovra e insieme avvio di un processo più profondo di razionalizzazione della spesa pubblica, che dovrebbe dare risultati nel medio periodo.

Analizziamo innanzitutto tale questione. È certo che il provvedimento finalmente si pone il problema di non avviare tagli lineari come unica possibilità di riduzione della spesa pubblica. Tale pericolo in questo testo non è completamente eliminato, dobbiamo dirci il vero. Qualcosa del genere ad un certo punto può esserci, in particolare se non ha efficacia il taglio selettivo; è del tutto evidente che il Governo ha dovuto prevedere eventualmente il taglio lineare ove non funzioni il taglio selettivo. Alcune misure sono state effettivamente delineate in questo provvedimento, misure che vanno nel senso di individuare i centri di spesa che hanno un rapporto costo-efficienza totalmente disallineato, nel senso che costano molto per un servizio ai cittadini o per un servizio pubblico non efficiente.

Non c'è dubbio che qualcosa del genere riguarda, per esempio, la questione della razionalizzazione di una serie di società pubbliche dello Stato e degli enti locali. Non c'è dubbio – ripeto – che si è avviata – sottolineo: avviata – questa procedura. Speriamo che dette procedure si avviino e soprattutto siano portate a compimento.

Infatti, signor Presidente, c'è un problema interno a questo provvedimento, un problema che, a mio avviso, sta connotando continuamente la legislazione degli ultimi tempi. Una legislazione che si autocorregge ad ogni provvedimento: ci sono alcune questioni che ad ogni provvedimento vengono corrette. Non va bene. Dico al Governo che è meglio varare un provvedimento in meno, tanto – loro consentiranno la mia polemica – un opinionista in più o un opinionista in meno non danneggia il mondo, mentre un provvedimento che viene autocorretto dopo un mese può danneggiare interi strati della società.

Ricordo soltanto che, nella lunga e difficile maratona di Commissione, si richiedeva la correzione di un provvedimento che era stato approvato nella conversione del decreto sviluppo, che ancora non ha subito la sua definitiva approvazione dal Senato, e correggeva un provvedimento

del novembre 2011 che nel frattempo, nel corso del 2012, aveva subito altrettante correzioni.

Noi pensiamo che il processo di revisione della spesa debba avere alla base una chiarezza normativa che consenta il conseguimento dell'obiettivo. Per questo ho detto che è stata avviata e confidiamo che sia seguita, ma chiediamo che i procedimenti siano affermati con una legge in meno ma più chiara, piuttosto che con una legge in più ma meno chiara. Questo mi sta molto a cuore e sta a cuore al mio Gruppo.

Tuttavia, come ho detto, alcuni punti essenziali sono stati affermati. Per esempio, vedo il Ministro della difesa e devo dar atto che in un comma del provvedimento in esame vi è la concreta delineazione di un processo di razionalizzazione della spesa pubblica in quel comparto che va nella direzione giusta. Non tutti vanno nella direzione giusta, ma almeno quello sì e questo naturalmente è per noi motivo di conforto.

Senza dubbio c'è un altro aspetto, quello dell'acquisto dei beni intermedi, termine che in quest'Aula tante volte è stato ripetuto. Credo che dobbiamo essere attenti: è vero che la spesa della pubblica amministrazione ha nell'acquisto dei beni intermedi una componente in cui la inefficienza si annida in maniera consistente, ma è altrettanto vero che il problema della pubblica amministrazione è anche il complesso della spesa pubblica, un complesso che deve ridursi se riteniamo di dover subito dopo puntare alla riduzione del debito, che è uno dei compiti che questo Governo e i prossimi Governi avranno senz'altro di fronte.

In questo provvedimento – e in questo concordo totalmente con il senatore Morando, che mi ha preceduto – non è affrontato e mi auguro lo sia presto in un prossimo il problema del peso del costo del lavoro sul settore produttivo. La crescita non si dà per legge, ma la legge può fare una cosa: migliorare le condizioni fiscali del lavoro produttivo. Ricordo a tutti che con il precedente disegno di legge sul lavoro il cuneo fiscale fu appesantito per circa 1 miliardo di euro: presto dobbiamo cominciare ad invertire quella tendenza.

Dico una cosa che forse sembrerà un po' eterodossa, ma sulla quale invito già da ora a riflettere (non ho presentato emendamenti ma desidererei che il mio Gruppo lo facesse): nei due provvedimenti che vengono connessi ad un'unica fiducia sono stati caricati sul debito pubblico, immediatamente, gli oneri per la ricapitalizzazione del fondo salva-Stati (ESM) e anche quanto ci è «costata» la ricapitalizzazione di una banca, operazione necessaria ma che è pesata sul debito. Voglio indurre ad una riflessione il Governo. Ma è mai possibile che, in un Paese che sul piano dell'indebitamento, e quindi del *deficit*, ha fatto il suo dovere e sul piano dei grandi parametri richiesti dall'Unione europea è quasi migliore di tutti gli altri, o quanto meno si piazza al secondo posto, non si può tentare un'operazione che, senza dubbio, ha un costo per il debito, ma può abbattere il cuneo fiscale per dare il contributo dello Stato alla possibilità di una ripresa? È un qualcosa di concreto che un giorno o l'altro dobbiamo porci.

Lo dico in maniera più semplice. Se si sono spesi alcuni miliardi di euro finanziati attraverso emissioni di titoli dello Stato, e sapendo che tutti

i parametri dell'indebitamento sono a posto, non è possibile finanziare anche sul debito l'abbassamento del cuneo fiscale, riducendo quindi le tasse sull'imposta che colpisce il lavoro produttivo dalla parte sia dell'impresa che del lavoratore? È possibile che questo sia ipotizzabile, magari concordandolo con l'Unione europea? Se è vero che il Governo italiano ha acquisito credibilità internazionale, questa è una delle materie su cui può dimostrarlo e su cui può farsi valere in sede europea. (*Applausi dei senatori Fantetti, Ladu e Rizzotti*).

Così, a mio avviso, il risanamento delle finanze pubbliche e la crescita possono coniugarsi. Questo è quanto noi ci apprestiamo a votare.

Per questo motivo daremo un voto favorevole al provvedimento in esame, che nel contempo vediamo come un primo passo verso quella riforma ancora necessaria della spesa pubblica, nel senso della sua razionalizzazione ed ottimizzazione. Dall'altra parte è necessario qualche timido tentativo di fare la propria parte per la crescita. È chiaro che con legge non possiamo fare crescita, e lo si è dimostrato, ma con legge si può creare un qualche contesto che aiuti imprese e lavoratori di tutti i settori a ritrovare speranza, fiducia e a dare corpo a quelle attese che certamente sono una componente essenziale dell'economia.

Riteniamo pertanto questi due provvedimenti importanti e meritevoli di una convinta approvazione, ma nel contempo pensiamo che compito del Parlamento e certamente del Gruppo che mi onoro di rappresentare sia di mettere anche qui, da subito, dei germogli per il riavvio della ripresa del nostro Paese. (*Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni*).

PINZGER (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

PINZGER (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*). Signor Presidente, colleghi senatori, rappresentanti del Governo, a nome della componente delle Autonomie del nostro Gruppo, ossia dei colleghi Thaler Ausserhofer, Peterlini e Fosson, mi permetto di illustrare le ragioni che ci vedono costretti a non esprimere la fiducia a questo Governo e a votare contro il provvedimento in esame.

L'Alto-Adige Sudtirolo e la Valle d'Aosta hanno sempre mantenuto i propri impegni ai fini del risanamento del bilancio dello Stato. Abbiamo sempre mostrato al Governo la nostra disponibilità a concorrere al risanamento dei conti pubblici, ma abbiamo anche sempre ribadito con forza la necessità, anche costituzionale, che ciò venga fatto nel rispetto dei nostri Statuti.

Con grande dispiacere abbiamo, invece, dovuto constatare che questo Governo ha ripetutamente violato con una serie di provvedimenti, e da ultimo anche con il decreto sulla *spending review*, le prerogative delle nostre autonomie speciali, imponendo tagli sproporzionati senza cercare la

necessaria intesa, ribadita da ultimo nel patto finanziario siglato nel 2009 e conosciuto come l'Accordo di Milano.

Non si capisce la ragione per un tale atteggiamento. Diversamente da altre realtà, del pari privilegiate da una speciale autonomia, la nostra Provincia è un modello di ottima amministrazione poiché offre ai cittadini dei servizi efficienti e funzionanti. Pretendiamo che ciò sia tenuto nella giusta considerazione!

Entrando nel merito del provvedimento in esame, esso è da ritenersi incostituzionale per i motivi sopra citati che ripeto brevemente: tagli unilaterali senza l'intesa con la nostra Provincia e, dunque, in violazione con quanto previsto dalla Carta fondamentale italiana.

Per limitare quanto possibile il danno avevamo presentato una norma di salvaguardia in merito alla compatibilità della legge da convertire con lo Statuto e le norme di attuazione. Purtroppo, essa è stata accolta in una versione depotenziata e ciò ci rincresce assai.

Concludo, signor Presidente, ribadendo che, per le ragioni sopra elencate, il nostro sarà un voto contrario non solo rispetto al merito ma, soprattutto, al metodo adottato da un Governo nei confronti del quale originariamente avevamo assunto una posizione aperta, certi che avrebbe operato nel rispetto non solo delle autonomie, ma soprattutto delle minoranze. Purtroppo, siamo stati smentiti dai fatti! (*Applausi dei senatori Fosson e Peterlini. Congratulazioni.*)

BIANCHI (*PdL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

BIANCHI (*PdL*). Signor Presidente, è con disagio che annuncio il voto in dissenso dal mio Gruppo.

Per motivi di tempo accennerò ai punti critici su cui il Governo ha dimostrato una assoluta mancanza di sensibilità e di confronto.

Gli esodati. Speravamo che alla fine il numero esiguo dei salvaguardati potesse crescere. Così non è stato. Ci è stato detto che non c'erano risorse per questi lavoratori rimasti senza lavoro e senza pensione, salvo scoprire che erano stati trovati 4 miliardi di euro da destinare al Monte dei Paschi di Siena: 4 miliardi di euro che si trasformeranno in debito pubblico; 4 miliardi di euro che potevano essere usati per il sistema sanitario, per la sanità, un altro settore che presenta grandi criticità e che comprende l'assistenza, le farmacie, l'industria farmaceutica. Vorrei peraltro ricordare che l'industria farmaceutica nel nostro Paese garantisce un'occupazione a circa 65.000 persone.

Dulcis in fundo, la delicata questione del taglio delle Province. Doveva essere discussa in maniera seria in Commissione affari costituzionali. Così non è stato. Si è scelto di discutere questo provvedimento in un decreto-legge di finanza pubblica sottoposto, tra l'altro, a necessari tempi brevi.

Dunque, provvedimenti costituzionali trasformati in ragionierismi, rispetto ai quali, tra l'altro, il Governo ha fatto muro. Come ha fatto muro sugli emendamenti di buonsenso presentati che prendevano in considerazione delle realtà locali critiche che vanno dalle Regioni, dell'obiettivo convergenza alle Province ad alta densità mafiosa.

In questa vicenda, in maniera sorprendente, mi sento di poter paragonare il presidente Monti alla figura del cardinale Richelieu, un alto porporato ai vertici delle istituzioni monarchiche francesi che, per la ragion di Stato, era disposto a qualsiasi cosa, che non assistette ai funerali della madre e compì i più efferati delitti fingendo che fossero opera del Re.

Alla stessa stregua il Governo Monti, nella vicenda della *spending review*, pur di raggiungere dei meri indicatori contabili e condizionando la maggioranza attraverso la fiducia al provvedimento, è pronto a sacrificare i nostri territori declinando ogni possibile apertura finalizzata ad attenuare gli effetti negativi del decreto-legge.

Vorrei far notare che cancellando alcune Province non si cancella soltanto la parte politica: si cancellano anche le prefetture...

PRESIDENTE. La prego di concludere, senatrice Bianchi.

BIANCHI (*PdL*). ...e le questure, si cancellano i comandi provinciali dei Carabinieri, della Guardia di finanza, dei Vigili del fuoco, le agenzie delle entrate, il PRA, le Camere di commercio, gli uffici provinciali di INPS, ACI, di ordini e collegi professionali. Si cancellano, insomma, dei diritti dei cittadini, ed è per questo che voterò no a questa fiducia. (*Applausi del senatore Bevilacqua*).

PRESIDENTE. Colleghi, altri senatori hanno chiesto di intervenire in dissenso dal Gruppo, per cui da questo momento concederò due minuti perentori, alla scadenza dei quali verrà tolto l'audio. Lo dico perché, dovendo disciplinare i tempi, ognuno sappia regolarsi.

BOLDRINI (*PdL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

BOLDRINI (*PdL*). Signor Presidente, sarò molto breve. Il voto in dissenso dal Gruppo di appartenenza è così motivato: sono il presidente del Partito Pensionati dell'onorevole Carlo Fatuzzo (queste sono le persone che rappresentiamo); la nostra categoria, assieme ai lavoratori pubblici e privati, è stata pesantemente penalizzata dalle scelte del Governo, che le ha imposto sacrifici troppo onerosi nel decreto salva Italia e nel provvedimento oggi al nostro esame.

Basti pensare al pasticcio «esodati» non ancora risolto, rispetto al quale sono stati forniti dati che non rispondono a verità: inizialmente si è parlato di 65.000 persone e poi di altre 55.000 persone, ma questi nu-

meri non sono esatti. Infatti, in previsione di cinque o sei anni, sono almeno cinque volte tanto!

Segnalo anche il non riconoscimento dell'aumento ISTAT a pensionati e sordomuti. Quando si arriva a tanto, vuol dire che si è già raschiato il fondo del barile.

Per me, votare la fiducia significherebbe tradire la fiducia di quei pensionati che non riescono più ad arrivare a fine mese: purtroppo sono parecchi milioni, il 30 per cento del totale, che con 400 o 500 euro non riescono più a sopravvivere!

Io, qui al Senato, signori colleghi, vorrei rappresentare queste persone. (*Applausi dei senatori Allegrini e Sibilia*).

CARUSO (*PdL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola, per due minuti.

CARUSO (*PdL*). Signor Presidente, il mio intervento era stato predisposto per durare qualche minuto di più. Le chiedo, pertanto, di poterne allegare il testo scritto dopo che sarà esaurito il tempo a mia disposizione.

PRESIDENTE. Senz'altro.

CARUSO (*PdL*). Per più di una volta mi sono trovato a non condividere provvedimenti per i quali il Governo ha scelto la via di un'approvazione, sia purché sia, attraverso il ricorso al voto di fiducia.

Nel bilanciamento tra il personale disaccordo con misure proposte e adottate e la volontà di condividere la scelta del mio Gruppo al Senato, e del mio Partito, il PdL, ho fin qui sempre fatto prevalere il secondo versante.

Ho quindi sempre votato «sì» nelle varie occasioni in cui sono stato chiamato ad esprimermi sulla questione di fiducia posta dal Governo. Ma non lo farò ora, in questa occasione: assisterò al voto, ma non vi parteciperò.

A me pare che, oltre alle riforme costituzionali (che sembrano ormai introdotte di fatto), quella del monocameralismo ad azione alternata e quella della legislazione d'urgenza a carattere permanente per mezzo di decreti firmati in ogni caso dal Capo dello Stato, si sia altresì affermata una modalità di trattazione degli affari, in Senato, che, in occasione del disegno di legge per la cosiddetta *spending review*, credo abbia superato quel limite, già messo a dura prova da precedenti provvedimenti (mi riferisco alle cosiddette liberalizzazioni, solo per fare un esempio), oltre il quale non è consentito e non è dignitoso avventurarsi.

L'accorpamento del processo di conversione di due decreti-legge, di corpora (anche fisica) consistenza, rappresenta poi un'inedita novità legislativa, un vero capolavoro di innovazione, anche in termini regolamentari (mi riferisco alla pertinenza degli argomenti in sede di conversione di de-

creti-legge e alla lettera del Capo dello Stato sul punto, all'indomani della nota sentenza costituzionale). Non so tuttavia se vi sia tanto da complimentarsi con se stessi per questo.

In ogni caso, le sorti di ogni decisione, anche le più minute, ma non per questo di men che serio contenuto, sono affidate in prima battuta al Governo e ai burocrati dei quali questo si avvale e, in seconda battuta, ad un numero ristretto di colleghi. (*Il microfono si disattiva automaticamente*).

PRESIDENTE. Senatore Caruso, la prego di concludere il suo intervento.

CARUSO (*PdL*). Si determina l'esclusione forzata dei più, non solo da qualsiasi decisione, ma anche da qualsiasi possibilità di ragionamento.

Sono convinto di dover dire che la Commissione bilancio e i colleghi che hanno preso parte ai relativi lavori, anche in questa occasione, hanno condotto gli stessi in maniera perfettamente adeguata, anche in relazione alle indicazioni ad essi senz'altro fornite da chi ha l'alto compito di organizzare i lavori.

Il mio intervento prosegue e quindi, signor Presidente, chiedo di allegarlo al Resoconto della seduta.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

D'ALÌ (*PdL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

D'ALÌ (*PdL*). Signor Presidente, anche in riferimento alle valutazioni espresse dal senatore Azzollini nella sua dichiarazione di voto, ritengo che i motivi di perplessità sul provvedimento in esame siano maggiori di quelli di opportunità. Pertanto, non voterò contro la questione di fiducia, ma non parteciperò al voto. In particolare, credo che le modifiche apportate in Commissione, oltre alle premesse del Governo, rispondano ad istanze provenienti dalla sinistra per salvaguardare alcuni enti di suo consueto e tradizionale riferimento, soprattutto nel campo dei beni culturali. (*Applausi dal Gruppo PdL. Commenti dal Gruppo PD*).

NESSA (*PdL*). Lasciatelo parlare!

D'ALÌ (*PdL*). Il paventato riordino delle Province secondo criteri, sì, assolutamente tecnici, ma ragionieristici e agrimensori susciterà un profondo contenzioso su tutto il territorio nazionale.

Per fortuna la Commissione ha cercato di edulcorare questo provvedimento così *tranchant* e così inopinatamente fuori dal mandato conferito da questo Parlamento all'attuale Governo, che prevedeva la possibilità di

trattare la materia economica in termini di mera riduzione della spesa e non di aggravio della stessa a carico dei cittadini. Noi dobbiamo infatti guardare, sì, al bilancio dello Stato, ma anche ai cittadini cui stiamo chiedendo immensi sacrifici per sostenere tale bilancio.

È un provvedimento assolutamente incongruente, fuori dalle competenze e avulso, tra l'altro, da un progetto di rivisitazione complessiva delle autonomie di governo sul territorio che dovrebbe essere invece oggetto di approfondita riflessione e analisi, anche costituzionale, da parte di questo Parlamento. Per queste ragioni, non parteciperò al voto. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

GRAMAZIO (*PdL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

GRAMAZIO (*PdL*). Signor Presidente, per la prima volta mi trovo a votare in dissenso dal Gruppo parlamentare al quale mi onoro di appartenere. Non voterò a favore della fiducia al Governo perché i tagli eccessivi sulla sanità ancora una volta colpiscono la Regione Lazio, così come colpiscono tutte le Regioni che sono obbligate al rientro dal *deficit* della spesa sanitaria.

Proprio per questo motivo, signor Presidente, anche la presidente della Regione Lazio Polverini, nella sua ultima dichiarazione, ha detto che ricorrerà alla Corte costituzionale contro questo decreto.

Voglio solo ricordare, nel poco tempo a mia disposizione, la grave crisi dell'ospedale Gemelli, l'ospedale del Papa, della fondazione Santa Lucia e dell'ospedale Cristo Re, che si salva solo grazie all'intervento di privati. Voglio ricordare lo stato di emergenza del settore sanitario nel Lazio e il taglio dei posti letto già avvenuto: una crisi che colpirà ancora di più il Lazio con un ulteriore taglio di altri 600 posti letto. (*Commenti della senatrice Mongiello*).

Ciò impone a un parlamentare eletto in questa Regione di non votare a favore di questo provvedimento proprio per non avallare ciò che sta accadendo in tutte le strutture ospedaliere della nostra Regione, dove, a causa del blocco del *turnover*, manca il personale medico, manca il personale sanitario, mancano le strutture e mancano i mezzi per l'acquisizione di nuove strutture all'interno della Regione.

Questi sono i motivi per i quali, signor Presidente e signori del Governo, oggi non intendo votare la fiducia al Governo, dato che impone altri tagli e sacrifici ai cittadini del Lazio e alla loro Regione.

GIOVANARDI (*PdL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo. (*Commenti dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

GIOVANARDI (*PdL*). Signor Presidente, come ha spiegato bene il presidente Azzollini, è piuttosto difficile seguire i provvedimenti relativi alle zone terremotate, e mi riferisco specificatamente al provvedimento al nostro esame. Il terremoto, infatti, ha provocato 13 miliardi di danni e relativamente a tale questione oggi la Camera ha approvato un provvedimento che allarga ad altre 180.000 persone i benefici dell'intervento dello Stato.

Fra poco, esamineremo in Senato un decreto-legge che si occupa specificatamente del terremoto, mentre nel provvedimento che stiamo per votare è stata inserita una disposizione piuttosto oscura, che destina alle banche 6 miliardi di euro che servirebbero per erogare mutui, e sulla quale da due giorni cerco di avere una relazione tecnica. Spero che qualcuno, nel pomeriggio, quando si parlerà di terremoto, ci rassicuri sul tipo di intervento che verrà fatto organicamente per quanti hanno avuto case e imprese distrutte e ci spieghi come verrà tradotto in realtà quella oscura disposizione.

Per tale motivo non parteciperò al voto sulla questione di fiducia, mentre mi riservo di intervenire nuovamente sulla questione nel pomeriggio.

SALTAMARTINI (*PdL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

SALTAMARTINI (*PdL*). Signor Presidente, il Governo si è impegnato più volte in quest'Aula, con provvedimenti e ordini del giorno, ad intervenire sul «terremoto bianco» causato dalla neve nelle Province e nei Comuni dell'Italia centrale. Io, Presidente, non voglio chiudere quella trattativa, ma è importante che sia chiaro che la Repubblica è formata non solo dallo Stato, ma anche dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni di questo Paese. Quindi, bisogna occuparsi anche dei problemi dei Comuni che si trovano in dissesto. (*Applausi dal Gruppo LNP e dei senatori Peterlini e Magistrelli*).

Vorrei richiamare il ministro Giarda e i componenti del Governo, per cortesia, perché questo è il Parlamento della Repubblica.

Vorrei che fosse chiaro un elemento fondamentale: i Comuni hanno pagato la Protezione civile per soccorrere le popolazioni che si sono trovate per 20 giorni sotto una coltre di tre metri di neve, ma queste spese sono dello Stato, sulla base degli articoli 114 e 117 della Costituzione della Repubblica. Credo pertanto debba essere fatta un'analisi più approfondita di queste spese. Non metto in discussione l'impianto generale della *spending review*, ma la Repubblica è formata dai Comuni, dalle Province, dalle Regioni e dallo Stato. E questo è il Parlamento della Repubblica! (*Applausi dal Gruppo LNP e dei senatori Peterlini, Sbarbati e Magistrelli*).

PERA (*PdL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

PERA (*PdL*). Signor Presidente, per le ragioni illustrate dal collega Caruso e, in particolare, quelle relative ai risvolti costituzionali di questo decreto-legge e ad aspetti regolamentari concernenti la sua approvazione, che non ho assolutamente modo di illustrare, anch'io mi astengo dal votare la fiducia a questo Governo sul provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Comunico che è stata presentata la proposta di coordinamento C1, che invito il relatore ad illustrare.

PICHETTO FRATIN, *relatore sul disegno di legge n. 3396*. Signor Presidente, do per illustrata la proposta di coordinamento C1, che è in distribuzione.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di coordinamento C1, presentata dai relatori.

È approvata.

Procediamo dunque alla votazione.

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Indico la votazione dell'emendamento 1.900 (testo corretto), interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 3396, di conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, sulla cui approvazione il Governo ha posto la questione di fiducia.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello.

(È estratto a sorte il nome della senatrice Germontani).

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dalla senatrice Germontani.

STRADIOTTO, *segretario, fa l'appello.*

(Nel corso delle operazioni di voto assume la Presidenza il vice presidente CHITI - ore 11,05 -).

Rispondono sì i senatori:

Adamo, Adragna, Agostini, Alberti Casellati, Alicata, Allegrini, Amati, Amoruso, Andria, Antezza, Armato, Asciutti, Astore, Augello, Az-zollini

Baio, Baldassarri, Baldini, Barbolini, Bassoli, Bastico, Battaglia, Be-nedetti Valentini, Berselli, Bertuzzi, Bettamio, Bianco, Bianconi, Bion-delli, Blazina, Bonfrisco, Bonino, Bornacin, Bosone, Bruno, Bubbico, Bur-garetta Aparo

Cabras, Calabrò, Caliendo, Caligiuri, Camber, Carloni, Carofiglio, Casoli, Casson, Castro, Ceccanti, Ceruti, Chiaromonte, Chiti, Chiurazzi, Cicolani, Colombo, Compagna, Conti, Cosentino, Costa, Crisafulli, Cursi, Cutrufo

D'Alia, D'Ambrosio, D'Ambrosio Lettieri, De Angelis, De Eccher, De Feo, De Lillo, De Luca Cristina, De Luca Vincenzo, De Sena, Del Vecchio, Della Monica, Della Seta, Delogu, Di Giovan Paolo, Di Stefano, Digilio, Dini, Donaggio, D'Ubaldo

Fantetti, Fasano, Fazzone, Ferrante, Filippi Marco, Finocchiaro, Fio-roni, Fistarol, Fluttero, Fontana, Franco Vittoria

Galioto, Gallo, Gallone, Galperti, Gamba, Garavaglia Mariapia, Gar-raffa, Gasparri, Gentile, Germontani, Ghedini, Ghigo, Giaretta, Giordano, Giuliano, Granaiola, Grillo, Gustavino

Ichino, Incostante

Ladu, Latorre, Latronico, Lauro, Leddi, Legnini, Lenna, Licastro Scardino, Livi Bacci, Lumia

Magistrelli, Malan, Mantica, Marcenaro, Marcucci, Marinaro, Marini, Marino Ignazio, Marino Mauro Maria, Maritati, Matteoli, Mazzaracchio, Mazzuconi, Mercatali, Milana, Milone, Molinari, Monaco, Mongiello, Morando, Morra, Morri, Mugnai, Musi, Musso

Negri, Nerozzi, Nessa

Palma, Papania, Passoni, Pastore, Pegorer, Perduca, Pertoldi, Pic-cioni, Piccone, Pichetto Fratin, Pignedoli, Pinotti, Pisanu, Pontone, Poretti, Possa, Procacci

Quagliariello

Ramponi, Ranucci, Rizzotti, Roilo, Rossi Nicola, Rossi Paolo, Ru-sconi, Russo, Rutelli

Saccomanno, Sacconi, Sanciu, Sangalli, Sanna, Santini, Saro, Sarro, Sbarbati, Scanu, Scarpa Bonazza Buora, Sciascia, Serafini Anna Maria, Serafini Giancarlo, Serra, Sircana, Soliani, Spadoni Urbani, Speciali, Stra-diotto

Tancredi, Tedesco, Tofani, Tomaselli, Tomassini, Tonini, Totaro, Treu

Valditara, Valentino, Vicari, Viceconte, Villari, Vimercati, Vita, Vitali, Vizzini
Zanda, Zanoletti, Zavoli.

Rispondono no *i senatori*:

Aderenti
Belisario, Bevilacqua, Bianchi, Boldi, Boldrini, Bricolo, Bugnano
Caforio, Cagnin, Calderoli, Carlino, Castelli
Davico, De Toni, Di Nardo, Divina, Fosson, Franco Paolo, Garavaglia
Massimo
Giambrone
Lannutti, Li Gotti
Maraventano, Mascitelli, Mazzatorta, Montani, Mura
Pardi, Pedica, Peterlini, Pinzger, Pittoni
Rizzi
Sibilia
Torri
Vaccari, Vallardi, Valli, Vedani.

Si astengono i senatori:

Butti, Gramazio, Paravia e Saltamartini.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere al computo dei voti.

(I senatori Segretari procedono al computo dei voti).

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'emendamento 1.900 (testo corretto), interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, sulla cui approvazione il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti	262
Senatori votanti	261
Maggioranza	131
Favorevoli	217
Contrari	40
Astenuti	4

Il Senato approva. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Astore*).

Restano pertanto preclusi tutti gli ordini del giorno e gli emendamenti riferiti al testo del decreto-legge n. 95. Gli ordini del giorno e gli emendamenti al decreto-legge n. 87, per la cui conversione in legge il Governo ha dichiarato di non insistere, non saranno conseguentemente posti in votazione.

Discussione del disegno di legge:

(3402) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 11,54)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3402, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore D'Alì, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

D'ALÌ, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, innanzitutto chiedo di poter depositare il testo della relazione, che indica quanto puntualmente previsto nel provvedimento in esame e che ho già svolto in sede di Commissione. Integrerò quella relazione con alcune osservazioni.

Intanto, credo di avere il dovere di informare l'Assemblea che questo decreto, che comincia ad essere un *collage* perché è integrato da disposizioni affluite attraverso il decreto sulla revisione della spesa che l'Aula ha testé approvato (senza il mio voto) oltre che attraverso il decreto sviluppo che è arrivato dalla Camera e credo sia già all'attenzione delle Commissioni, ha subito delle modifiche delle quali ritengo sia opportuno che i colleghi abbiano contezza. Cercherò di essere chiaro per quanto è possibile, dato che lo stesso Governo, in sede di Commissione, ha detto di non avere chiarissimo il quadro delle disposizioni relative all'emergenza terremoto in Emilia derivanti dall'avvitarsi dei provvedimenti che si susseguono.

Parto dall'argomento principale, signor Presidente, cioè la spesa, le risorse destinate ad un accadimento. Per la verità, dovrei partire dal ricordo dell'accadimento: il 20 e il 29 maggio in Emilia si sono susseguiti due gravissimi terremoti che hanno causato vittime, alle cui famiglie, naturalmente, va tutto il nostro cordoglio, così come alle popolazioni colpite va tutta la nostra solidarietà. Le vittime sono state 5 più 17, in tutto, quindi, oltre venti, insieme ad un elevato numero di feriti. Per fortuna non sono numeri così cospicui come quelli causati dal sisma in Abruzzo, ma certamente sono derivati danni ingenti al patrimonio economico di quelle zone, al patrimonio culturale e soprattutto al patrimonio imprenditoriale.

Detto questo, devo anche informare i colleghi che due giorni fa la Protezione civile ha presentato alla Commissione europea, come si suol dire, il conto, cioè la stima dei danni. La stima dei danni fatta dalla Protezione civile, che ritengo abbia fatto una stima corretta e non come ogni tanto si fa, per cercare di ottenere qualche lira in più, dato che l'Unione europea interviene in termini percentuali) ammonta a 13 miliardi e 200

milioni di euro. Ho il dovere di informare i colleghi sulle previsioni contenute nella disposizione del decreto già approvato dalla Camera: per l'anno 2012, il totale del combinato disposto dell'articolo 20 di copertura generica, più una serie di provvedimenti specifici inseriti nel testo dei vari articoli, per cui abbiamo dovuto fare una ricostruzione, è di 692,5 milioni di euro. Per l'anno 2013, l'intervento è di 651,4 milioni, mentre per l'anno 2014 è di 550 milioni.

Dal 2014 al 2020 c'è una riserva di quota sui fondi CIPE per gli edifici scolastici di quelle zone di un miliardo e mezzo da spendersi con una programmazione decennale.

Nel decreto sviluppo vengono reperiti altri 79 milioni dai fondi INAIL, più due milioni per il 2012 e tre milioni per il 2013 per crediti d'imposta per le imprese che assumono dipendenti, con un massimo di 200.000 euro per impresa.

Nel decreto per la revisione della spesa, che avete approvato poco fa, cari colleghi, si dice che il fondo previsto dall'articolo 2, comma 5, lettera c) si riduce da un miliardo di previsione iniziale a 550 milioni di euro. Tale riduzione è causata dall'individuazione di un massimale di 6 miliardi da attivarsi con interventi su mutui da concedersi, per cui di questo miliardo 450 milioni verranno utilizzati per un contributo su mutui da assumersi da parte delle imprese.

Questo è il quadro economico che, a mio giudizio, denuncia una palese insufficienza rispetto alle emergenze certificate ormai anche dalla Protezione civile. Nell'esame dei singoli articoli troviamo, tra l'altro, anche per effetto degli interventi della Camera, alcune singolarità che io debbo illustrare ai miei colleghi. Intanto, per quanto riguarda le previsioni di intervento stabilite all'articolo 3, la Camera ha ritenuto di doverne allargare la previsione a tutta una serie di contributi e soggetti beneficiari che non erano previsti nel testo originario del Governo. Ma lo ha fatto senza aumentare i fondi: quindi ha allargato il letto, come si suol dire, mantenendo la coperta stretta. Pertanto, la condizione è sempre quella esistente.

Al comma 6 dello stesso articolo 3 compare una previsione assai singolare che, a mio giudizio, ma non solo, credo di tutti coloro che sanno leggere italiano, configura un intervento a favore degli immobili abusivi. È pur vero che non si individuano modalità di sanatoria dal punto di vista sanzionatorio e penale, ma è anche vero che è previsto che i contributi per la ricostruzione possano andare anche in favore di immobili abusivi; anzi, di immobili – secondo il testo – totalmente abusivi, tranne quelli per i quali siano stati emessi, relativi ordini di demolizione. In realtà quindi si configura un vero e proprio condono edilizio sul parziale e in parte anche sul totalmente abusivo. Riferisco quel che leggo, non faccio commenti.

Per quanto riguarda il comma 11 dello stesso articolo si individua una formula assai ambigua di agevolazione per la delocalizzazione delle imprese che abbiano avuto forti danni nelle aree del sedime dei loro stabilimenti.

Questo significa che, giustamente, il commissario delegato può certamente individuare ed espropriare aree dove far delocalizzare queste imprese, ma non è detto che cosa succede alle aree abbandonate. Rimangono di proprietà degli originari titolari? Allora si configurerebbe un arricchimento da parte di costoro (per carità, naturalmente penalizzati dal sisma), nel senso che acquisiscono per decisione del commissario delegato una nuova area e mantengono contemporaneamente la proprietà della vecchia, forse anche pensando che una delocalizzazione di siti industriali possa un domani agevolare un ampliamento di urbanizzazione. Non si dice nulla rispetto alla fine che faranno le aree invece che vengono utilizzate per la delocalizzazione temporanea. Queste aree resteranno poi nel dominio degli enti locali, del commissario delegato, torneranno sul mercato per pagare il costo dell'esproprio? Su questo nulla si dice e sarebbe stato opportuno invece che, come fatto in occasione di molte altre leggi per questo tipo di accadimento, almeno si configurasse un indirizzo preciso sulla destinazione di queste aree.

Il comma 13-*bis* dello stesso articolo 3 introdotto dalla Camera introduce la possibilità dell'incremento volumetrico in caso di delocalizzazione per gli stabilimenti. A parte la singolarità dell'aumento della superficie, delle cubature (si usano termini più tecnici), questo aumento volumetrico non è legato ad alcuna previsione di efficientamento energetico dei nuovi insediamenti, e quindi ad una previsione di utilità per la collettività, così come era stato immaginato in occasione di molti piani casa.

L'articolo 5, concernente ulteriori interventi a favore delle scuole, prevede 60 milioni per il 2012 e, complessivamente, un miliardo e mezzo fino al 2020, come avevo detto. Vi sono poi alcuni articoli assai singolari che prevedono per i Presidenti delle Regioni la possibilità della rimodulazione degli assetti territoriali dell'edilizia scolastica e della sanità in tutta la Regione in considerazione dei danni causati dal terremoto, nonchè una serie di novità che, dal punto di vista di quanto eravamo abituati a deliberare in sede di provvedimenti concernenti le calamità naturali, che certamente esulano un po' dal quadro al quale eravamo abituati.

Tornando alle modifiche apportate con il decreto di revisione della spesa convertito dall'Aula poco fa, c'è da specificare che i 6 miliardi di euro concessi sotto forma di finanziamento garantito dallo Stato possono essere fruibili esclusivamente in compensazione di credito d'imposta. Vi è quindi un'ulteriore limitazione per chi più necessita di questi interventi, perché, se non ha compensazioni da fare sotto forma di credito d'imposta, sarà comunque garantito – sussidiariamente, però – dallo Stato, il quale dovrà a sua volta rifarsi sullo stesso.

Il quadro finanziario è quindi assolutamente debole, per quanto riguarda le esigenze nelle modalità determinate dalla Protezione civile, ma anche alquanto intricato, perché presenta un intreccio nel quale confesserò ai colleghi e a lei, signor Presidente, di aver stentato a ritrovarmi anch'io, per quanto abbia una certa esperienza ed una certa dimestichezza con questi provvedimenti.

In questa mia relazione, debbo poi sottolineare anche quelle che dal mio punto di vista sono altre anomalie del quadro normativo. Ci troviamo infatti dinanzi ad un elevatissimo potere conferito ai commissari delegati, quale mai attribuito prima (ricordiamo il decreto sull'Abruzzo, a proposito del quale ci siamo a lungo misurati sulla possibilità per gli enti locali di intervenire nelle decisioni riguardanti la ricostruzione e il primo intervento). In questo caso, però, si configura un potere assolutamente non regolamentato nei confronti dei commissari delegati, che sono i tre Presidenti di Regione dell'Emilia-Romagna, per la maggior quota, della Lombardia e del Veneto, per una piccola quota, i quali però avranno a che fare con un'assoluta discrezionalità, che si dovrà misurare con l'esiguità dei fondi disponibili.

Dinanzi quindi ad una facilitazione della possibilità d'intervento, che non prevede priorità per chi ha perso veramente la casa né per chi ha un reddito basso rispetto a chi ne ha uno più alto, così come la Costituzione imporrebbe che si facesse, dinanzi ad una discrezionalità assoluta, essi però si troveranno nella difficoltà di dover agire con fondi limitati. Da un lato, per l'esercizio del potere, potrebbe essere comodo trovarsi in quei panni; dall'altro, però, potrebbe essere anche molto scomodo, per via delle molte pressioni che sicuramente i Presidenti riceveranno, senza un controllo dei sindaci e senza che questa normativa preveda minimamente che si venga a riferire cadenzialmente al Parlamento su quelle vicende e sulle decisioni che vengono prese costantemente, a differenza di quanto avevano già previsto tutti i precedenti decreti in materia.

Potrei proseguire, signor Presidente, ma preferisco rifarmi a tutti gli ordini del giorno approvati in Commissione, presentati prevalentemente dai colleghi provenienti dalle zone colpite dal terremoto, che denunciano o l'insufficienza dei fondi o la dimenticanza per quanto riguarda la sospensione dei termini di tutta una serie di provvedimenti e considerazioni puntuali, o dal relatore e volti a denunciare quanto ho sottolineato poc'anzi.

Perché ci siamo dovuti rifugiare negli ordini del giorno? In questo momento di introduzione del mono-bicameralismo imperfetto, sotto forma di riforma della costituzione materiale, siamo ancora una volta in presenza di un testo che viene dalla Camera caratterizzato da un eccesso di normazione rispetto ai nostri intendimenti di sempre. La Camera, infatti, si è divertita – come ho cercato parzialmente di esemplificare – dato che nel provvedimento in esame sono state inserite addirittura formule matematiche, per indicare come dev'esser fatta la ricostruzione dal punto di vista tecnico.

Ci siamo quindi dovuti rifugiare negli ordini del giorno, perché è arrivato chiaro l'*input* politico di non modificabilità di questo testo. È arrivato, signor Presidente, lo dico senza ansia di polemica ma per notazione che ormai faccio costantemente in quest'Aula, pur in presenza di un congruissimo termine per fare delle modifiche e rinviare alla Camera un decreto che scade il 6 agosto. Avremmo potuto esitare tale decreto come Commissione, ne sono testimoni i suoi componenti, già agli inizi della set-

timana scorsa. Abbiamo naturalmente poi recepito questo *input*, quindi perso qualche ora in più, però, ripeto, la motivazione non era l'urgenza della scadenza ma, signor Presidente, l'accordo preciso per cui i provvedimenti in prima lettura al Senato non si modificano alla Camera e i provvedimenti in prima lettura alla Camera non si modificano al Senato.

Credo che ciò non corrisponda alla natura costituzionale del nostro essere Parlamento, a tutt'oggi bicamerale (*Applausi dal Gruppo PdL*): naturalmente potrà essere prerogativa e attribuzione di una futura riforma costituzionale far sparire il bicameralismo perfetto e introdurre un monocalameralismo costituzionale, ma da Costituzione scritta, non da Costituzione materiale, come si suol dire.

Quindi, personalmente, sono del parere – forse qualcuno dei colleghi la Commissione vorrà anche un po' limare le cose che ho detto, perché potrà ritenerle sicuramente un po' eccessive – che ci sia stato, nessuno può negarlo, un disagio complessivo della Commissione nel non poter introdurre anche piccoli accorgimenti che si potevano concordare per eliminare i dubbi interpretativi che qualcuno può avere; personalmente non ne ho, rispetto a queste anomalie che ho segnalato, ma i colleghi sicuramente possono legittimamente averne. Avremmo lavorato in assoluta armonia, come abbiamo fatto non solo in questi ultimi mesi di corresponsabilità e di sostegno al Governo, ma nell'arco dei quattro anni che ci ha visti presenti in Commissione, apportando quelle piccole modifiche che avrebbero potuto sgombrare il campo dagli equivoci. Ciò non è stato possibile.

In considerazione di ciò, signor Presidente, per quanto riguarda il parere sugli emendamenti svolgerò il mio ruolo di relatore fino in fondo, esprimendo parere positivo o contrario, se questi verranno messi in discussione a seguito delle procedure previste da questa Camera, non in considerazione del fatto che il provvedimento è inemendabile per motivi temporali ma della mia valutazione sul merito e sul contenuto dei singoli emendamenti.

In conclusione, comprendo, e condivido, che dai territori si attende la conversione di questo decreto con ansia; però, e ripeto quanto detto soprattutto in ordine alla sua copertura finanziaria, esso sarà fortemente deludente per coloro che pensano che con la sua approvazione possano risolversi i problemi che purtroppo gli eventi sismici del 20 e del 29 maggio scorso hanno causato in quelle contrade. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

PRESIDENTE. Senatore D'Alì, la Presidenza l'autorizza a depositare il testo della sua relazione, affinché sia allegato al Resoconto della seduta.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Della Seta. Ne ha facoltà.

DELLA SETA (*PD*). Signor Presidente, intervengo dopo aver ascoltato la relazione del senatore D'Alì, che, devo dire, mi ha lasciato perplesso. Abbiamo votato in Commissione ambiente il mandato al senatore D'Alì a riferire favorevolmente in Aula sul disegno di legge di conversione di questo decreto, dopo una discussione ampia, nella quale certa-

mente tanti colleghi hanno sollevato dubbi ed evidenziato alcune criticità del testo, così come arrivato in Senato, ma dove la maggioranza della Commissione non ha mai messo in discussione un giudizio complessivamente favorevole su questo provvedimento. Devo dire, francamente, che fra il tenore del mandato che noi abbiamo affidato al relatore D'Alì e il tenore dell'intervento del relatore qui in Aula c'è una grande, grande, grande distanza, di cui fatico a capire le ragioni, o preferisco non approfondire. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Detto questo, questo decreto è certamente urgente e necessario. Il lodo di chi sostiene che sia un testo nel quale le ombre prevalgono sulle luci è un lodo che, se ci si attiene a un minimo di coerenza, dovrebbe portare a non convertire in legge questo decreto. Il che significherebbe che le popolazioni colpite dal terremoto del 22 e del 29 maggio non avrebbero le risposte, certamente insufficienti, che questo decreto indiscutibilmente dà loro.

Aggiungo, e concludo, rispetto alla discussione che faremo sugli emendamenti, che gran parte degli emendamenti riproposti per l'Aula sono stati votati e bocciati in Commissione ambiente. Quindi, su questo punto io mi permetto di richiamare il relatore all'esigenza di rispettare il voto e la volontà che la Commissione competente ha espresso nel momento in cui, liberamente e consapevolmente, ha deciso di respingere gli emendamenti, gran parte dei quali sono stati ripresentati per l'Aula. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Di Nardo, il quale, nel corso del suo intervento, illustrerà anche gli ordini del giorno G5, G6, G7, G8, G9, G10, G11, G12, G13, G15 e G16. Ne ha facoltà.

DI NARDO (*IdV*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, voglio fare una considerazione. Questo disegno di legge di conversione del decreto-legge sugli aiuti alle aree colpite dal terremoto presenta alcune novità importanti rispetto al testo originario del decreto-legge.

Noi dell'Italia dei Valori lo abbiamo votato alla Camera e abbiamo anche contribuito a migliorarlo: il rinvio dei versamenti fiscali più esteso rispetto alla iniziale scadenza del 30 settembre, ma soprattutto la sua estensione anche alle bollette pagate dai cittadini, è un primo importante segnale di tregua fiscale concessa ad un territorio e ad una popolazione duramente provati dal sisma del maggio scorso.

Tuttavia, ancora una volta, noi dobbiamo rinunciare ad integrare e arricchire il provvedimento che ci viene trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, in quanto il Governo ci dice che il testo è imm modificabile.

Voglio ricordare al senatore Della Seta che gli emendamenti sono stati sì bocciati, ma qual era la situazione? Io mi divertivo ogni tanto, in Commissione, a dire: adesso giochiamo a Monopoli, che facciamo? Bocciamo l'emendamento. Oppure venivamo invitati a ritirarli, e noi li abbiamo ritirati tutti quanti. Ci avete obbligato a fare quello che stiamo facendo da due mesi! Questo avete fatto in Commissione! Non è vero? Ave-

vate già tutto predisposto, e gli emendamenti venivano, non bocciati, ce li facevate ritirare: questo è il ruolo che svolgiamo noi senatori in quest'Aula da tre mesi a questa parte!

Questo provvedimento è identico a quello sulla Protezione civile. Viene blindato, come sarà blindato quello sullo sviluppo. Noi qui non abbiamo non soltanto alcun potere, ma nessuna possibilità di dare delle risposte concrete alla gente, e di modificare un provvedimento, come questo sul sisma in Emilia Romagna, che avrebbe richiesto una partecipazione di noi senatori. Invece, non è stato possibile e, quindi, ha detto bene il presidente D'Alì: ci sono dei punti che vanno rivisti, che andavano modificati.

È vero che il decreto scade nella prima settimana di agosto e, se esso è immodificabile, come purtroppo dobbiamo noi stessi constatare, lo è soltanto per il diluvio di provvedimenti di urgenza che il Governo medesimo sta riversando sulle Camere senza alcun coordinamento formale o legislativo.

Basti pensare, infatti, che sullo stesso tema del terremoto in Emilia sono intervenuti il decreto-legge n. 74 oggi in esame, il decreto-legge sulla razionalizzazione della spesa pubblica, appena approvato dal Senato, e il decreto-legge sullo sviluppo, che è stato appena trasmesso al Senato dalla Camera.

In questi ultimi provvedimenti, che si occupano di tutt'altro argomento, sia il Governo che la maggioranza hanno presentato disordinatamente emendamenti riguardanti il sisma in Questione. Ma, paradossalmente, proprio nel decreto-legge che nel titolo reca il riferimento al terremoto in Emilia, Lombardia e Veneto, noi non possiamo veder approvate proposte emendative. In questo intreccio ed accavallamento di decreti risulta quindi quasi impossibile trovare un filo comune di coerenza o unitarietà di azione. Questo modo di procedere è diametralmente opposto a quello che ci eravamo prefissi e detti in quest'Aula in occasione della riforma della Protezione civile.

In quei giorni, tutti – o quasi – abbiamo salutato con favore una riforma che, nelle intenzioni, superava le frammentazioni delle ordinanze di Protezione civile derogatorie ed emergenziali, che avevano ormai assunto una impropria rilevanza di fonte normativa primaria. Noi del Gruppo dell'Italia dei Valori, pur avendo posto la questione con la mozione n. 240 del 2010 e con uno specifico disegno di legge, non siamo però caduti nel facile entusiasmo. Infatti, siamo passati dal caos delle ordinanze al caos delle leggi, anzi, dei decreti-legge, sui quali spesso viene poi posta la questione di fiducia, oppure che arrivano blindati e, quindi, senza possibilità di intervenire su di essi.

Abbiamo oggi di fronte, nell'Atto Senato n. 3402, così come nel decreto sviluppo e nel decreto sulla *spending review*, un articolato perfettamente somigliante alle ordinanze di vecchia memoria, tanto esso è frammentato, dettagliato e sempre in affanno temporale rispetto al rapido succedersi degli avvenimenti. Solo che, a differenza delle ordinanze, questo testo normativo è poco flessibile, perché richiede un ulteriore intervento

legislativo per qualsiasi modifica si renda necessaria. Ciò comporta – anche in un breve lasso di tempo – la continua successione di ritocchi o interventi modificativi, spesso paralleli e contemporanei, di modo che, proprio mentre il Senato studia una modifica, la Camera ne sta producendo un'altra sullo stesso punto, e il tutto avviene senza alcun coordinamento. Ad oggi, infatti, nonostante ben tre decreti che vengono ad essere approvati quasi contemporaneamente, gli operatori e i cittadini rischiano di non avere ancora ben chiaro il quadro delle norme che necessitano di un aggiustamento.

L'unica cosa chiara è che, ancora una volta, il Senato deve rinunciare a modificare un testo che, da più parti, è stato giudicato positivo, ma lacunoso. È evidente come questo nuovo modo di legiferare in materia di Protezione civile sia assolutamente e – vorrei dire – urgentemente da rivedere. La stessa copertura finanziaria degli interventi di ricostruzione è stata modificata tre volte e sempre dal Governo. Abbiamo oggi un decreto la cui copertura è stata cambiata altrove, ma, nonostante ciò, le risorse restano troppo poche rispetto alle reali necessità e le esenzioni sacrosante concesse ai cittadini determinano cadute di gettito per i Comuni, che però lo Stato ripiana solo parzialmente, chiedendo a quei Comuni una virtuosità fiscale impossibile da raggiungere.

Gli interventi sulla copertura producono solo una serie di pareri contrari della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti presentati dai Gruppi. Nessuna seria misura è approntata per sostituire – una volta per tutte, come pure il Governo si era impegnato a fare – l'iniquo meccanismo di aumento dell'accisa sui carburanti con un diverso sistema di alimentazione del fondo nazionale o dei fondi regionali di protezione civile. Si tratti di chiamare a contribuire le società che gestiscono il gioco d'azzardo, o i cittadini che hanno scudato i capitali illecitamente esportati, oppure di utilizzare i fondi della cosiddetta legge mancia: il Governo ha solo da scegliere, tra quelli che gli proponiamo, un sistema alternativo che ponga fine alla serie interminabile di prelievi ed addizionali sulla benzina. Tuttavia, ogni volta la disponibilità a parole del Governo non si traduce in fatti e lo schema del provvedimento resta sempre il medesimo: pagano gli automobilisti.

Anche questa volta, per estremo senso di responsabilità, l'Italia dei Valori, che pure è una forza di opposizione, ha acconsentito in Commissione al ritiro degli emendamenti e alla loro trasformazione in ordini del giorno. Tuttavia, una cosa deve essere chiara: già in occasione del decreto sui Vigili del fuoco e sulla Protezione civile, come pure del decreto-legge ambientale approvato dal Senato nel febbraio scorso, l'Italia dei Valori ha lealmente negoziato con il Governo il contenuto di numerosi ordini del giorno, poiché nella formulazione condivisa questi sarebbero stati accolti.

Ebbene, gran parte di quegli impegni è rimasta lettera morta: così è stato per le bonifiche dei siti inquinati, per i reati ambientali, per la responsabilità e il danno ambientale, per la formazione dei volontari della Protezione civile e dei Vigili del fuoco, sul consumo e la difesa del suolo e per la prevenzione idrogeologica e la messa in sicurezza antisismica del

territorio e degli edifici. Lettera morta, nessuna risposta: questo significa che gli ordini del giorno, così come vengono fatti, non servono a niente: servono solo ad offrire un caffè al Governo.

Noi abbiamo proposto dei temi veri, che vanno a salvaguardare e a tutelare le popolazioni che sono state duramente colpite da questo sisma, ma non l'aumento delle volumetrie o strane esenzioni dal rispetto delle norme urbanistico-edilizie, che hanno creato un condono preventivo e che non riteniamo affatto utili e necessarie, ma neppure rientranti nei requisiti di necessità ed urgenza del decreto; avremmo voluto poter presentare emendamenti e vederli discussi. Su questi argomenti misureremo, nei termini che abbiamo annunciato, la volontà del Governo.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Vaccari. Ne ha facoltà.

VACCARI (*LNP*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, io mi ritrovo nella relazione del relatore, che rappresenta il pensiero anche dei cittadini e degli amministratori di quelle realtà. Qui non si tratta di mettere in discussione il fatto che bisogna agire presto con provvedimenti a favore di quelle collettività, a cui va la solidarietà – che rinnovo – mia e del Gruppo per le sofferenze che il terremoto ha causato; qui si tratta di chiarirci tra di noi se vogliamo operare con prodotti legislativi di qualità. Si sta cercando di spostare il ragionamento su un'attività delle Camere che è basata sulla quantità piuttosto che sulla qualità del nostro lavoro legislativo.

Il decreto-legge in esame è sicuramente malfatto e incompleto e ha avuto la necessità – come abbiamo sentito – di trovare delle correzioni in altri provvedimenti, alcuni in fase di approvazione da parte di un ramo del Parlamento e non dall'altro (il decreto sviluppo, la *spending review*), che stanno creando veramente una confusione legislativa di difficile soluzione.

Ricordiamoci che queste sono aree del nostro Paese di grande importanza per quanto riguarda lo sviluppo, la produzione, per alcuni settori strategici, per esempio nel campo biomedicale (ne cito solo uno, ma ce ne sarebbero molti altri). Se vogliamo veramente dare slancio al recupero del nostro Paese nelle difficoltà generali che abbiamo di fronte dobbiamo assolutamente investire, in questo momento di difficoltà naturale, in particolare in quelle realtà.

Gli imprenditori e le amministrazioni di quelle zone chiedono al Parlamento, l'organo legislativo nazionale, di essere messi nelle condizioni di poter operare nel più breve tempo possibile e di avere quell'alleggerimento sulle normative fiscali che hanno tutte le realtà che subiscono questi danni naturali. Allora, quando chiediamo le proroghe degli obblighi fiscali a giugno del prossimo anno e non a novembre di quest'anno, lo facciamo perché così possiamo dare respiro per il recupero di quelle realtà, se vogliamo che poi ci siano anche le entrate fiscali per questo Paese e non vogliamo che queste imprese siano costrette magari a delocalizzare piuttosto che riuscire a recuperare nelle zone in cui hanno subito questi danni.

Se non prevediamo l'esenzione nemmeno del 50 per cento dell'IRES dei costi di ricostruzione, non daremo a queste imprese la possibilità dal punto di vista finanziario di poter ripartire.

Trovo che sia assolutamente sbagliata l'idea che potrebbe esserci da parte del Governo di porre la fiducia su questo provvedimento; credo che ci siano assolutamente tutti i tempi tecnici e tutte le ragioni per poterlo migliorare. Sono stati presentati molti importanti emendamenti migliorativi anche dal nostro Gruppo. Mi pare sia giusto quanto dice il relatore, ossia che si discuta a fondo delle necessità di quelle popolazioni, e penso che questo provvedimento possa e debba essere migliorato, come chiedono anche le realtà politiche, amministrative ed economiche di quella zona. Può ritornare tranquillamente all'altro ramo del Parlamento, così finalmente possiamo dire di aver approvato un provvedimento giusto, completo, che va nel senso dei bisogni delle nostre popolazioni.

Il provvedimento – come è stato detto – ha delle coperture anche molto aleatorie; l'abbiamo visto anche in Commissione bilancio. La copertura di 500 milioni non è del tutto completa per quanto riguarda la previsione di entrata. Quindi, da questo punto di vista, c'è una probabile scoperta. Occorre pertanto effettuare tutti gli approfondimenti necessari.

Mi auguro che il Governo comprenda la necessità di un miglioramento, di uno scatto qualitativo. Ripeto, non è la quantità, ma la qualità che ci deve rappresentare. Le popolazioni e le imprese economiche locali chiedono altri tipi di provvedimento. Facciamo vedere che siamo capaci di accogliere positivamente le richieste che ci vengono rivolte. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ferrante. Ne ha facoltà.

FERRANTE (*PD*). Signor Presidente, premetto di condividere il giudizio dato dal collega Della Seta sulla relazione del presidente D'Alì, che spero non se ne adonerà. Anch'io ritengo che egli abbia ecceduto rispetto al mandato ricevuto dalla Commissione e, senza voler anticipare la dichiarazione di voto che, a nome del mio Gruppo, farà il collega Barbolini più tardi, preannuncio che il Partito Democratico giudica positivamente il decreto, che voterà in maniera convinta non soltanto per il rischio che decada, ma perché complessivamente va in direzione di assicurare alle popolazioni e ai territori colpiti dal terremoto le risorse necessarie e urgenti – come, una volta tanto, prevede il decreto-legge – per potere andare avanti.

Signor Presidente, vorrei cogliere l'occasione di questo intervento per lasciare agli atti una riflessione, che in questo caso condivido con il presidente D'Alì, sul modo in cui, da troppo tempo, siamo abituati a legiferare in Parlamento. L'abuso della decretazione d'urgenza, che non riguarda il provvedimento in esame ma molti altri, è una storia che va avanti da lungo tempo ed è quella che forse ha segnato la vicenda della seconda Repubblica e che meriterebbe pertanto una riflessione maggiore.

Mi rendo conto che oggi si è travolti da altre proteste demagogiche contro la casta, ma invece dovremmo riflettere profondamente su una sorta

– mi lasci dire, anche se il termine un po' forte – di esproprio della possibilità di legiferare del Parlamento proprio per l'eccesso di decretazione d'urgenza che si è andato affermando nel nostro modo di fare politica.

In queste ultime settimane tale eccesso è arrivato al parossismo, ed è questo il punto che condivido con il presidente D'Alì. Di fatto, abbiamo rinunciato al bicameralismo, per cui un provvedimento, una volta esaminato da un ramo del Parlamento, non può essere corretto dall'altro. Inoltre, l'urgenza e le modalità di esame dei provvedimenti, anche nel solo ramo del Parlamento deputato a modificarli, lasciano del tutto insoddisfatti.

Oggi abbiamo appena votato la fiducia al decreto sulla *spending review* che, nonostante gli sforzi compiuti dai colleghi in Commissione bilancio, nella sua versione finale risente dell'accelerazione e dell'affastellamento di norme ed emendamenti che è stato necessario esaminare in tempi brevissimi. Probabilmente non tutto, onestamente, era giusto approvare in questo modo e forse una seconda lettura avrebbe potuto migliorarne il contenuto. Nelle prossime ore voteremo un decreto sviluppo che, per alcuni versi, nella versione licenziata dalla Camera dei deputati, necessiterebbe a mio avviso di importanti modifiche che tuttavia non saremo in grado di fare.

Insomma, così non si può andare avanti. E se non si fosse andati avanti avremmo potuto utilmente correggere alcuni errori – li devo chiamare così – a mio avviso contenuti anche nel decreto terremoto che ci apprestiamo ad approvare.

Ribadisco che complessivamente voteremo con convinzione per la conversione in legge di tale decreto, ma esso contiene alcuni errori che avremmo dovuto e potuto modificare, in un modo di legiferare e organizzare i nostri lavori diverso da quello invalso.

Mi riferisco a due punti fondamentali, il primo dei quali è quello in cui si stabilisce, per una norma approvata alla Camera, che in sede di ricostruzione degli immobili adibiti ad attività industriale ed artigianale si possa prevedere un aumento del 20 per cento della superficie utile dell'edificio. Questa norma, così com'è, l'abbiamo criticata in molti altri provvedimenti anche del Governo precedente, rispetto al quale eravamo all'opposizione. Anche in questo caso, riteniamo che prevedere un aumento della cubatura generalizzato, senza peraltro collegarlo, ad esempio, come abbiamo chiesto in un ordine del giorno che abbiamo presentato, a misure che prevedano un'efficienza energetica maggiore o un miglioramento qualitativo dell'edificio, sia un errore grave, che avrà ripercussioni negative su quel territorio.

L'altro punto che avrebbe meritato una correzione è quello che prevede che non ci sia alcun blocco nell'inizio dei lavori – che si avviano attraverso una semplice dichiarazione d'inizio lavori – anche per quegli edifici che non siano totalmente abusivi o oggetto di ordinanza di demolizione. Così recita la norma, lasciando intendere che edifici che siano solo in parte abusivi o per i quali non sia stato portato a termine dalla magistratura l'*iter* procedurale per determinarne l'ordine di demolizione (quindi, edifici che sono parzialmente abusivi) possono essere ricostruiti

attraverso una semplice dichiarazione di inizio lavori. Anche questa ci sembra una norma sbagliata, che abbiamo contestato duramente in altri provvedimenti ed abbiamo impedito venisse approvata per altre Regioni d'Italia; non si capisce perché questo debba essere consentito, seppure in un luogo colpito da un evento così grave come il terremoto dei mesi scorsi.

Concludo chiedendo – e in tal senso abbiamo presentato anche un ordine del giorno – che, quanto meno nei prossimi provvedimenti, si chiarisca che questa norma non prelude ad alcun condono, né di fatto né di sostanza. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Maraventano. Ne ha facoltà.

MARAVENTANO (*LNP*). Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghi, prima di ogni altra argomentazione annuncio che il Gruppo della Lega Nord voterà favorevolmente a questo decreto, pur sottolineando che il Governo avrebbe potuto – e dovrà nel tempo – fare molto di più a sostegno delle popolazioni colpite dal terremoto.

Il terremoto che ha colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo è stato catastrofico e difficile da fronteggiare, sia per la popolazione residente, sia per la vasta rete di imprese che formano il tessuto economico di una delle zone più produttive del nostro Paese.

La popolazione terremotata ha perso le case, i luoghi di lavoro, ma anche luoghi di identità collettiva, visto che soprattutto sono stati colpiti gli edifici storici, i municipi e le chiese.

La Lega Nord alla Camera ha avuto un ruolo attivo nel dibattito parlamentare, proponendo numerosi emendamenti migliorativi del testo, quasi tutti accolti dalla Commissione. Infatti, il testo presentato dal Governo è stato fortunatamente molto modificato e corretto nelle sue parti fondamentali. Soprattutto, sono state riviste le disposizioni di semplificazione procedimentale per avviare subito la ricostruzione e sono stati previsti indennizzi per le imprese lattiero-casearie, quelle maggiormente danneggiate, che rappresentano uno dei principali settori produttivi dell'Emilia-Romagna, con prodotti di qualità come l'aceto balsamico, il parmigiano reggiano e il grana padano.

È stata colmata una grave lacuna del testo emanato dal Governo riguardo alla concessione di contributi per le opere irrigue e le infrastrutture di bonifica danneggiate o distrutte dagli eventi sismici e sono stati compresi nelle misure del decreto a favore dei terremotati i territori delle Province di Mantova e di Rovigo che, alla pari di quelli emiliani, hanno anche essi subito ingenti danni.

La modifica più sostanziale che il Parlamento è riuscito ad introdurre nel testo del Governo, fortemente voluta dalla Lega Nord, riguarda l'agibilità dei capannoni industriali, con il doppio vantaggio di garantire sia la sicurezza degli operai da possibili ulteriori lesioni delle strutture, sia lo

snellimento delle procedure per il rilascio delle relative attestazioni ai fini dell'immediata ripresa delle attività economiche. Sottolineo che il testo emanato dal Governo rendeva praticamente impossibile il proseguimento delle attività anche in capannoni rimasti integri e comunque sicuri.

In considerazione dell'importante ruolo che nel territorio emiliano svolgono gli edifici culturali e religiosi, segno di identità di queste aree, sono state assegnate specifiche risorse al Ministero per i beni e le attività culturali per la messa in sicurezza, la rimozione selettiva e il ricovero delle macerie, nonché per le missioni del personale specializzato chiamato ad intervenire.

Per quanto riguarda le scuole, è stata assegnata priorità all'utilizzazione delle risorse per gli edifici scolastici delle zone colpite dal terremoto, includendo nelle provvidenze le Province di Mantova e Rovigo, messe inizialmente da parte, e ampliando la platea dei benefici alle attività educative per la prima infanzia.

Poiché è terminato il tempo a mio disposizione, consegno alla Presidenza la rimanente parte del mio intervento affinché venga allegato al Resoconto stenografico della seduta odierna.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

Onorevoli colleghi, data l'ora, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Sulla scomparsa di Giuseppe Chiarante

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, debbo comunicare all'Aula una triste notizia della quale sono stato ora informato.

Purtroppo, questa mattina è scomparso Giuseppe Chiarante, il quale è stato deputato e senatore nella IX, X e XI legislatura, nonché presidente del Gruppo del Partito Democratico di Sinistra nell'XI legislatura, dal 1992 al 1994.

Il senatore Chiarante, che ho avuto la fortuna di conoscere e frequentare, come credo molti di noi, è stato non soltanto un esponente politico di rilievo, ma anche un uomo impegnato sui temi della cultura, e ha manifestamente espresso convincimenti nell'ambito di una coerente fede cattolica.

Desidero esprimere il cordoglio mio e di tutta l'Assemblea del Senato per la sua scomparsa.

Sulla grave situazione delle carceri

FLERES (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLERES (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*). Signor Presidente, desidero innanzitutto scusarmi per non aver potuto rinviare questo mio intervento in relazione alla celebrazione della cerimonia del Ventaglio, così come mi era stato richiesto. L'ho già rinviato ieri sera.

Purtroppo, il tema che sono costretto ad affrontare diventa sempre più grave: i suicidi nelle carceri ammontano ormai a 34, gli ultimi tre dei quali avvenuti nelle carceri di Lecce, di Barcellona Pozzo di Gotto e nel carcere di Regina Coeli, dove proprio ieri si è verificato un altro caso. Anche i suicidi di agenti della polizia penitenziaria ammontano ormai a sette, gli ultimi due verificatisi a Vasto il 26 e ad Augusta il 27 luglio.

Ciò accade mentre il Governo ignora i ripetuti appelli che in quest'Aula sono stati formulati, ignora le iniziative messe in cantiere dal Partito Radicale e da tantissimi intellettuali, ignora le iniziative poste in essere dalle organizzazioni che si occupano di volontariato all'interno delle carceri e ignora i 211 eventi critici che si sono verificati nelle diverse strutture e che riguardano atti di autolesionismo e quant'altro.

Signor Presidente, so che lei è molto sensibile a questo tema e che più volte, personalmente ed istituzionalmente, è intervenuto nei confronti dell'Esecutivo. Mi permetta però di dire che è veramente ipocrita l'atteggiamento assunto dal Governo. Quando si verificano episodi come quelli denunciati dispone ispezioni *blitz*; sarebbe molto più opportuno eseguire dei *blitz* proponendo in Aula qualche provvedimento, su cui magari porre la fiducia, come ha fatto con quelli che abbiamo appena approvato, che preveda interventi cogenti nel settore penitenziario.

Il nostro sistema penitenziario è al di fuori della legge. Quanti morti ci vogliono tra gli agenti di polizia penitenziaria e i detenuti prima che il Governo comprenda che non è di *blitz* che ha bisogno questo settore? Sono necessari interventi di legge importanti volti alla depenalizzazione, a svuotare le strutture in maniera responsabile, non per rimandare nelle strade i criminali ed aggravare la situazione della sicurezza, ma per dare ai detenuti la possibilità di essere rieducati, di essere inseriti nel mondo del lavoro e di essere trattati come meritano, ovvero civilmente e con dignità all'interno delle carceri. (*Applausi dei senatori Perduca e Poretti*).

PRESIDENTE. Lei, senatore Fleres, ha più volte richiamato l'attenzione su questo tema e, purtroppo, ogni volta che viene richiamato si corona di ulteriori suicidi, come quelle a cui ha fatto riferimento oggi.

Condivido la sua valutazione, la sua preoccupazione, come credo molti colleghi. Faccio mia una sollecitazione al Governo, innanzitutto perché intervenga in Aula o in Commissione in questi giorni per affrontare questa situazione e discuterla in modo serio e preciso, e poi perché presenti provvedimenti che possano risolvere la drammatica emergenza che esiste in questo momento nelle carceri italiane e che certamente è in contrasto con quello che diciamo e pratichiamo in tema di diritti umani, perché gli episodi indicati a questo tema fanno riferimento.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 12,49*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (3396) (V. nuovo titolo)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (3396) (Nuovo titolo)

EMENDAMENTO 1.900 (TESTO CORRETTO), SU CUI
IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA,
INTERAMENTE SOSTITUTIVO DELL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO
DI LEGGE DI CONVERSIONE

1.900 testo corretto (*)

IL GOVERNO

Approvato con voto di fiducia

Sostituire l'articolo 1, con il seguente:

"1. Il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87 ~~modificate~~ e non convertite in legge. Lx

3. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 15, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95.

4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*."

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO LEGGE 6 LUGLIO 2012, N. 95

All'articolo 1,

al comma 1, primo periodo, anteporre alle parole: "I contratti stipulati" le seguenti: "Successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge," e sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Le centrali di acquisto regionali, pur tenendo conto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., non sono soggette all'applicazione dell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488."

sostituire il comma 2, con il seguente: "All'articolo 2, comma 1-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è aggiunto in fine il seguente periodo: "I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le piccole e medie imprese."

dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modifiche:

- all'articolo 37, comma 13, anteporre le seguenti parole: "Nel caso di lavori,";

- all'articolo 41, comma 2, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Sono illegittimi i criteri che fissano, senza congrua motivazione, limiti di accesso connessi al fatturato aziendale";

- all'articolo 75, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base.";

- all'articolo 113, comma 1, è aggiunto, dopo il primo periodo, il seguente: "Fermo rimanendo quanto previsto al periodo successivo nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale."

al comma 4, sostituire le parole: "488 e ed" con le seguenti: "488, e".

il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, comma 449 e comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 2, comma 574 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto

nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati. La presente disposizione non si applica alle procedure di gara il cui bando sia stato pubblicato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. E' fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale."

ai commi 10 e 11, sostituire le parole: "articolo 1" con le seguenti: "articolo 2" e dopo le parole: "n. 52 del 2012" inserire le seguenti: "convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 2012".

sostituire il comma 14, con il seguente: "Fermo restando quanto previsto all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, Consip S.p.A. e le centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in caso di esercizio del diritto di recesso dell'aggiudicatario di cui al successivo comma 15, possono stipulare una convenzione di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 avente durata fino al 30 giugno 2013, interpellando progressivamente gli operatori economici fino al terzo miglior offerente nelle originarie procedure, a condizione che siano offerte condizioni economiche migliorative tali da determinare il raggiungimento del punteggio complessivo attribuito all'offerta presentata dall'aggiudicatario della relativa procedura.

sostituire il comma 15, con il seguente: "Con riferimento alle convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 alle quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sia possibile ricorrere le quantità ovvero gli importi massimi complessivi ivi previsti sono incrementati in misura pari alla quantità ovvero all'importo originario, a decorrere dalla data di esaurimento della Convenzione stessa, ove questa intervenga prima del 31 dicembre 2012 e fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario da esercitarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.

al comma 16, sostituire le parole da "ferma restando" fino a "contrattuali" con le seguenti: "a decorrere dalla data di esaurimento della Convenzione originaria e solo se a tale data non sia già intervenuta da parte della medesima centrale di committenza la pubblicazione di una procedura di gara per la stipula di una Convenzione avente ad oggetto prodotti o servizi analoghi."

dopo il comma 16, inserire il seguente: "16 bis. In casi di particolare interesse per l'amministrazione, al comma 1 dell'articolo 26 della legge 26 dicembre 1999, n. 488 è aggiunto infine il seguente periodo: "Le convenzioni possono essere stipulate con una o più imprese alle condizioni contrattuali migliorative rispetto a quelle proposte dal miglior offerente."

al comma 18, in fine, dopo le parole "delle pubbliche amministrazioni" aggiungere le seguenti parole: "nonché per le ulteriori attività che la medesima svolge in favore delle pubbliche amministrazioni, anche ai sensi del successivo comma 19. Il Ministero dell'economia e delle

finanze, Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, stipula apposite intese con le amministrazioni che intendano avvalersi del sistema informatico di *e-procurement* di cui al comma 17, per l'effettuazione delle procedure per le quali viene utilizzata la Consip S.p.A. in qualità di centrale di committenza.”

al comma 19, sostituire le parole: “13 novembre 2002” con le seguenti: “4 settembre 2002”

Il primo periodo del comma 21 è sostituito dai seguenti: «Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano a decorrere dall'anno 2012 una riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi. Una quota di tale riduzione è rapportata, tenendo conto delle analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2012, agli eccessi di costo registrati da ciascuna amministrazione dello Stato rispetto al valore mediano dei costi per acquisti di beni e servizi del complesso dei Ministeri calcolato per singola voce del piano dei conti, desumibile dai dati del sistema di contabilità economica analitica delle amministrazioni centrali dello Stato. La conseguente riduzione delle spese di ciascun Ministero è determinata secondo gli importi indicati nell'allegato 1 del presente decreto».

al comma 23, sostituire le parole: “dai commi 5 e 24” con le seguenti: “dal comma 24”.

al comma 26, sostituire le parole “ 20 milioni” con le seguenti: “ 25 milioni” e le parole: “35 milioni” con le seguenti: “30 milioni”, le parole: “ed euro 40” con le seguenti: “e a euro 40 milioni”, le parole: ed euro 70 milioni” con le seguenti: e a euro 70 milioni” e le parole: “ed euro 10 milioni” con le seguenti: “e a euro 10 milioni”

aggiungere in fine i seguenti commi:

“26-bis. Al fine di concorrere alla riduzione degli oneri complessivi a carico dello Stato, i costi unitari per la manutenzione di beni e servizi, hardware e software, praticati da fornitori terzi, sono ridotti almeno del 10 per cento per il triennio 2013-2015 rispetto alle condizioni di miglior favore praticate dagli stessi fornitori a Sogei s.p.a. ovvero a Consip s.p.a. nell'anno 2011, anche mediante la rinegoziazione di contratti già stipulati. Nello stesso periodo i costi unitari per l'acquisizione di componenti ed apparecchiature hardware, le cui caratteristiche tecniche dovranno essere non inferiori a quelle acquisite nell'anno 2011 nonché per la manutenzione di beni e servizi, da effettuarsi prioritariamente da imprese locali, ove possibile, e di prodotti software, sono ridotti almeno del 5 per cento.”

26-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015 è sospesa la concessione dei contributi di cui agli articoli 35 e 37 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni

All'articolo 2,

al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al personale dell'Amministrazione civile dell'Interno le riduzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 si applicano all'esito della procedura di soppressione e razionalizzazione delle province di cui all'articolo 17, e, comunque entro il 30 aprile 2013, nel rispetto delle percentuali previste dalle suddette lettere. Si applica quanto previsto dal comma 6 del presente articolo”

al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In attuazione di quanto previsto dal presente comma, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche in deroga alle disposizioni del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2013, sono ridotte le dotazioni organiche degli ufficiali di ciascuna Forza armata, suddivise per ruolo e grado, ed è ridotto il numero delle promozioni a scelta, esclusi l'Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di Finanza, il Corpo delle capitanerie di porto e il Corpo della polizia penitenziaria. Con il medesimo regolamento sono previste disposizioni transitorie per realizzare la graduale riduzione dei volumi

organici entro il 1° gennaio 2016, nonché disposizioni per l'esplicita estensione dell'istituto del collocamento in aspettativa per riduzione di quadri al personale militare non dirigente.”

al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: “Per il personale della carriera diplomatica e per le dotazioni organiche del personale dirigenziale e non del Ministero degli affari esteri, limitatamente ad una quota corrispondente alle unità in servizio all'estero alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alle riduzioni di cui al comma 1, nelle percentuali ivi previste, all'esito del processo di riorganizzazione delle sedi estere e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre 2012; sino a tale data trova applicazione il comma 6 del presente articolo.”

al comma 6, secondo periodo, dopo le parole “decreto legislativo n. 165 del 2001” aggiungere “avviate alla predetta data”

Al comma 7, secondo periodo, le parole da “riduzione disposta” a “27 giugno 2012, n. 148,” sono sostituite dalle seguenti: “riduzione disposta dall'articolo 23-quinquies,”;

dopo il comma 10, inserire i seguenti:

“10-bis. Per le amministrazioni e gli enti di cui al comma 1 ed all'articolo 23-quinquies, il numero degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale non può essere incrementato se non con disposizione legislativa di rango primario.

10-ter. Al fine di semplificare ed accelerare il riordino previsto dal comma 10 e dall'articolo 23-quinquies, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 31 dicembre 2012, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze. I decreti previsti dal presente comma sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20; sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente.

10-quater. Le disposizioni di cui ai commi dal 10 al 16 del presente articolo si applicano anche alle amministrazioni interessate dagli articoli 23-quater e 23-quinquies.

dopo il comma 15, inserire il seguente:

“15-bis. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: “per le ipotesi di responsabilità dirigenziale”, sono aggiunte le seguenti: “, nei limiti dei posti disponibili, ovvero nel momento in cui si verifica la prima disponibilità di posto utile, tenuto conto, quale criterio di precedenza ai fini del transito, della data di maturazione del requisito dei cinque anni e, a parità di data di maturazione, della maggiore anzianità nella qualifica dirigenziale.”.

al comma 17, sostituire le parole: “la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero di esame congiunto per le misure riguardanti i rapporti di lavoro” con le seguenti: “la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto” e al comma 18 sopprimere alla lett. a) le parole “preventiva o successiva”.

al comma 18, lettera a), sostituire le parole: “previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative” con le seguenti: “previa informazione alle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 9”.

il comma 20 è sostituito dal seguente:

«20. Ai fini dell'attuazione della riduzione del 20% operata sulle dotazioni organiche dirigenziali di I e II fascia dei propri ruoli, la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla

immediata riorganizzazione delle proprie strutture sulla base di criteri di contenimento della spesa e di ridimensionamento strutturale. All'esito di tale processo, e comunque non oltre il 1º novembre 2012, cessano tutti gli incarichi, in corso a quella data, di I e II fascia conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; fino al suddetto termine non possono essere conferiti o rinnovati incarichi di cui alla citata normativa».

dopo il comma 20, sono aggiunti i seguenti:

“20-bis. Al fine di accelerare il riordino previsto dagli articoli 3 e 4 del decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, sino al 31 dicembre 2012 alle agenzie fiscali non si applica l'articolo 19, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nel caso in cui conferiscano incarichi di livello dirigenziale generale ai sensi del comma 6 del citato articolo 19 a soggetti già titolari di altro incarico presso le predette Agenzie o presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

20-ter. I collegi dei revisori dei conti delle agenzie fiscali che incorporano altre amministrazioni sono rinnovati entro quindici giorni dalla data dell'incorporazione.

“20-quater. All'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 4, dopo la parola: "controllante" sono inserite le seguenti: "e, comunque, quello di cui al comma 5-bis:

dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

"5-bis. Il compenso stabilito ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, dai consigli di amministrazione delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, non può comunque essere superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quello previsto al periodo precedente.

5-ter. Il trattamento economico annuo onnicomprensivo dei dipendenti delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può comunque essere superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quello previsto al periodo precedente.";

20-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 20-quater si applicano rispettivamente a decorrere dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e ai contratti stipulati ed agli atti emanati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Conseguentemente la rubrica dell'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituita dalla seguente: "Compensi per gli amministratori e per i dipendenti delle società controllate dalle amministrazioni pubbliche".

All'articolo 3,

al comma 2,

- la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) la lettera b) dell'articolo 10, è sostituita dalla seguente: “b) le regioni, relativamente agli immobili dello Stato destinati esclusivamente a servizi per la realizzazione del diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 21, della legge 2 dicembre 1991, n. 390. Alle regioni e agli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, può essere concesso l'uso gratuito di beni immobili di proprietà dello Stato per le proprie finalità

istituzionali.””

- alla lettera b), sostituire la parola: "concedono" con le seguenti: "possono concedere".

dopo la lettera c), sostituire le parole: "All'articolo 1, comma 439" con le seguenti: "2-bis. All'articolo 1, comma 439".

al comma 4,

- le parole "1° gennaio 2013", sono sostituite con le seguenti "1° gennaio 2015";

- dopo il primo periodo è inserito il seguente: "A decorrere dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la riduzione di cui al periodo precedente si applica comunque ai contratti di locazione scaduti o rinnovati dopo tale data";

- al terzo periodo, le parole: "alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni" sono sostituite dalle seguenti: "alla data di entrata in vigore del presente decreto"

lettera b), sostituire le parole: "delle Stato" con le seguenti: "dello Stato", sopprimere le parole: "ai sensi" e le parole: "ai piani di razionalizzazione" e sostituire le parole: "in quelli" con le seguenti: "di quelli".

al comma 5, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "presente comma" con le seguenti: "comma 4".

al comma 7, sostituire le parole: "del presente comma" con le seguenti: "dei commi 4 e 6".

al comma 9, capoverso 622-bis, al secondo periodo, sostituire le parole: "del presente decreto" con le seguenti: "della presente disposizione" e, al sesto periodo, la parola: "destinati" con la seguente: "destinata".

dopo il comma 11, inserire il seguente:

"11-bis. In considerazione delle particolari condizioni del mercato immobiliare e della difficoltà di accesso al credito, al fine di agevolare e semplificare le dismissioni immobiliari da parte degli enti previdenziali inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il termine per l'esercizio da parte dei conduttori del diritto di prelazione sull'acquisto di abitazioni oggetto delle predette procedure non può essere inferiore a 120 giorni a decorrere dalla ricezione dell'invito dell'ente. I termini non ancora scaduti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prorogati, di diritto, di 120 giorni. Al fine di agevolare l'acquisto della proprietà da parte dei conduttori, l'eventuale sconto offerto dagli enti proprietari a condizione che il conduttore conferisca mandato irrevocabile e che tale mandato, unitamente a quelli conferiti da altri conduttori di immobili siti nel medesimo complesso immobiliare, raggiunga una determinata percentuale dei soggetti legittimati alla prelazione, spetta al conduttore di immobili non di pregio anche in assenza del conferimento del mandato; la predetta disposizione si applica anche alle procedure in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto quando non sia già scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione."

al comma 12,

lettera a), ultimo periodo, sostituire le parole: "decreto-legge n. 98 del 2011" con le seguenti: "presente decreto"

lettera b), sostituire la parola: «restano» con la seguente: «Restano».

al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: «comma 3» con le seguenti: «comma 4».

al comma 17, ultimo periodo, sostituire le parole: «presente provvedimento» con le seguenti: «presente disposizione».

dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

~~“19-bis. Il compendio costituente l'Arsenale di Venezia con esclusione delle porzioni utilizzate dal Ministero della difesa per i suoi specifici compiti istituzionali, in ragione delle caratteristiche storiche e ambientali, è trasferito in proprietà al Comune, che ne assicura l'inalienabilità, l'indivisibilità e la valorizzazione attraverso l'affidamento della gestione e lo sviluppo alla Società Arsenale di Venezia S.p.A., da trasformarsi ai sensi dell'art. 33 bis del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111. Le somme ricavate per effetto dell'utilizzo del compendio sono esclusivamente impiegate per la gestione e per la valorizzazione dell'Arsenale tramite la suddetta società. L'Arsenale è sottoposto agli strumenti urbanistici previsti per la città di Venezia e alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per le finalità del presente comma, l'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero della difesa, procede alla perimetrazione e delimitazione del compendio e la consegna dello stesso alla società Arsenale di Venezia S.p.A.. Con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze è definita, a decorrere dalla data del trasferimento, la riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Venezia in misura equivalente alla riduzione delle entrate erariali conseguenti al trasferimento.”~~

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

“Articolo 3-bis

(Credito d'imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione)

1. I contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, destinati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nei limiti stabiliti dai Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto con i provvedimenti di cui al comma 5, sono alternativamente concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, con le modalità del finanziamento agevolato. A tal fine, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'articolo 1 del citato decreto legge n. 74 del 2012, possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione con l'Associazione Bancaria Italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un massimo di 6.000 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti agevolati ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è concessa la garanzia dello Stato di cui al presente articolo e sono definiti i criteri e le modalità di operatività della stessa, nonché le modalità di monitoraggio ai fini del rispetto dell'importo massimo di cui al periodo precedente. La garanzia dello Stato di cui al presente comma sarà elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. In caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati dalle banche ai sensi del presente articolo, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti. Le modalità di fruizione del credito d'imposta sono stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6. Il credito d'imposta è revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato.

3. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica con modalità telematiche all'Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e l'importo delle singole rate.

4. I finanziamenti agevolati, di durata massima venticinquennale, sono erogati e posti in ammortamento sulla base degli stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a

contributo. I contratti di finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego del finanziamento, ovvero di utilizzo anche parziale del finanziamento per finalità diverse da quelle indicate nel presente articolo.

5. Con apposito protocollo di intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono definiti i criteri e le modalità attuativi del presente articolo, anche al fine di assicurare uniformità di trattamento e un efficace monitoraggio sull'utilizzo delle risorse. I Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto definiscono, con propri provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, in coerenza con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto-legge e con il suddetto protocollo d'intesa, tutte le conseguenti disposizioni attuative di competenza, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di 6.000 milioni di euro di cui al comma 1 e dell'autorizzazione di spesa di cui al successivo comma 6.

6. Al fine dell'attuazione del presente articolo, è autorizzata la spesa massima di 450 milioni di euro annui, a decorrere dal 2013.

7. All'articolo 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il comma 3-quater è sostituito dal seguente comma: "3-quater. Sono fatte salve le certificazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 141, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, secondo le modalità stabilite con il decreto di attuazione di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, esclusivamente al fine di consentire la cessione di cui al primo periodo del comma 3-bis nonché l'ammissione alla garanzia del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, secondo i criteri e le modalità e nei limiti stabiliti dal decreto di cui all'articolo 8, comma 5, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e all'articolo 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

8. Per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, per le annualità 2012 e 2013 è autorizzata l'assunzione con contratti di lavoro flessibile sino a 170 unità di personale per i comuni colpiti dal sisma individuati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, e sino a 50 unità di personale da parte della struttura commissariale istituita presso la Regione Emilia Romagna, ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del citato decreto-legge. Nei limiti delle risorse impiegate per le assunzioni destinate ai comuni, non operano i vincoli assunzionali di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le assunzioni di cui al precedente periodo sono effettuate dalle Unioni di Comuni, con facoltà di attingere dalle graduatorie, anche per le assunzioni a tempo indeterminato, approvate dai Comuni costituenti le Unioni medesime e vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, garantendo in ogni caso il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie. L'assegnazione delle risorse finanziarie per le assunzioni tra le diverse regioni è effettuata in base al riparto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2012. Il riparto fra i comuni interessati avviene previa intesa tra le Unioni ed i Commissari delegati. I comuni non ricompresi in Unioni possono stipulare apposite convenzioni con le Unioni per poter attivare la presente disposizione.

9. Agli oneri derivanti dal comma 8, nel limite di euro 3.750.000 per l'anno 2012 e di euro 9.000.000 per l'anno 2013, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di regione.

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

- a) Sostituire la tabella allegata all'articolo 7, comma 12, come segue.

RIDUZIONI DI SPESA DEI MINISTERI DA REALIZZARE CON LA LEGGE DI STABILITA'
(MILIONI DI EURO)

MINISTERI	SALDO NETTO DA FINANZIARE			INDEBITAMENTO NETTO		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	715,5	662,3	541,5	615,3	662,3	541,5
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	52,8	37,2	-	45,4	37,2	-
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	48,4	46,1	51,5	41,6	46,1	51,5
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	149,0	122,6	127,5	128,2	122,6	127,5
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	26,8	21,5	25,9	23,0	21,5	25,9
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	182,9	172,7	236,7	157,3	172,7	236,7
MINISTERO DELL'INTERNO	-	-	-	-	-	-
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	23,0	21,0	31,0	19,8	21,0	31,0
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	207,0	193,5	209,2	178,0	193,5	209,2
MINISTERO DELLA DIFESA	236,1	176,4	269,5	203,0	176,4	269,5
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	15,8	8,5	10,4	13,6	8,5	10,4
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	55,6	51,4	66,7	47,8	51,4	66,7
MINISTERO DELLA SALUTE	64,3	61,3	79,5	55,3	61,3	79,5
TOTALE	1.777,3	1.574,5	1.649,5	1.528,5	1.574,5	1.649,5

- b) All'articolo 7, comma 21, sostituire le parole: "1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014" con le seguenti: "550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014".
- c) All'articolo 15, comma 22, sostituire le parole: "2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014" con le seguenti: "2.000 milioni di euro per l'anno 2014 e 2.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015".
- d) All'articolo 16, comma 2, sostituire le parole: "1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013" con le seguenti: "1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 1.050 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015".
- e) "All'articolo 16, comma 3, sostituire le parole: "1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014" con le seguenti: "1.500 milioni di euro per l'anno 2014 e 1.575 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015".
- f) "All'articolo 16, comma 6, sostituire le parole: "2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013" con le seguenti: "2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 2.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015".
- g) All'articolo 16, comma 7, sostituire le parole: "1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013" con le seguenti: "1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 1.050 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015".

h) All'articolo 24, comma 1, dopo le parole: 3, comma 16" aggiungere le seguenti: "3-bis, comma 6,".

All'articolo 4,

al comma 1,

alinea, dopo le parole: «90 per cento» inserire le seguenti: «dell'intero fatturato».

- lett. a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: " Gli atti e le operazioni posti in essere in favore delle pubbliche amministrazioni di cui al presente comma in seguito allo scioglimento della società sono esenti da imposizione fiscale, fatta salva l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, e assoggettati in misura fissa alle imposte di registro, ipotecarie e catastali"

- lett. b), dopo le parole "cinque anni" aggiungere le seguenti: " , non rinnovabili," ed aggiungere in fine i seguenti periodi: "Il bando di gara considera, tra gli elementi rilevanti di valutazione dell'offerta, l'adozione di strumenti di tutela dei livelli di occupazione. L'alienazione deve riguardare l'intera partecipazione della pubblica amministrazione controllante."

il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, non si applicano alle società che svolgono servizi di interesse generale, anche aventi rilevanza economica, alle società che svolgono prevalentemente compiti di centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché alle società di cui all'articolo 4, commi da 7 a 10, del decreto legge n. 87 del 2012, e alle società finanziarie partecipate dalle regioni, ovvero a quelle che gestiscono banche dati strategiche per il conseguimento di obiettivi economico-finanziari, individuate, in relazione alle esigenze di tutela della riservatezza e della sicurezza dei dati, nonché all'esigenza di assicurare l'efficacia dei controlli sulla erogazione degli aiuti comunitari del settore agricolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro o dei Ministri, aventi poteri di indirizzo e vigilanza, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Le medesime disposizioni non si applicano qualora, per le peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto, anche territoriale, di riferimento non sia possibile per l'amministrazione pubblica controllante un efficace e utile ricorso al mercato. In tal caso, l'amministrazione, in tempo utile per rispettare i termini di cui al comma 1, predispone un'analisi del mercato e trasmette una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'acquisizione del parere vincolante, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della relazione. Il parere dell'Autorità è comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le disposizioni del presente articolo non si applicano altresì alle società costituite al fine della realizzazione dell'evento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 agosto 2007, richiamato dall'articolo 3, comma 1, lett. a), del decreto legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100. "

dopo il comma 3, inserire i seguenti:

"3-bis. Le attività informatiche riservate allo Stato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, e successivi provvedimenti di attuazione, nonché le attività di sviluppo e gestione dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche, svolte attualmente dalla Consip S.p.a. ai sensi di legge e di statuto, sono trasferite, mediante operazione di scissione, alla Sogei S.p.a., che svolgerà tali attività attraverso una specifica divisione interna garantendo per due esercizi la prosecuzione delle attività secondo il precedente modello di relazione con il Ministero. All'acquisto dell'efficacia della suddetta operazione di scissione, le disposizioni normative che affidano a Consip S.p.a. le attività oggetto di trasferimento si intendono riferite a Sogei S.p.a.

3-ter. Fermo restando lo svolgimento da parte di Consip S.p.A. delle attività ad essa affidate con provvedimenti normativi, le attività di realizzazione del Programma di razionalizzazione degli

acquisti, di centrale di committenza e di e-procurement continuano ad essere svolte dalla Consip s.p.a. La medesima società svolge, inoltre, le attività ad essa affidate con provvedimenti amministrativi del Ministero dell'economia e delle finanze. Sogei S.p.A., sulla base di apposita convenzione disciplinante i relativi rapporti nonché i tempi e le modalità di realizzazione delle attività, si avvale di Consip S.p.A., nella sua qualità di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi.

3-quater. Per la realizzazione di quanto previsto dall'articolo 20 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, Consip S.p.a. svolge altresì le attività di centrale di committenza relative alle Reti telematiche delle pubbliche amministrazioni, al Sistema Pubblico di Connettività ai sensi dell'articolo 83 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e alla Rete Internazionale della Pubblica Amministrazione ai sensi all'articolo 86 del decreto medesimo nonché ai contratti-quadro ai sensi dell'articolo 1, comma 192, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. A tal fine Consip S.p.A. applica il contributo di cui all'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177.

3-quinquies. Consip S.p.A. svolge, inoltre, l'istruttoria ai fini del rilascio dei pareri di congruità tecnico-economica da parte dell'Agenzia per l'Italia Digitale che a tal fine stipula con Consip apposita convenzione per la disciplina dei relativi rapporti.

3-sexies. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 possono predisporre appositi piani di ristrutturazione e razionalizzazione delle società controllate. Detti piani sono approvati previo parere favorevole del Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012 n. 94, e prevedono l'individuazione delle attività connesse esclusivamente all'esercizio di funzioni amministrative di cui all'articolo 118 della Costituzione, che possono essere riorganizzate e accorpate attraverso società che rispondono ai requisiti della legislazione comunitaria in materia di *in house providing*. I termini di cui al comma 1 sono prorogati per il tempo strettamente necessario per l'attuazione del piano di ristrutturazione e razionalizzazione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato su proposta del Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi.”.

al terzo periodo, dopo le parole: “titolare della partecipazione”, sono inserite le seguenti: “o di poteri di indirizzo e vigilanza, ferme le disposizioni vigenti in materia di onnicomprensività del trattamento economico,”; nel medesimo periodo, dopo le parole: “all'amministrazione”, sono inserite le seguenti: “ ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio,”

al comma 6,

- primo e secondo periodo, sostituire le parole: «articoli da 11 a 42» con le seguenti: «articoli da 13 a 42».

- aggiungere in fine le seguenti parole “, e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento e supporto degli enti territoriali e locali.”

dopo il comma 6, inserire il seguente:

“6-bis. Le disposizioni dei commi 6 e 8 non si applicano all'associazione di cui al decreto

legislativo 25 gennaio 2010, n. 6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il relativo consiglio di amministrazione è composto, oltre che dal Presidente, dal Capo del dipartimento della funzione pubblica, da tre membri di cui uno designato dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e due designati dall'assemblea tra esperti di qualificata professionalità nel settore della formazione e dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni. Ai membri del consiglio di amministrazione non spetta alcun compenso quali componenti del consiglio stesso, fatto salvo il rimborso delle spese documentate. L'associazione di cui al presente comma non può detenere il controllo in società o in altri enti privati e le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono cedute entro il 31 dicembre 2012."

al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: "E' ammessa l'acquisizione in via diretta di beni e servizi tramite convenzioni realizzate ai sensi dell'articolo 30 della legge 12 dicembre 2000, n. 383, dell'articolo 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266, dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381. Sono altresì ammesse le convenzioni siglate con le organizzazioni non governative per le acquisizioni di beni e servizi realizzate negli ambiti di attività previsti dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e relativi regolamenti di attuazione."

al comma 8,

secondo periodo, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014";

è aggiunto in fine il seguente periodo: "Sono altresì fatte salve le acquisizioni in via diretta di beni e servizi il cui valore complessivo sia pari o inferiore a 200.000 euro in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 12 dicembre 2000, n. 383, degli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, delle associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, delle organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49 e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381"

dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

"8-bis. I commi 7 e 8 non si applicano alle procedure previste dall'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381".

al comma 13, in fine, aggiungere i seguenti periodi: "Le medesime disposizioni non si applicano alle società per azioni a totale partecipazione pubblica autorizzate a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio. L'amministrazione interessata di cui al comma 1 continua ad avvalersi degli organismi di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114. Le disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, anche di carattere speciale, in materia di società a totale o parziale partecipazione pubblica si interpretano nel senso che, per quanto non diversamente stabilito e salvo deroghe espresse, si applica comunque la disciplina del codice civile in materia di società di capitali."

al comma 14, dopo la parola "statali" inserire le seguenti: "e regionali".

All'articolo 5,

al comma 2, secondo periodo, dopo la parola "utilizzate" aggiungere le seguenti: "dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali," e dopo le parole: "sicurezza pubblica", inserire le seguenti: ", per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza,".

al comma 10, lett. b), dopo il capoverso 9-ter, aggiungere il seguente:

"9-quater. Ove non si ricorra alle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero quelle previste al comma 9 del presente articolo, gli atti e i contratti posti in essere in violazione delle disposizioni sui parametri di prezzo e qualità sono nulli,

costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale.”

dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

“10-bis. Restano escluse dall'applicazione del comma 10, lett. b), capoverso 9-quater, le procedure di approvvigionamento già attivate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

10-ter. Il comma 5, dell'articolo 8, della legge 19 ottobre 1999, n. 370 è sostituito dal seguente:

“5. Al professore o ricercatore universitario rientrato nei ruoli è corrisposto un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianità. In nessun caso il professore o ricercatore universitario rientrato nei ruoli delle università può conservare il trattamento economico complessivo goduto nel servizio o incarico svolto precedentemente, qualsiasi sia l'Ente o Istituzione in cui abbia svolto l'incarico. L'attribuzione di assegni *ad personam*, in violazione delle disposizioni di cui al presente comma è illegittima ed è causa di responsabilità amministrativa nei confronti di chi delibera l'erogazione”

comma 8, primo periodo, sostituire le parole : «nonché le autorità» con le seguenti: «nonché delle autorità»

al comma 10, lettera a), sostituire le parole : «decreto di cui al periodo successivo» e: «decreto di cui al periodo precedente» con le seguenti: «decreto di cui al quinto periodo del presente comma»

lettera b),

capoverso 9-bis, sopprimere le parole da: «del decreto legge» fino a: «n. 111,».

capoverso 9-ter, dopo le parole: «n. 52,» inserire le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94,».

sostituire il comma 11, con i seguenti:

“11. Nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° agosto 2011, n. 141 e in attesa dell'applicazione di quanto disposto dall'articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le amministrazioni, ai fini dell'attribuzione del trattamento accessorio collegato alla performance individuale sulla base di criteri di selettività e riconoscimento del merito, valutano la performance del personale dirigenziale in relazione:

a) al raggiungimento degli obiettivi individuali e relativi all'unità organizzativa di diretta responsabilità, nonché al contributo assicurato alla performance complessiva dell'amministrazione. Gli obiettivi, predeterminati all'atto del conferimento dell'incarico dirigenziale, devono essere specifici, misurabili, ripetibili, ragionevolmente realizzabili e collegati a precise scadenze temporali;

b) ai comportamenti organizzativi posti in essere e alla capacità di valutazione differenziata dei propri collaboratori, tenuto conto delle diverse performance degli stessi;

11-bis. Per gli stessi fini di cui al comma 11, la misurazione e valutazione della performance individuale del personale è effettuata dal dirigente in relazione:

a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali;

b) al contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa di appartenenza e ai comportamenti organizzativi dimostrati.

11-ter. Nella valutazione della performance individuale non sono considerati i periodi di congedo di maternità, di paternità e parentale.

11-quater. Ciascuna amministrazione monitora annualmente, con il supporto dell'Organismo Indipendente di Valutazione, l'impatto della valutazione in termini di miglioramento della performance e sviluppo del personale, al fine di migliorare i sistemi di misurazione e valutazione in

uso.

11-quinquies. Ai dirigenti e al personale non dirigenziale che risultano più meritevoli in esito alla valutazione effettuata, comunque non inferiori al dieci per cento della rispettiva totalità dei dipendenti oggetto della valutazione, secondo i criteri di cui ai commi 11 e 11-bis è attribuito un trattamento accessorio maggiorato di un importo compreso, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2011, n. 141, tra il 10 e il 30 per cento rispetto al trattamento accessorio medio attribuito ai dipendenti appartenenti alle stesse categorie, secondo le modalità stabilite nel sistema di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. La presente disposizione si applica ai dirigenti con riferimento alla retribuzione di risultato.

11-sexies. L'amministrazione rende nota l'entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale e pubblicano sui propri siti istituzionali i dati relativi alla distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi."

aggiungere in fine il seguente comma:

"14-bis. La Banca d'Italia, nell'ambito del proprio ordinamento, tiene conto dei principi di riduzione della spesa contenuti nel presente decreto."

All'articolo 6,

al comma 1, dopo le parole: «Unione europea» inserire la seguente: «e»

al comma 2, dopo le parole: «sentito l'Istat» sopprimere le parole da: «con apposito decreto» fino alla fine del comma.

al comma 5, sostituire le parole: «al presente articolo» con le seguenti: «ai commi da 5 a 9»

al comma 14, sostituire le parole "previsti dal piano finanziario di cui al comma 10", con le seguenti: "nel corrente esercizio finanziario e in quello successivo, anche nelle more dell'adozione del piano finanziario di cui al comma 10,"

al comma 15, aggiungere in fine il seguente periodo: "Delle operazioni effettuate ai sensi del presente comma viene data apposita evidenza nella nota integrativa al bilancio di previsione."

dopo il comma 15 è inserito il seguente:

«15-bis. Dal calcolo per le riduzioni delle spettanze per i comuni effettuate, in applicazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono esclusi i contributi in conto capitale assegnati dalla legge direttamente al comune beneficiario. Il Ministero dell'interno è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni ai decreti ministeriali di attuazione».

al comma 16, dopo le parole "In via sperimentale" inserire le seguenti: "per gli esercizi 2013, 2014 e 2015" e dopo le parole "bilancio pluriennale," inserire le seguenti: "assicurandone apposita evidenza,".

al comma 19, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", sentite le Regioni interessate".

al comma 20, lettera b), dopo la parola: «nonché» inserire la seguente: «a».

All'articolo 7,

al comma 3, lettera c), sopprimere le parole: «di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2011».

al comma 4, sostituire le parole: «comma 2» con le seguenti: «comma 3».

al comma 11, le parole "30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "20 milioni di euro per l'anno 2013 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014"

al comma 17,

sopprimere le parole: «relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica».

aggiungere dopo le parole "94 milioni di euro per l'anno 2012" le seguenti: "e 10 milioni di euro per l'anno 2013".

dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

«21-bis. I termini di prescrizione e decadenza sospesi ai sensi dell'articolo 8, comma 1, numero 3) del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, relativi all'attività delle diverse articolazioni dell'Agenzia delle entrate operanti con riguardo ai contribuenti con domicilio fiscale, ad una delle date indicate nell'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto-legge, nei comuni individuati ai sensi dello stesso comma 1, sono prorogati di sei mesi a decorrere dalla fine del periodo di sospensione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie.»

Dopo il comma 26, inserire il seguente:

«26-bis. Il Commissario straordinario dell'Aero Club d'Italia adegua lo Statuto ai principi in materia sportiva previsti dal decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, come modificato dal decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, nonché ai principi desumibili dallo Statuto del CONI e dalle determinazioni assunte dal CONI medesimo. Per il raggiungimento di tali obiettivi l'incarico di Commissario straordinario è prorogato, con poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, sino alla data di insediamento degli organi ordinari dell'Ente e, comunque, per un periodo non superiore ad un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

al comma 32, sostituire le parole: «del presente articolo» con le seguenti: «dei commi da 27 a 31».

al comma 34 sostituire i primi due periodi con il seguente: "Alla data del 12 novembre 2012 i cassieri delle istituzioni scolastiche ed educative statali provvedono a versare tutte le disponibilità liquide esigibili depositate presso i conti bancari sulle rispettive contabilità speciali, sottoconto infruttifero, aperte presso la tesoreria statale."

il comma 35 è sostituito dal seguente: "35. Fermi restando gli ordinari rimedi previsti dal codice civile, per effetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi, i contratti di cassa delle istituzioni scolastiche ed educative di cui al comma 33 in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere rinegoziati in via diretta tra le parti originarie, ferma restando la durata inizialmente prevista dei contratti stessi."

al comma 37, sono apportate le seguenti modificazioni:

- alla lettera a), *sostituire le parole*: «all'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296» *con le seguenti*: «al comma 634 del presente articolo» e sono aggiunte le seguenti “, salvo quanto disposto dal comma 875”;

- la lettera b), è sostituita dalla seguente: «(b) dopo le parole “di cui al presente comma” sono inserite le seguenti “nonché per la determinazione delle misure nazionali relative al sistema pubblico di istruzione e formazione”»;

- dopo il comma 37 sono inseriti i seguenti:

«37-bis. Sono abrogati l'articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, e il secondo periodo dell'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.»

«37-ter. All'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole “le risorse annualmente stanziare a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma

634, sul fondo iscritto nella legge 18 dicembre 1997, n. 440" sono sostituite dalle seguenti "quota parte pari a euro 14 milioni dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, confluita nei fondi di cui al comma 601";

è aggiunto in fine il seguente periodo: "Quota parte pari a euro 14 milioni del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore è destinata ai percorsi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 svolti dagli istituti tecnici superiori."».

sostituire il comma 42 con il seguente:

"42. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Ai fini del raggiungimento del limite di cui al comma 1, non vengono computati gli importi della contribuzione studentesca disposti, ai sensi del presente comma e del comma 1-ter, per gli studenti iscritti oltre la durata normale dei rispettivi corsi di studio di primo e secondo livello. I relativi incrementi possono essere disposti dalle Università entro i limiti massimi e secondo i criteri individuati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro il 31 marzo di ogni anno, sulla base dei principi di equità, progressività e redistribuzione e tenendo conto degli anni di ritardo rispetto alla durata normale dei rispettivi corsi di studio, del reddito familiare ISEE, del numero degli studenti appartenenti al nucleo familiare iscritti all'università e della specifica condizione degli studenti lavoratori.

1-ter. In ogni caso, i limiti disposti dal decreto di cui al comma 1-bis non possono superare:

a) il 25% della corrispondente contribuzione prevista per gli studenti in corso, per gli studenti iscritti oltre la durata normale dei rispettivi corsi di studio il cui ISEE familiare sia inferiore alla soglia di euro 90.000, come individuata dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

b) il 50% della corrispondente contribuzione prevista per gli studenti in corso, per gli studenti iscritti oltre la durata normale dei rispettivi corsi di studio il cui ISEE familiare sia compreso tra la soglia di euro 90.000 e la soglia di euro 150.000, come individuata dall'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 138 del 2011;

c) il 100% della corrispondente contribuzione prevista per gli studenti in corso per gli studenti oltre la durata normale dei rispettivi corsi di studio il cui ISEE familiare sia superiore alla soglia di euro 150.000, come individuata dall'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 138 del 2011.

1-quater. Gli incrementi della contribuzione studentesca disposti ai sensi del comma 1-ter sono destinati in misura non inferiore al 50% del totale ad integrazione delle risorse disponibili per le borse di studio di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 e per la parte residua ad altri interventi di sostegno al diritto allo studio, con particolare riferimento a servizi abitativi, servizi di ristorazione, servizi di orientamento e tutorato, attività a tempo parziale, trasporti, assistenza sanitaria, accesso alla cultura, servizi per la mobilità internazionale e materiale didattico.

1-quinquies. Per i prossimi tre anni accademici a decorrere dall'annoaccademico 2013/2014, l'incremento della contribuzione per gli studenti iscritti entro la durata normale dei rispettivi corsi di studio di primo e secondo livello il cui ISEE familiare sia non superiore a euro 40000 non può essere superiore all'indice dei prezzi al consumo dell'intera collettività. "»

dopo il comma 42, aggiungere i seguenti:

"42-bis. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuove un processo di accorpamento dei consorzi interuniversitari Cineca, Cilea e Caspur al fine di razionalizzare la spesa per il funzionamento degli stessi attraverso la costituzione di un unico soggetto a livello nazionale con il compito di assicurare l'adeguato supporto, in termini di innovazione e offerta di servizi, alle

esigenze del Ministero, del sistema universitario, del settore ricerca e del settore istruzione. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

~~42-ter. Allo scopo di garantire una corretta transizione al nuovo ordinamento, l'articolo 2, comma 9, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si interpreta nel senso che ai fini della decorrenza della proroga del mandato dei rettori in carica, il momento di adozione dello statuto è quello dell'adozione definitiva all'esito dei controlli previsti dal comma 7 del medesimo articolo.~~

All'articolo 8,

al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «n. 78 del 2010» con le seguenti: «31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,»

al comma 3, primo periodo, sostituire le parole : «nonché le autorità» con le seguenti: «nonché alle autorità»

al comma 2, sostituire la lettera b), con la seguente:

"b) Ad una revisione qualitativa e quantitativa dell'attività in convenzione con i Centri di Assistenza Fiscale, nell'ambito dei processi di razionalizzazione e riduzione della spesa, validata dal Ministero vigilante, al fine di indirizzare tali attività alla realizzazione degli obiettivi definiti dallo stesso Ministero e contenuti nel piano di sviluppo dell'Istituto e di conseguire complessivamente risparmi in misura non inferiore al 20 per cento dei costi sostenuti nel 2011"

dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Alla legge 12 giugno 1990, n. 146, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 4,

- al comma 2, le parole: «a lire 5.000.000 e non superiore a lire 50.000.000», sono sostituite dalle seguenti: «a euro 5.000 e non superiore a euro 50.000».

- al comma 4, le parole: «da lire 5.000.000 a lire 50.000.000», sono sostituite dalle seguenti: «da euro 5.000 a euro 50.000»;

- al comma 4-bis, le parole: «da un minimo di lire 5.000.000 a un massimo di lire 50.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da un minimo euro 5.000 a un massimo di euro 50.000».

- al comma 4-sexies, le parole «da lire 400.000 a lire 1.000.000» sono sostituite dalle seguenti «da euro 400 a euro 1.000».

b) all'articolo 9, comma 1, primo periodo, le parole: «da un minimo di lire 500.000 a un massimo di lire 1.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da un minimo di euro 500 a un massimo di euro 1.000», al secondo periodo, le parole: «da lire 5.000.000 a lire 50.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 5.000 a euro 50.000».

dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

"4-bis. Per gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a eccezione dell'Invalsi, di cui all'allegato 3, la razionalizzazione della spesa per consumi intermedi è assicurata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 13, da una riduzione del Fondo ordinario per gli enti di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni, dell'importo di 51.196.499 euro a decorrere dal 2013.

4-ter. Nel rispetto dei principi di autonomia previsti dall'articolo 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, l'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica

provvede all'approvazione di apposite delibere intese a coordinare il regime della propria gestione separata previdenziale con quello della Gestione Separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, modificando conformemente la struttura della contribuzione, il riparto della stessa tra lavoratore e committente, nonché l'entità della medesima applicando, a decorrere dal 1° gennaio 2012, aliquote non inferiori a quelle dei collaboratori iscritti alla predetta gestione separata, fermi restando gli obblighi contributivi eventualmente previsti dalla vigente normativa nei confronti della medesima gestione separata."

Conseguentemente

- nell'allegato 1, alla voce relativa al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'importo di 4,0 milioni di euro per l'anno 2012 è incrementato a 24 milioni di euro.
- nell'allegato 3 è soppressa la parte della riduzione dei trasferimenti ai singoli enti di ricerca relativi al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, fatta eccezione per l'Invalsi.

All'articolo 9,

al comma 1, sostituire le parole: ", riducendone in tal caso gli" con le seguenti: "o, in ogni caso, assicurano la riduzione dei relativi"

dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle aziende speciali, agli enti ed alle istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali, educativi e culturali."

dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

"7-bis. All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: «per la Corte dei conti» sono inserite le seguenti: «, per il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro» e dopo le parole: «Presidente della Corte dei conti», sono inserite le seguenti: «Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro».

7-ter. All'articolo 22, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, dopo le parole: «le funzioni previste:», sono inserite le seguenti: «dalla legge e», e le parole: «o che gli sono attribuite dall'ufficio di presidenza» sono soppresse".

7-quater. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 7-bis e 7-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."

All'articolo 10,

al comma 1 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "Le funzioni di rappresentanza unitaria di cui al primo periodo sono assicurate, tra l'altro, mediante costituzione presso ogni Prefettura-Ufficio territoriale dello Stato di un ufficio unico di garanzia dei rapporti tra i cittadini e lo Stato. Al fine del conseguimento dei livelli ottimali di efficienza, le singole funzioni logistiche e strumentali di tutti gli uffici periferici delle amministrazioni statali sono esercitate da un unico ufficio che ne assume la responsabilità diretta ed esclusiva."

al comma 2,

- alinea, le parole "Uffici territoriali dello Stato" sono sostituite dalle seguenti: "Uffici territoriali del Governo" e le parole "territoriale dello Stato" dalle seguenti: "territoriale del Governo"

- alla lettera b), le parole: "territoriali dello Stato" sono sostituite dalle seguenti: "territoriali del Governo"

- lettera c), dopo le parole: "uffici periferici del Governo", aggiungere le seguenti: "e costituzione di un ufficio unico di garanzia dei rapporti tra i cittadini e lo Stato in ogni Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, che esercita i propri compiti esclusivamente mediante utilizzo di beni e risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili";

- lettera d), sostituire le parole: "10 per cento" con le seguenti: "20 per cento";

- dopo la lettera d), inserire la seguente:

"d-bis) attribuzione delle singole funzioni logistiche e strumentali di tutte le strutture periferiche dell'amministrazione del Governo di cui alla lettera d), ad un unico ufficio che ne assume la responsabilità diretta ed esclusiva".

All'articolo 11,

al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: "centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centoventi giorni" e le parole: «della presente legge» con le seguenti: «del presente decreto»;

b) la lettera c) è sostituita dalla seguente; "c) per il reclutamento e la formazione generica del dirigenti e dei funzionari delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici, previsione della concentrazione in una scuola centrale esistente;"

All'articolo 12,

al comma 13, lettera b), dopo le parole "il collegio dei revisori dei conti" aggiungere le seguenti: ", composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. Il presidente, scelto tra i dirigenti di livello dirigenziale non generale, è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze ed è collocato fuori ruolo."

al comma 14, dopo le parole: "e forestali", inserire le seguenti: ", previa trasmissione della proposta di nomina alle Commissioni parlamentari per il parere di competenza, che dovrà essere espresso entro i termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere"

al comma 17, sostituire le parole: «il presente articolo» con le seguenti: «i commi da 1 a 16 del presente articolo».

al comma 18, sostituire le parole: «disposizione del presente articolo» con le seguenti: «disposizioni dei commi da 1 a 17».

dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. La società Buonitalia p.a. in liquidazione, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 è soppressa. Al fine di razionalizzare l'attuazione delle politiche promozionali di competenza nazionale nell'ambito della promozione all'estero delle produzioni agroalimentari italiane e rendere più efficaci ed efficienti gli interventi a favore della internazionalizzazione delle imprese agricole, lo svolgimento delle funzioni, già svolte da Buonitalia s.p.a in liquidazione, sono attribuite all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane di cui all'articolo 14, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, è disposto il trasferimento delle funzioni e delle risorse umane, di Buonitalia s.p.a. in liquidazione all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane di cui al presente comma; con ulteriore decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare entro 60 giorni dalla chiusura della fase di liquidazione, è disposto il trasferimento delle eventuali risorse strumentali e finanziarie residue di Buonitalia s.p.a. in liquidazione all'Agenzia. I dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso la predetta società al 31 dicembre 2011, previo espletamento di apposita procedura selettiva, da espletare nei limiti ed a

valere sulle facoltà assunzionali dell'ente, di verifica dell'idoneità sono inquadrati nei ruoli dell'Ente di destinazione sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza approvata con il predetto decreto. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale, percepito al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui il trattamento economico predetto risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'Agenzia, i dipendenti percepiscono per la differenza un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. L'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, è abrogato. ».

al comma 19,

- *sostituire le parole:* «articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2012» *con le seguenti:* «articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94»

- sopprimere l'ultimo periodo

al comma 20, inserire, in fine, il seguente periodo: "Restano fermi, senza oneri per la finanza pubblica, gli osservatori nazionali di cui all'articolo 11 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 e all'articolo 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266, l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'articolo 1 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 103, nonché il Comitato nazionale di parità e la Rete nazionale delle consigliere e dei consiglieri di parità di cui, rispettivamente, all'articolo 8 ed all'articolo 19 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ai componenti dei soprarichiamati organismi collegiali non spetta alcun emolumento o indennità."

sopprimere i commi 21 e 22

al comma 23, primo periodo, sostituire le parole: «articolo 4, comma 2» *con le seguenti:* «articolo 4, comma 5»

al comma 24, anteporre le seguenti parole: "Dal 1° gennaio 2014"

al comma 26, sostituire le parole "31 dicembre 2013", ovunque ricorrano, con le seguenti: "31 dicembre 2014";

al comma 27, sostituire le parole "31 dicembre 2013" con le seguenti: "31 dicembre 2014"

al comma 28, sostituire le parole: «al presente articolo» *con le seguenti:* «ai commi da 24 a 27»

sopprimere i commi da 31 a 38

sopprimere i commi 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 e 48

al comma 54, primo periodo, sostituire le parole: «l'ente nazionale per il microcredito» *con le seguenti:* «l'associazione Luigi Luzzatti»

al comma 56, sostituire le parole: «soppressione dell'ente» *con le seguenti:* «soppressione dell'associazione».

al comma 59, premettere le seguenti parole: "A decorrere dal 1° gennaio 2014";

al comma 60, al primo periodo sostituire le parole da ", nominato con" fino a "codice civile," con le seguenti: "al momento della soppressione di cui al comma 59" e sostituire le parole "31 dicembre 2012" con "30 giugno 2014" e al secondo periodo dopo le parole "A tal fine," inserire le seguenti: "dalla data di cui al comma 59";

al comma 61, al secondo periodo sostituire le parole "31 dicembre 2012" con "30 giugno 2014";

al comma 62, dopo la parola "provvede" inserire le seguenti: "dalla data di cui al comma 59";

al comma 63, dopo le parole "in essere" inserire le seguenti: "alla data di cui al comma 59";

al comma 64, al secondo periodo sostituire le parole "di entrata in vigore del presente decreto legge" con le seguenti: "di cui al comma 59" e all'ultimo periodo sostituire le parole "di entrata in vigore del presente decreto" con le seguenti: "di cui al comma 59";

~~al comma 65, sostituire le parole "dell'entrata in vigore del presente decreto" con le seguenti: "di cui al comma 59";~~

al comma 68, sostituire le parole "all'entrata in vigore del presente decreto" con le seguenti: "alla data di cui al comma 59"

al comma 70, sostituire le parole "di entrata in vigore del presente decreto" con le seguenti: "di cui al comma 59" e dopo le parole "sono abrogati" sopprimere le seguenti: "il comma 61 nella parte in cui dispone l'istituzione di un fondo per la realizzazione di azioni a sostegno di una campagna promozionale straordinaria a favore del «made in Italy»,"

sostituire i commi 71, 72, 73 e 74 con i seguenti:

«71. La titolarità degli affidamenti diretti disposti dal Ministero dello sviluppo economico in favore di Promuovi Italia S.p.a (nel seguito Promuovi Italia) e delle convenzioni dalla stessa sottoscritte con il medesimo Ministero è trasferita a titolo gratuito, a decorrere dalla data di stipula dell'accordo di cui al comma 73, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia S.p.a (nel seguito Invitalia) ovvero ad una società dalla stessa interamente partecipata La società conferitaria subentra in tutti i rapporti attivi e passivi derivanti dal trasferimento.

72. Per gli effetti di cui al comma 71, sono trasferiti da Promuovi Italia alla società conferitaria i beni strumentali e, previo subentro nei relativi contratti di lavoro, il personale a tempo indeterminato impiegato nello svolgimento delle attività; la società subentra altresì in tutti i contratti di lavoro temporaneo e per prestazioni professionali in essere alla data di perfezionamento dell'accordo di cui al successivo comma 73.

73. Entro novanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, Invitalia stipula con Promuovi Italia apposito accordo per l'individuazione della società conferitaria e delle attività dei beni e del personale oggetto di trasferimento, nel quale sono individuate le modalità e i criteri per la regolazione dei rispettivi rapporti economici; lo schema del predetto accordo è sottoposto alla preventiva approvazione, da esercitarsi d'intesa con il Ministro del Turismo del Ministero dello sviluppo economico, nell'esercizio dei poteri di vigilanza di cui all'art. 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

74. Al comma 8-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole: "Il Ministero delle attività produttive" e: "Il Ministro delle attività produttive" sono sostituite, rispettivamente, dalle parole: "La Presidenza del Consiglio dei Ministri" e "Il Presidente del Consiglio dei ministri". Per i soggetti di cui al medesimo comma 8-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 trova applicazione quanto disposto dall'articolo 4, comma 3 della presente legge».

al comma 77, primo periodo, sostituire le parole: «di cui al comma 71» con le seguenti: «di cui al comma 76».

al comma 80, lett. c), apportare le seguenti modificazioni:

- la parola "sanzioni" è sostituita dalla seguente: "violazioni";

- le parole: "irrogate dagli organi del Comando generale delle Guardia di finanza e dell'Agenzia delle entrate", sono sostituite dalle seguenti: "constatate dalla Guardia di finanza e dall'Agenzia delle entrate";

- dopo le parole: "effettuati presso le imprese", sono aggiunte le seguenti: "per la successiva

applicazione delle sanzioni ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689."

al comma 84, sostituire le parole: «comma 3» con le seguenti: «comma 83».

al comma 89, sostituire le parole: «ministeriale 30 gennaio 2007» con le seguenti: «del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 gennaio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2007,».

dopo il comma 90, è aggiunto il seguente:

"90-bis. Per il personale alle dipendenze dell'ente CONI alla data del 7 luglio 2002, transitato alla CONI Servizi S.p.A. in attuazione dell'articolo 8, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, si applica, non oltre il 31 dicembre 2013, l'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Alle amministrazioni destinatarie del personale in mobilità sono trasferite le risorse finanziarie occorrenti per la corresponsione del trattamento economico al personale medesimo, nei cui confronti trova applicazione anche il comma 2-quinquies, dell'articolo 30, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni."

All'articolo 13,

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Istituzione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni»;

b) l'espressione «IVARP», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «IVASS»;

c) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di assicurare la piena integrazione dell'attività di vigilanza nel settore assicurativo, anche attraverso un più stretto collegamento con la vigilanza bancaria, è istituito, con sede legale in Roma, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS). Resta, in ogni caso, ferma la disciplina in materia di poteri di vigilanza regolamentare, informativa, ispettiva e sanzionatori esercitati dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) sui soggetti abilitati e sulle imprese di assicurazione nonché sui prodotti di cui all'articolo 1 comma lettera *w-bis*) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e relativa disciplina regolamentare di attuazione.».

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'Istituto opera sulla base di principi di autonomia organizzativa, finanziaria e contabile, oltre che di trasparenza e di economicità, mantenendo i contributi di vigilanza annuali previsti dal Capo II del Titolo XIX del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, (Codice delle assicurazioni private)».

e) al comma 4 le parole: «e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali» sono soppresse.

e1) al comma 6, premettere le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto dagli articoli 25-bis, 30, comma 9, 32, comma 2, 190 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,»

f) il comma 7 è soppresso;

f-bis) i commi 8 e 9 sono soppressi

g) al comma 13, primo periodo, le parole: «o previdenziale» sono soppresse;

h) al comma 13 secondo periodo, le parole: «e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali» sono soppresse;

i) al comma 14 le parole: «di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali» sono soppresse;

l) al comma 17 le parole: «e previdenziali» sono soppresse;

m) al comma 18 le parole: «e previdenziale» sono soppresse;

n) al comma 24, *sostituire la parola: «Ministero», ovunque ricorre, con la seguente: «Ministro»* e le parole: «e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali» sono soppresse;

o) al comma 28 è così sostituito:

«Alla data di entrata in vigore del presente decreto gli organi dell'ISVAP decadono e il Presidente dell'ente soppresso assume le funzioni di Commissario per l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ente, mantenendo il trattamento economico connesso all'incarico precedentemente ricoperto, ridotto del 10 per cento»;

p) il comma 29 è così sostituito:

«Il Commissario straordinario riferisce con cadenza almeno quindicinale al Direttore generale della Banca d'Italia in ordine all'attività svolta ed ai provvedimenti assunti dall'ISVAP. L'ISVAP, per tutta la fase transitoria, continua ad avvalersi del patrocinio e della rappresentanza in giudizio dell'Avvocatura dello Stato».

q) al comma 31 le parole: «i Commissari straordinari decadono» sono sostituite dalle seguenti: «il Commissario straordinario decade»;

r) il comma 32 è così sostituito:

«Alla medesima data l'ISVAP è soppresso e l'IVASS succede in tutte le funzioni, le competenze, i poteri e in tutti i rapporti attivi e passivi. All'IVASS sono trasferite le risorse finanziarie e strumentali dell'ente soppresso. Il personale del soppresso ISVAP passa alle dipendenze dell'IVASS conservando di diritto il trattamento giuridico, economico e previdenziale di provenienza. La dotazione dell'IVASS è determinata entro il limite di un numero pari alle unità di personale di ruolo a tempo indeterminato trasferite, in servizio presso l'ente soppresso».

s) il comma 33 è così sostituito:

«Entro 120 giorni dalla data di subentro dell'IVASS nelle funzioni di ISVAP il Consiglio di amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali, definisce il trattamento giuridico, economico e previdenziale del personale dell'IVASS, fermo restando che lo stesso non potrà, in nessun caso, comportare oneri di bilancio aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel precedente ordinamento dell'ISVAP».

t) il comma 34 è così sostituito:

«Entro 120 giorni dalla data di subentro dell'IVASS nelle funzioni di ISVAP il Consiglio definisce il piano di riassetto organizzativo che tenga conto dei principi dettati dallo Statuto ai sensi del comma 22 del presente articolo. In ogni caso, il piano dovrà realizzare risparmi rispetto al costo totale di funzionamento dell'ente soppresso».

t-bis) *al comma 37, sostituire le parole: «di cui al presente articolo» con le seguenti: «di cui ai commi 35 e 36».*

u) il comma 39 è così sostituito:

«La contabilità dell'IVASS viene verificata da revisori esterni così come stabilito per la Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 27 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, fermi restando i controlli già esercitati dalla Corte dei Conti su ISVAP ai sensi dell'art. 4 della Legge 12 agosto 1982, n. 576, così come modificato dall'art. 351, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209».

f) il comma 40 è così sostituito:

«A decorrere dalla data dell'entrata in vigore dello Statuto dell'IVASS sono abrogati gli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 17 della legge 12 agosto 1982, n. 576, nonché l'art. 13, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Sono altresì abrogate tutte le disposizioni incompatibili con le norme di cui ai

precedenti commi».

w) il comma 41 è soppresso;

w-bis) al comma 42 le parole “o alla COVIP” sono soppresse;

z) il comma 43 è così sostituito:

«Le disposizioni adottate dall'ISVAP nell'esercizio delle funzioni e delle competenze trasferite all'IVASS restano in vigore fino all'eventuale adozione, da parte dell'IVASS medesimo, di nuove disposizioni nelle materie regolate».

All'articolo 14,

al comma 3, capoverso «13-bis», terzo periodo, sostituire le parole: «di cui al periodo precedente» con le seguenti: «di cui ai periodi precedenti»

dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

“4-bis. In relazione all'esigenza di ottimizzare l'allocazione del personale presso le amministrazioni soggette agli interventi di riduzione organizzativa previsti dall'articolo 2 del presente decreto ed al fine di consentire ai vincitori di concorso una più rapida immissione in servizio, per il triennio 2012-2014, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, del predetto articolo 2, fermo restando quanto previsto dal comma 13 del medesimo articolo 2, che non dispongano di graduatorie in corso di validità, possono effettuare assunzioni con le modalità previste dall'articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, anche con riferimento ai vincitori di concorso presso altre amministrazioni. Le assunzioni di cui al presente comma sono effettuate nei limiti delle facoltà e delle procedure assunzionali vigenti e nell'ambito dei posti vacanti all'esito del processo di riorganizzazione di cui al comma 5, dell'articolo 2 del presente decreto. L'assunzione di cui al primo periodo avviene previo consenso del vincitore e l'eventuale rinuncia dell'interessato non determina decadenza del diritto all'assunzione. In relazione a quanto previsto dal presente comma, all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 le parole “31 luglio 2012” sono sostituite dalle seguenti “31 dicembre 2012”.

dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. A decorrere dall'anno 2013, il regime delle assunzioni di personale a tempo indeterminato delle aziende speciali create dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura corrisponde a quello previsto per la relativa camera di commercio dal comma 22 dell'articolo 2, legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché dalla normativa in materia di contratti di lavoro flessibile».

al comma 6, sostituire le parole: «di cui l'articolo» con le seguenti: «di cui all'articolo» e le parole: «all'80 per cento a quelle» con le seguenti: «all'80 per cento di quelle»

il comma 10 è soppresso.

sostituire il comma 13 con il seguente:

«13. Il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale competente transita nei ruoli del personale amministrativo, tecnico e ausiliario con la qualifica di assistente amministrativo o tecnico. Il personale viene immesso in ruolo su tutti i posti vacanti e disponibili nella provincia di appartenenza, tenuto conto delle sedi indicate dal richiedente ovvero su posti di altra provincia a richiesta dell'interessato, e mantiene il maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Successivamente all'immissione nei ruoli di cui al primo e al secondo periodo il personale ivi contemplato può altresì transitare presso amministrazioni pubbliche in cui possono essere proficuamente utilizzate le professionalità possedute dal predetto personale, a valere sulle facoltà

assunzionali e nel rispetto delle procedure previste per le amministrazioni di destinazione. Il personale docente dichiarato temporaneamente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, entro 20 giorni dalla data di notifica del verbale della commissione medica operante presso le aziende sanitarie locali è utilizzato, su posti anche di fatto disponibili di assistente amministrativo o tecnico nella provincia di appartenenza tenuto conto delle sedi indicate dal richiedente ovvero su posti di altra provincia."

al comma 14, sostituire le parole: «della classi» con le seguenti: «delle classi».

al comma 18, dopo le parole: «c), d) ed e)» inserire le seguenti: «del comma 17».

al comma 19, sostituire le parole: «ai sensi del comma precedente» con le seguenti: «ai sensi dei commi 17 e 18» e dopo le parole: «alla lettera e)» inserire le seguenti: «del comma 17».

dopo il comma 20 è inserito il seguente:

"20-bis. Il personale docente di cui al comma 17, primo periodo, che per l'anno scolastico 2013/2014 non sia proficuamente utilizzabile a seguito dell'espletamento delle operazioni ai sensi del medesimo comma 17, lettere a), b) e c), può essere collocato in quiescenza dal 1° settembre 2013 nel caso in cui maturi i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico entro il 31 agosto 2012 in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto comunque denominato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a) punti 1) e 2)."

All'articolo 15,

al comma 1, sostituire le parole: «risorse destinante» con le seguenti: «risorse destinate

al comma 2 al primo periodo sostituire le parole: «dalla farmacie» con le seguenti: «dalle farmacie», le parole "3,65 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "2,25 per cento", al secondo periodo le parole "6,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "4,1 per cento" e dopo le parole "del presente decreto" inserire la seguente "e" e aggiungere in fine i seguenti periodi: "In caso di sfioramento di tale tetto continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia di ripiano di cui all'articolo 5, del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. A decorrere dal 1° gennaio 2013, l'attuale sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco è sostituito da un nuovo metodo, definito con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di un accordo tra le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e l'Agenzia italiana del farmaco per gli aspetti di competenza della medesima Agenzia, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo i criteri stabiliti dal comma 6-bis dell'articolo 11 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. In caso di mancato accordo entro i termini di cui al periodo precedente, si provvede con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le Commissioni parlamentari competenti. Solo con l'entrata in vigore del nuovo metodo di remunerazione, cessano di avere efficacia le vigenti disposizioni che prevedono l'imposizione di sconti e trattenute su quanto dovuto alle farmacie per le erogazioni in regime di Servizio Sanitario Nazionale. La base di calcolo per definire il nuovo metodo di remunerazione è riferita ai margini vigenti al 30 giugno 2012. In ogni caso dovrà essere garantita l'invarianza dei saldi di finanza pubblica."

al comma 3, primo periodo, le parole: "11,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "11,35 per cento"

al comma 4, le parole: "3,2 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "3,5 per cento"

al comma 8,

alla lettera a), *sostituire le parole:* «e di quelle restituite» *con le seguenti:* «e quelle restituite».

alla lettera d), *sostituire le parole:* «dalla regioni» *con le seguenti:* «dalle regioni» *e le parole:* «Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 gennaio 2005, n. 2» *con le seguenti:* «Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2005».

alla lettera e) dopo le parole: «al Ministero dell'economia e delle finanze» aggiungere le parole: «e alle Regioni».

alla lettera i),

- *dopo le parole:* «n. 141/2000» *inserire le seguenti:* «del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999,».

- le parole: «il 50 per cento della quota di superamento riconducibile a tali farmaci è ripartito» sono sostituite dalle parole: «la quota di superamento riconducibile a tali farmaci è ripartita».

al comma 10,

- *dopo le parole:* «ed il tavolo» *inserire le seguenti:* «di verifica»

- alla fine aggiungere il seguente periodo: «I registri dei farmaci di cui al presente comma sono parte integrante del sistema informativo del Servizio sanitario nazionale».

al comma 11, *dopo le parole:* «La disciplina» *inserire le seguenti:* «dei commi da 4 a 10» *e sostituire le parole:* «al presente articolo » *con le seguenti:* «ai commi da 4 a 10 del presente articolo»

Dopo il comma 11, inserire il seguente: "11-bis. Il medico che curi un paziente, per la prima volta, per una patologia cronica, ovvero per un nuovo episodio di patologia non cronica, per il cui trattamento sono disponibili più medicinali equivalenti, è tenuto a indicare nella ricetta del Servizio sanitario nazionale la sola denominazione del principio attivo contenuto nel farmaco. Il medico ha facoltà di indicare altresì la denominazione di uno specifico medicinale a base dello stesso principio attivo; tale indicazione è vincolante per il farmacista ove in essa sia inserita, corredata obbligatoriamente di una sintetica motivazione, la clausola di non sostituibilità di cui all'articolo 11, comma 12 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il farmacista comunque si attiene a quanto previsto dal menzionato articolo 11, comma 12."

al comma 12, sostituire le parole " entro il 31 luglio 2012" con le seguenti: "entro il 15 novembre 2012"

al comma 13,

- lettera b), *sostituire le parole:* «sono aggiunti i seguenti periodi» *con le seguenti:* «il quarto ed il quinto periodo sono sostituiti dai seguenti»

- aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "Sulla base dei risultati della prima applicazione della presente disposizione, a decorrere dal 1° gennaio 2013 la individuazione dei dispositivi medici per le finalità della presente disposizione è effettuata dalla medesima Agenzia di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, sulla base di criteri fissati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, relativamente a parametri di qualità, di standard tecnologico, di sicurezza e di efficacia. Nelle more della predetta individuazione resta ferma l'individuazione di dispositivi medici eventualmente già operata da parte della citata Agenzia. Le Aziende Sanitarie che abbiano proceduto alla rescissione del contratto, nelle more dell'espletamento delle gare indette in sede centralizzata o aziendale possono, al fine di assicurare comunque la disponibilità dei beni e servizi indispensabili per garantire

l'attività gestionale e assistenziale, stipulare nuovi contratti accedendo a convenzioni quadro anche di altre regioni, o tramite affidamento diretto a condizioni più convenienti in ampliamento di contratto stipulato da altre Aziende Sanitarie mediante gare d'appalto o forniture. "

~~- dopo la lettera b) aggiungere la seguente: "b-bis) l'articolo 7-bis, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, è soppresso;"~~

- alla lettera c) sostituire le parole "le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, entro il 30 novembre 2012," con le seguenti "sulla base e nel rispetto degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera fissati, entro il 31 ottobre 2012, con regolamento approvato ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nonché tenendo conto della mobilità interregionale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, nel rispetto della riorganizzazione di servizi distrettuali e delle cure primarie finalizzate all'assistenza 24 ore su 24 sul territorio adeguandoli agli standard europei, entro il 31 dicembre 2012," al secondo periodo sostituire le parole "per una quota non inferiore al 40 per cento" con le seguenti: "per una quota non inferiore al 50 per cento"; al terzo periodo, dopo le parole: «singole regioni» inserire le seguenti: «e province autonome» e sopprimere l'ultimo periodo;

dopo la lettera c), inserire la seguente: c-bis) è favorita la sperimentazione di nuovi modelli di assistenza – nell'ambito delle varie forme in cui questa è garantita – che realizzino effettive finalità di contenimento della spesa sanitaria, anche attraverso specifiche sinergie tra strutture pubbliche e private, ospedaliere ed extraospedaliere

dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, dopo il penultimo periodo è aggiunto il seguente: "Nelle Aziende ospedaliere, nelle Aziende ospedaliero-universitarie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, costituite da un unico presidio, le funzioni e i compiti del direttore sanitario di cui al presente articolo e del dirigente medico di cui all'articolo 4, comma 9, del presidio ospedaliero sono svolti da un unico soggetto aventi requisiti di legge."».

al comma 14, sostituire le parole: «ultimo periodo» con le seguenti: «terzo periodo»

al comma 15,

- sostituire le parole: «1992 e successive modificazioni» con le seguenti: «1992, n. 502, e successive modificazioni»

- sostituire le parole: «con proprio decreto, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, entro il 15 settembre 2012»

- e sostituire le parole: «le determinazione» con le seguenti: «la determinazione»

al comma 16, sostituire le parole "valide per gli anni 2012-2014" con le seguenti: "valide dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro previsto dal medesimo comma 15, fino alla data del 31 dicembre 2014"

al comma 17, sostituire le parole: «al presente articolo» con le seguenti: «al comma 15»

al comma 19, sostituire le parole: «dall'entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,»

al comma 21, capoverso 3-bis, terzo periodo, sopprimere le parole da "ed abbia altresì" fino alla fine del periodo.

al comma 25, dopo le parole " anche al personale convenzionato con il servizio sanitario nazionale

fin dalla loro entrata in vigore.” sono aggiunte le seguenti: “La disciplina prevista dall'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in materia di certificazioni dei crediti, e dall'articolo 31, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di compensazione dei crediti, e i relativi decreti attuativi, trovano applicazione nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale, secondo le modalità e le condizioni fissate dalle medesime disposizioni.”

Dopo il comma 25, aggiungere i seguenti:

“25-bis. Ai fini della attivazione dei programmi nazionali di valutazione sull'applicazione delle norme di cui alla presente legge, il Ministero della Salute, provvede alla modifica ed integrazione di tutti i sistemi informativi del SSN, anche quando gestiti da diverse amministrazioni dello Stato, ed alla interconnessione a livello nazionale di tutti i flussi informativi su base individuale. Il complesso delle informazioni e dei dati individuali così ottenuti è reso disponibile per le attività di valutazione esclusivamente in forma anonima ai sensi dell'articolo 35 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118. Il Ministero della Salute si avvale dell'AGENAS per lo svolgimento delle funzioni di valutazione degli esiti delle prestazioni assistenziali e delle procedure medico-chirurgiche nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale. A tal fine, AGENAS accede, in tutte le fasi della loro gestione, ai sistemi informativi interconnessi del SSN di cui al presente comma in modalità anonima”.

25-ter. In relazione alla determinazione dei costi e del fabbisogni standard nel settore sanitario secondo quanto previsto dal decreto legislativo 6 maggio 2011 n. 68, il Governo provvede all'acquisizione e alla pubblicazione dei relativi dati entro il 31 ottobre 2012, nonché a ridefinire i tempi per l'attuazione del medesimo decreto nella parte relativa ai costi e fabbisogni standard nel settore sanitario, entro il 31 dicembre 2012.”

All'articolo 16,

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli obiettivi del patto di stabilità interno delle Regioni a statuto ordinario sono rideterminati in modo tale da assicurare l'importo di 700 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. L'ammontare del concorso finanziario di ciascuna regione è determinato, tenendo conto anche delle analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 settembre 2012. In caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze è comunque emanato entro il 15 ottobre 2012, ripartendo la riduzione in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le risorse a qualunque titolo dovute dallo Stato alle regioni a statuto ordinario, incluse le risorse destinate alla programmazione regionale del fondo per le aree sottoutilizzate, ed escluse quelle destinate al finanziamento corrente del Servizio Sanitario Nazionale e del trasporto pubblico locale, che vengono ridotte, per ciascuna regione, in misura corrispondente agli importi stabiliti ai sensi del primo, del secondo e del terzo periodo. La predetta riduzione è effettuata prioritariamente sulle risorse diverse da quelle destinate alla programmazione regionale del Fondo per le aree sottoutilizzate. In caso di insufficienza delle predette risorse le Regioni sono tenute a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue».

al comma 4, capoverso 12-bis, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, come rideterminato dall'articolo 35, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dall'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44» e sopprimere la lettera c)

~~ai commi 6 e 7, sostituire le parole: «articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2012» con le seguenti: «articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94»~~

al comma 12,

– alla lett. a), le parole «10 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «20 settembre»;

– dopo la lett. b), è aggiunta la seguente: b-bis) al comma 3 le parole: «500 milioni» sono sostituite dalle parole: «200 milioni»;

– alla lett. c), le parole: «entro il 30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 5 ottobre»;

dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12-bis. Nell'anno 2012, alle regioni a statuto ordinario, alla regione Siciliana e alla Sardegna, i cui comuni sono beneficiari di risorse erariali, è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 800 milioni di euro in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari, validi ai fini del patto di stabilità interno, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti ai comuni ricadenti nel proprio territorio nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione nella tabella allegata. Il contributo è destinato dalle regioni alla riduzione del debito.

12-ter. Gli importi indicati per ciascuna regione nella tabella allegata al presente decreto possono essere modificati, a invarianza di contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 6 agosto 2012, in Conferenza Stato-regioni.

12-quater. La cessione di spazi finanziari di cui al comma 12-bis, nonché l'utilizzo degli stessi da parte dei comuni, avviene ai sensi di quanto disposto dal comma 138 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione vengono ripartiti tra i comuni, al fine di favorire i pagamenti dei residui passivi in conto capitale in favore dei creditori.

12-quinquies. Entro il termine perentorio del 10 settembre 2012, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun comune beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

12-sexies. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 12 e 12-bis, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio».

Tabella (articolo 16, comma 12-bis 12-ter)

(dati in migliaia di euro)	
ABRUZZO	17.668
BASILICATA	16.158
CALABRIA	32.409
CAMPANIA	58.822
EMILIA-ROMAGNA	41.943
LAZIO	79.327

LIGURIA	16.240
LOMBARDIA	83.353
MARCHE	17.206
MOLISE	8.278
PIEMONTE	46.889
PUGLIA	43.655
SARDEGNA	82.319
SICILIA	171.508
TOSCANA	40.985
UMBRIA	14.225
VENETO	29.015
TOTALE	800.000

12-septies. Le Regioni sottoposte al piano di stabilizzazione finanziaria di cui all'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono disporre, con propria legge, l'anticipo all'anno 2013 della maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di base prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

12-octies. Il fondo istituito dall'articolo 14, comma 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 è attribuito al Commissario straordinario del Governo per l'attuazione del piano di rientro dall'indebitamento pregresso, previsto dall'articolo 78, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il Commissario straordinario del Governo è autorizzato a stipulare il contratto di servizio di cui all'articolo 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 5 dicembre 2008, sotto qualsiasi forma tecnica, per i finanziamenti occorrenti per la copertura degli oneri del piano di rientro.

Dopo l'articolo 16, è inserito il seguente:

Art. 16-bis. (Patto Governo-Regioni per il trasporto pubblico locale)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi, ai sensi dell'articolo 8 della legge 28 agosto 1997, n. 281, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 ottobre 2012, sono definiti i criteri e le modalità con cui ripartire e trasferire alle regioni a statuto ordinario le risorse del fondo di cui agli articoli 21, comma 3, del decreto legge n. 98 del 2011 e 30, comma 3, del decreto legge n. 201 del 2011 di cui al comma 1. I criteri sono, in particolare, finalizzati ad incentivare le regioni e gli enti locali a razionalizzare ed efficientare la programmazione e la gestione dei servizi relativi al trasporto pubblico locale, anche ferroviario, mediante:

- a) un'offerta di servizio più idonea più efficiente ed economica per il soddisfacimento della domanda di trasporto pubblico;
- b) il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi;

c) la progressiva riduzione dei servizi offerti in eccesso in relazione alla domanda e il corrispondente incremento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda elevata ;

d) la definizione di livelli occupazionali appropriati;

e) la previsione di idonei strumenti di monitoraggio e di verifica.

2. Le risorse del fondo di cui agli articoli 21, comma 3, del decreto legge n. 98 del 2011 e 30, comma 3, del decreto legge n. 201 del 2011, e le risorse derivanti dalla compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio prevista dagli articoli 1, commi 295 - 297, della legge n. 244 del 2007, una volta definiti i criteri di cui al comma 1, non possono essere destinate a finalità diverse da quelle del finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario.

All'articolo 17,

sostituire la rubrica con la seguente: "(Riordino delle province e loro funzioni)"

al comma 1, sostituire le parole: "le province sono soppresse o accorpate" con le seguenti: "tutte le province delle Regioni a statuto ordinario esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono oggetto di riordino"

al comma 2, sostituire le parole: "i criteri per la riduzione e l'accorpamento delle province," con le seguenti: "il riordino delle province sulla base di requisiti minimi"

sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. Il Consiglio delle autonomie locali di ogni Regione a statuto ordinario o, in mancanza, l'organo regionale di raccordo tra regione ed enti locali, entro settanta giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta ufficiale della deliberazione di cui al comma 2, nel rispetto della continuità territoriale della provincia approva una ipotesi di riordino relativa alle province ubicate nel territorio della rispettiva Regione e la invia alla Regione medesima entro il giorno successivo. Entro venti giorni dalla data di trasmissione dell'ipotesi di riordino o, comunque, anche in mancanza della trasmissione, trascorsi novantadue giorni dalla citata data di pubblicazione, ciascuna Regione trasmette al Governo, ai fini di cui al comma 4, una proposta di riordino delle province ubicate nel proprio territorio, formulata sulla base dell'ipotesi di cui al primo periodo. Le ipotesi e le proposte di riordino tengono conto delle eventuali iniziative comunali volte a modificare le circoscrizioni provinciali esistenti alla data di adozione della deliberazione di cui al comma 2. Resta fermo che il riordino deve essere effettuato nel rispetto dei requisiti minimi di cui al citato comma 2, determinati sulla base dei dati di dimensione territoriale e di popolazione, come esistenti alla data di adozione della deliberazione di cui al medesimo comma 2."

sostituire il comma 4, con il seguente:

"4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con atto legislativo di iniziativa governativa le province sono riordinate sulla base delle proposte regionali di cui al comma 3, con contestuale ridefinizione dell'ambito delle città metropolitane di cui all'articolo 18, conseguente alle eventuali iniziative dei comuni ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione nonché del comma 2 del medesimo articolo 18. Se alla data di cui al primo periodo una o più proposte di riordino delle regioni non sono pervenute al Governo, il provvedimento legislativo di cui al citato primo periodo è assunto previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, che si esprime entro dieci giorni esclusivamente in ordine al riordino delle province ubicate nei territori delle regioni medesime."

dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-bis. In esito al riordino di cui al comma 1, assume il ruolo di comune capoluogo delle singole province il comune già capoluogo di provincia con maggior popolazione residente, salvo il caso di

diverso accordo tra i comuni già capoluogo di ciascuna Provincia oggetto di riordino.”

dopo il comma 8, inserire il seguente:

“8-bis. Sui decreti di cui ai commi 7 e 8 è acquisito il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246 e successive modificazioni.”

al comma 10, capoverso, sostituire la parola: “accorpamento” con la seguente: “riordino” e, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

“b-bis) programmazione provinciale della rete scolastica e gestione dell'edilizia scolastica relativa alle scuole secondarie di secondo grado;”

dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

“13-bis. Per l'anno 2012 alle province di cui all'articolo 16, comma 7, è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di cento milioni di euro. Il contributo non è conteggiato fra le entrate valide ai fini del patto di stabilità interno ed è destinato alla riduzione del debito. Il riparto del contributo tra le province è stabilito con le modalità previste dal medesimo comma 7.

13-ter. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 13-bis, pari a cento milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 Agenzia delle entrate-fondo di bilancio.

All'articolo 18,

al comma 2, sostituire le parole: “il potere di iniziativa dei comuni” con le seguenti: “il potere dei comuni interessati di deliberare, con atto del consiglio, l'adesione alla città metropolitana o, in alternativa, a una provincia limitrofa”

dopo il comma 2 inserire il seguente:

“2-bis. Lo Statuto della città metropolitana può prevedere, su proposta del comune capoluogo deliberata dal consiglio secondo la procedura di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, una articolazione del territorio del comune capoluogo medesimo in più comuni. In tale caso sulla proposta complessiva di Statuto, previa acquisizione del parere della regione da esprimere entro novanta giorni è indetto un *referendum* tra tutti i cittadini della città metropolitana da effettuare entro centottanta giorni dalla sua approvazione sulla base delle relative leggi regionali. Il *referendum* è senza *quorum* di validità se il parere della Regione è favorevole o in mancanza di parere. In caso di parere regionale negativo il *quorum* di validità è del 30 per cento degli aventi diritto. Se l'esito del *referendum* è favorevole, entro i successivi novanta giorni, e in conformità con il suo esito, le regioni provvedono con proprie leggi alla revisione delle circoscrizioni territoriali dei comuni che fanno parte della città metropolitana. Nel caso di cui al presente comma il capoluogo di Regione diventa la città metropolitana che comprende nel proprio territorio il comune capoluogo di Regione.”

dopo il comma 3, inserire i seguenti:

“3-bis. Alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è istituita, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, la Conferenza metropolitana della quale fanno parte i sindaci dei comuni del territorio di cui al comma 2 nonché il presidente della provincia, con il compito di elaborare e deliberare lo statuto della città metropolitana entro il novantesimo giorno antecedente alla scadenza del mandato del presidente della Provincia o del commissario, ove anteriore al 2014 ovvero nel caso di scadenza del mandato del presidente successiva al 1° gennaio 2014, entro il 31 ottobre 2013. La deliberazione di cui al primo periodo è adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti della Conferenza e, comunque, con il voto favorevole del sindaco del comune capoluogo e del presidente della Provincia. Lo Statuto di cui al presente comma resta in

vigore fino all'approvazione dello Statuto definitivo di cui al comma 9.

~~3-ter. In caso di mancata approvazione dello statuto entro il termine di cui al comma 3-bis, il sindaco metropolitano è di diritto il sindaco del comune capoluogo, fino alla data di approvazione dello statuto definitivo della città metropolitana nel caso in cui lo stesso preveda l'elezione del sindaco secondo le modalità di cui al comma 4, lettere b) e c) e comunque, fino alla data di cessazione del suo mandato.~~

3-quater. La conferenza di cui al comma 3-bis cessa di esistere alla data di approvazione dello statuto della città metropolitana o, in mancanza, il 1° novembre 2013."

al comma 4,

- *alinea, dopo le parole:* «articolo 51, commi 2 e 3,» *inserire le seguenti:* «del citato testo unico».

- sono soppresse le parole: "nonché che, in sede di prima applicazione, è di diritto sindaco metropolitano il sindaco del comune capoluogo,"

- sostituire le parole «lo statuto delle città metropolitana può stabilire che il sindaco metropolitano «con le seguenti» lo statuto della città metropolitana di cui al comma 3-bis e lo statuto definitivo di cui al comma 9 possono stabilire che il sindaco metropolitano:»

- e alla lettera c), premettere le seguenti parole: "nel caso in cui lo statuto contenga la previsione di cui al comma 2-bis"

sostituire il comma 6 con il seguente:

"6. I componenti del consiglio metropolitano sono eletti tra i sindaci e i consiglieri comunali dei comuni ricompresi nel territorio della città metropolitana, da un collegio formato dai medesimi. L'elezione è effettuata nei casi di cui al comma 4, lettera b), secondo le modalità stabilite per l'elezione del consiglio provinciale e, nei casi di cui al medesimo comma 4, lettera c) secondo il sistema previsto dall'articolo 75 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente; il richiamo di cui al comma 1 del citato articolo 75 alle disposizioni di cui alla legge 8 marzo 1951, n. 122, è da intendersi al testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'elezione del consiglio metropolitano ha luogo entro quarantacinque giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo o, nel caso di cui al comma 4, lettera b), contestualmente alla sua elezione. Entro quindici giorni dalla proclamazione dei consiglieri della città metropolitana, il sindaco metropolitano convoca il consiglio metropolitano per il suo insediamento."

al comma 7, alla fine aggiungere:

«7-bis. Restano ferme le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione».

al comma 9,

- l'alinea è sostituita dalla seguente: "9. Lo statuto definitivo della città metropolitana è adottato dal consiglio metropolitano a maggioranza assoluta entro sei mesi dalla prima convocazione previo parere dei comuni da esprimersi entro tre mesi dalla proposta di statuto. Lo statuto di cui al comma 3-bis e lo statuto definitivo della città metropolitana"

- sostituire la lettera c) con la seguente;

"c) disciplina i rapporti fra i comuni facenti parte della città metropolitana e le modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane, prevedendo le modalità con le quali la città metropolitana può conferire ai comuni ricompresi nel suo territorio o alle loro forme associative, anche in forma differenziata per determinate aree territoriali, proprie funzioni, con il

contestuale trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per il loro svolgimento;";

- sostituire la lettera d) con la seguente:

"d) prevede le modalità con le quali i comuni facenti parte della città metropolitana e le loro forme associative possono conferire proprie funzioni alla medesima con il contestuale trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per il loro svolgimento;"

al comma 11, dopo le parole: "le disposizioni", inserire le seguenti: "relative ai comuni";

aggiungere, in fine, il seguente comma:

"11-bis. Lo Stato e le regioni, ciascuno per le proprie competenze, attribuiscono ulteriori funzioni alle città metropolitane in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui al primo comma dell'articolo 118 della Costituzione".

All'articolo 19,

al comma 1, lettera h), dopo le parole: "edilizia scolastica", aggiungere le seguenti: "per la parte non attribuita alla competenza delle province"

al comma 2, capoverso 2, dopo le parole "Sono affidate" aggiungere "inoltre"

dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. In caso di decorso dei termini di cui al comma 31-ter, dell'articolo 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il prefetto assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, trova applicazione l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131».

All'articolo 20, al comma 4, dopo le parole: «1° settembre 2000,» inserire le seguenti: «n. 318,».

All'articolo 21,

al comma 2, dopo le parole: «n. 52 del 2012,» inserire le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 2012» e dopo le parole: «n. 111 del 2011» inserire le seguenti: «, come modificato dal comma 1 del presente articolo».

All'articolo 22,

al comma 1, alinea, sostituire la parola: «presupposti» con la seguente: «presupposti».

al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «in materia» con le seguenti: «in materia di».

al comma 1, lettere c) e d), dopo le parole: «decreto-legge n. 201 del 2011» inserire le seguenti: «, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2001».

al comma 1, lettera d), dopo le parole: «decreto-legge n. 216 del 2011» inserire le seguenti: «, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2012».

All'articolo 23,

al comma 2,

secondo periodo, sostituire le parole: «da 2010 a 2011, da 2011 a 2012, da 2012 a 2013 e da 2013 a 2014» con le seguenti: «da 2009 a 2012, da 2010 a 2013 e da 2011 a 2014».

aggiungere in fine il seguente periodo: "All'articolo 16 della legge 6 luglio 2012, n. 96, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. Nel caso in cui si verifichi l'estinzione di movimenti o partiti politici, le residue risorse inerenti agli eventuali avanzi registrati dai relativi rendiconti inerenti ai contributi erariali ricevuti, così come certificati all'esito dei controlli previsti dall'articolo 9, possono essere versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati alle finalità di cui all'articolo 1, comma 337, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. ""

al comma 8,

- sostituire le parole "700 milioni" con le seguenti "658 milioni";

- le parole "nonché per interventi in tema di sclerosi laterale amiotrofica e di altre malattie altamente invalidanti, per ricerca e assistenza domiciliare dei malati, ai sensi dell'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296." sono sostituite dalle seguenti: "nonché, in via prevalente, per l'incremento della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, finalizzato al finanziamento dell'assistenza domiciliare prioritariamente nei confronti delle persone gravemente non autosufficienti, inclusi i malati di sclerosi laterale amiotrofica."

dopo il comma 10 è inserito il seguente:

10-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, una ulteriore quota non superiore a 6 milioni di euro delle risorse del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, resesi disponibili al termine dell'anno 2011 ed accertate con le procedure di cui al comma 1 del medesimo articolo 5, e determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nell'anno 2012, agli interventi di cui al comma 9 del presente articolo.

al comma 11,

- dopo le parole: "territorio nazionale," aggiungere le seguenti: "ivi comprese le operazioni per la salvaguardia della vita umana in mare" e sostituire le parole "500 milioni" con le seguenti: "495 milioni"

- dopo le parole: «Nord Africa» sopprimere la parola: «umanitaria» e dopo le parole: «6 ottobre 2011,» inserire le seguenti: «pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 21 febbraio 2011 e n. 235 dell'8 ottobre 2011».

- aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi a favore dei minori stranieri non accompagnati connessi al superamento dell'emergenza umanitaria e consentire nel 2012 una gestione ordinaria dell'accoglienza, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, la cui dotazione è costituita da 5 milioni di euro per l'anno 2012. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente e nei limiti delle risorse di cui al citato Fondo alla copertura dei costi sostenuti dagli enti locali per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati."

al comma 12, sostituire le parole: «comma 1» con le seguenti: «comma 11 ».

dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

"12-bis. Al comma 1, dell'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "a far data dai 30 giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni di approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE, attuative del decreto di cui al periodo precedente, sono abrogati il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio 1999, n. 221".

12-ter. Al comma 4, dell'articolo 11 del citato decreto-legge n. 201 del 2011 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Le medesime informazioni sono altresì utilizzate ai fini della semplificazione degli adempimenti dei cittadini in merito alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, nonché in sede di controllo sulla veridicità dei dati dichiarati nella medesima dichiarazione.

12-quater. All'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, al primo periodo la parola

"1.143" è sostituita da "1.113", al secondo periodo sostituire le parole "100 milioni" con le seguenti "70 milioni" e al terzo periodo sostituire le parole "50 milioni" con le seguenti "90 milioni";

12-quinquies. Per l'anno 2012 il contributo di cui all'articolo 1, comma 963, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 30 milioni di euro".

12-sexies. Le somme non utilizzate ai sensi dell'articolo 8, lettera c), del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, nonché le residue disponibilità finanziarie della gestione liquidatoria dell'Azienda Universitaria Policlinico Umberto I, di cui all'art. 2, commi 3 e seguenti, del decreto-legge 1° ottobre 1999, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1999, n. 453, versate all'entrata del bilancio dello Stato a seguito della conclusione della gestione commissariale dell'Azienda medesima, sono riassegnate ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il completamento delle residuali attività di definizione delle pendenze in essere alla data della cessazione della suddetta gestione.

12-septies. Al fine di concorrere ad assicurare nel Comune dell'Aquila e negli altri comuni del cratere di cui ai decreti n. 3 del 16 Aprile 2009 e n. 11 del 17 Luglio 2009 la stabilità dell'equilibrio finanziario, anche per garantire la continuità del servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è assegnato un contributo straordinario per il solo esercizio 2012, sulla base dei maggiori costi sostenuti o delle minori entrate conseguite, derivanti dalla situazione emergenziale, nel limite di euro 26.000.000,00 per il comune di L'Aquila, 4.000.000 per gli altri comuni e 5.000.000 per la provincia dell'Aquila mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito in legge 24 giugno 2009, n. 77. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12-octies. In considerazione del permanere dello stato di crisi nell'isola di Lampedusa, la sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei tributi, nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, prevista dall'articolo 23, comma 44, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, perdura fino al 1° dicembre 2012.

12-novies. I criteri della riduzione dei contributi ordinari delle amministrazioni provinciali e dei comuni per la copertura del fondo finanziario di mobilità dei segretari comunali e provinciali, di cui al decreto previsto dall'articolo 7, comma 31-sexies, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ed i relativi provvedimenti attuativi già adottati dal Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, trovano applicazione a far data dal 1° gennaio 2013. Fino alla predetta data continua ad applicarsi il sistema di contribuzione diretta a carico degli enti locali."

12-decies. Nella massa passiva di cui al documento di accertamento del debito approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 4 agosto 2010 e con l'articolo 2, comma 7 del decreto legge 225 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono conservati i debiti conseguenti alle aperture di credito, anche nel caso in cui i relativi contratti siano sostituiti con successive e diverse operazioni di finanziamento.

12-undecies. "Al fine di armonizzare la normativa di settore del trasporto pubblico regionale e locale con i principi e i criteri stabiliti dagli articoli 2 e 8 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, ed in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modifiche e integrazioni, all'articolo 4, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modifiche: dopo le parole: "alle aziende esercenti i servizi stessi", sono aggiunte le seguenti: ", determinate secondo il criterio dei costi standard che dovrà essere osservato dagli enti affidanti nella quantificazione dei corrispettivi da porre a base d'asta previsti nel bando di gara o nella lettera di invito delle procedure concorsuali

di cui al successivo articolo 18, comma 2, lett. a)".

12-duodecies. Al comma 7 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le parole: "Per gli anni 2004-2012" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2004-2013". È ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2013 il termine di cui al primo periodo del comma 8-*quinquies* dell'articolo 6 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, come da ultimo prorogato al 31 dicembre 2012 dall'articolo 11, comma 6-*quinquies*, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14. Al terzo periodo dell'articolo 2, comma 12-*undecies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sostituire, dove ricorre la parola: "2012" con: "2013". Al fine di attuare le disposizioni di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2013 e 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

12-terdecies. Sono ulteriormente ripristinati i fondi di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nella misura di 2 milioni di euro per l'anno 2013, senza l'obbligo di cofinanziamento, con specifica destinazione al completamento della Piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale, soprattutto al fine di efficientare le attività dell'autotrasporto anche con riferimento al trasporto di merci pericolose, nell'ambito del progetto UIRNet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il cui soggetto attuatore, ai sensi dell'articolo 61-bis della legge n. 27 del 2012, è UIRNet SpA.

12-quaterdecies. Per sostenere lo sviluppo delle applicazioni e dei servizi basati su dati geospaziali e per sviluppare le tecnologie dell'osservazione della terra anche a fini di tutela ambientale, di mitigazione dei rischi e per attività di ricerca scientifica, tutti i dati e le informazioni, acquisiti dal suolo, da aerei e da piattaforme satellitari nell'ambito di attività finanziate con risorse pubbliche, sono resi disponibili per tutti i potenziali utilizzatori nazionali, anche privati, nei limiti imposti da ragioni di tutela della sicurezza nazionale. A tal fine, la catalogazione e la raccolta dei dati geografici, territoriali ed ambientali generati da tutte le attività sostenute da risorse pubbliche è curata da ISPRA, che vi provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Con decreto del Presidente della Repubblica, sulla base di una intesa tra Presidenza del Consiglio - Dipartimento della Protezione Civile, Stato Maggiore della Difesa, Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e Regioni, adottata dalla Conferenza Stato-Regioni, sono definite le modalità per la gestione della piattaforma e per l'accesso, l'interoperatività e la condivisione, anche in tempo reale, dei dati e delle informazioni in esso conservati, e gli obblighi di comunicazione e disponibilità dei dati acquisiti da parte di tutti i soggetti che svolgono tale attività con il sostegno pubblico, anche parziale. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."

12-quinquiesdecies "L'importo massimo delle sanzioni di cui all'articolo 27, commi 9 e 12, del decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206, in materia di pratiche commerciali scorrette, la competenza ad accertare e sanzionare le quali è dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato - escluso unicamente il caso in cui le pratiche commerciali scorrette siano poste in essere in settori in cui esista una regolazione di derivazione comunitaria, con finalità di tutela del consumatore, affidata ad altra autorità munita di poteri inibitori e sanzionatori e limitatamente agli aspetti regolati - , è aumentato a 5.000.000 di euro."

12-sexiesdecies. A seguito della recente soppressione del Catalogo nazionale delle armi, il Banco Nazionale di prova di cui all'articolo 11, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, verifica, altresì, per ogni arma da sparo prodotta, importata o commercializzata in Italia, la qualità

fin dalla loro entrata in vigore.” sono aggiunte le seguenti: “La disciplina prevista dall'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in materia di certificazioni dei crediti, e dall'articolo 31, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di compensazione dei crediti, e i relativi decreti attuativi, trovano applicazione nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale, secondo le modalità e le condizioni fissate dalle medesime disposizioni.”

Dopo il comma 25, aggiungere i seguenti:

“25-bis. Ai fini della attivazione dei programmi nazionali di valutazione sull'applicazione delle norme di cui alla presente legge, il Ministero della Salute, provvede alla modifica ed integrazione di tutti i sistemi informativi del SSN, anche quando gestiti da diverse amministrazioni dello Stato, ed alla interconnessione a livello nazionale di tutti i flussi informativi su base individuale. Il complesso delle informazioni e dei dati individuali così ottenuti è reso disponibile per le attività di valutazione esclusivamente in forma anonima ai sensi dell'articolo 35 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118. Il Ministero della Salute si avvale dell'AGENAS per lo svolgimento delle funzioni di valutazione degli esiti delle prestazioni assistenziali e delle procedure medico-chirurgiche nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale. A tal fine, AGENAS accede, in tutte le fasi della loro gestione, ai sistemi informativi interconnessi del SSN di cui al presente comma in modalità anonima”.

25-ter. In relazione alla determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario secondo quanto previsto dal decreto legislativo 6 maggio 2011 n. 68, il Governo provvede all'acquisizione e alla pubblicazione dei relativi dati entro il 31 ottobre 2012, nonché a ridefinire i tempi per l'attuazione del medesimo decreto nella parte relativa ai costi e fabbisogni standard nel settore sanitario, entro il 31 dicembre 2012.”

All'articolo 16,

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli obiettivi del patto di stabilità interno delle Regioni a statuto ordinario sono rideterminati in modo tale da assicurare l'importo di 700 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. L'ammontare del concorso finanziario di ciascuna regione è determinato, tenendo conto anche delle analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 settembre 2012. In caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze è comunque emanato entro il 15 ottobre 2012, ripartendo la riduzione in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le risorse a qualunque titolo dovute dallo Stato alle regioni a statuto ordinario, incluse le risorse destinate alla programmazione regionale del fondo per le aree sottoutilizzate, ed escluse quelle destinate al finanziamento corrente del Servizio Sanitario Nazionale e del trasporto pubblico locale, che vengono ridotte, per ciascuna regione, in misura corrispondente agli importi stabiliti ai sensi del primo, del secondo e del terzo periodo. La predetta riduzione è effettuata prioritariamente sulle risorse diverse da quelle destinate alla programmazione regionale del Fondo per le aree sottoutilizzate. In caso di insufficienza delle predette risorse le Regioni sono tenute a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue».

al comma 4, capoverso 12-bis, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, come rideterminato dall'articolo 35, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con

12-octies. Alla legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, dopo l'articolo 1-bis è aggiunto il seguente:

"Art. 1-ter. Le sedi farmaceutiche di cui al comma 1-bis sono considerate, agli effetti della normativa vigente, come sedi urbane, indipendentemente dalla popolazione residente nel comune in cui sono istituite".».

Dopo l'articolo 23, è inserito il seguente Titolo:

Titolo VI

EFFICIENTAMENTO, VALORIZZAZIONE E DISMISSIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO, E MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA NONCHE' MISURE DI RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DELLE IMPRESE DEL SETTORE BANCARIO

Articolo 23-bis

(Dismissione e razionalizzazione di partecipazioni societarie dello Stato)

1. Ai fini della razionalizzazione e del riassetto industriale nell'ambito delle partecipazioni detenute dallo Stato, che continua ad avvalersi dell'organismo di cui all'articolo 1, del decreto per Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 2007 è attribuito a Cassa Depositi e Prestiti Società per azioni (CDP S.p.A.) il diritto di opzione per l'acquisto delle partecipazioni azionarie detenute dallo Stato in Fintecna S.p.A., Sace S.p.A. e Simest S.p.A. I diritti di opzione possono essere esercitati anche disgiuntamente entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge.
2. Entro 10 giorni dall'eventuale esercizio dell'opzione, CDP S.p.A. provvede al pagamento al Ministero dell'economia e delle finanze del corrispettivo provvisorio pari al 60 per cento del valore del patrimonio netto contabile come risultante dal bilancio, consolidato ove redatto, al 31 dicembre 2011 di ciascuna società per la quale ha esercitato l'opzione di cui al comma 1. Conseguentemente si provvede ai relativi adempimenti connessi al trasferimento delle partecipazioni.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, entro sessanta giorni dalla data di esercizio dell'opzione di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è determinato il valore definitivo di trasferimento, ritenuto congruo da CDP S.p.A.
4. I corrispettivi provvisorio e definitivo derivanti dalle operazioni di cessione delle partecipazioni dello Stato di cui al presente articolo, al netto degli oneri inerenti alle medesime, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato o destinati al pagamento dei debiti dello Stato; a tale ultimo fine i corrispettivi possono essere riassegnati al Fondo speciale per reiscrizione dei residui perenti delle spese correnti e al Fondo speciale per la reiscrizione dei residui perenti in conto capitale, ovvero possono essere utilizzati per incrementare l'importo stabilito dall'articolo 35, comma 1, lettera b) del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla determinazione delle percentuali di riparto tra le finalità indicate nel presente comma.
5. Fintecna S.p.A., Sace S.p.A. e Simest S.p.A. continuano a svolgere le attività loro già affidate sulla base di provvedimenti normativi e regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. La Simest S.p.A., nella gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo, continua ad osservare le convenzioni con il Ministero dello sviluppo economico già sottoscritte o che verranno sottoscritte in base alla

normativa di riferimento.

6. Alla data di trasferimento della partecipazione azionaria detenuta dallo Stato in Sace, è abrogato l'articolo 6, commi 2 e 18, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Alla data di trasferimento della partecipazione azionaria detenuta dallo Stato in Simest S.p.A. sono abrogati l'articolo 1, commi 6 e 7, e l'articolo 3, commi 5 e 6, della legge 24 aprile 1990, n. 100.

7. All'articolo 5, comma 3, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 è aggiunto il seguente periodo: "I decreti ministeriali di cui alla presente lettera sono soggetti al controllo preventivo della Corte dei Conti e trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari".

8. Ai fini di certezza giuridica e fermo restando quanto previsto dal comma 1, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana della presente disposizione, CDP S.p.A. provvede comunque a presentare le necessarie preventive istanze per il rilascio di pareri, nulla-osta o comunque per l'emissione da parte di Autorità pubbliche, istituzioni, enti o altre autorità di atti o provvedimenti di loro competenza. I termini per il rilascio dei relativi pareri e nulla-osta ovvero per l'emissione dei relativi atti da parte delle Autorità pubbliche competenti decorrono dalla data di comunicazione dell'istanza.

Articolo 23-ter

(Valorizzazione e dismissione di immobili pubblici)

1. All'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, fra le parole: "dell'economia e" e: "finanze" è inserita la seguente: "delle"; dopo le parole: "capitale sociale pari" le parole: "a 2 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "ad almeno un milione e comunque non superiore a 2 milioni"; dopo le parole: "immobiliari chiusi promossi" sono inserite le seguenti: "o partecipati"; dopo le parole: "in forma consorziata" sono inserite le seguenti: "o associata" e dopo le parole: "ai sensi" le parole: "dell'articolo 31" sono sopresse;

2) al terzo periodo, dopo le parole: "Il capitale" sono inserite le seguenti: "della società di gestione del risparmio di cui al primo periodo del presente comma" e dopo le parole: "dal Ministero dell'economia e delle finanze" sono aggiunte le seguenti: ", fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 8-bis";

3) al quinto periodo, dopo la parola: "investono" è inserita la seguente: "anche";

b) al comma 2:

1) al primo periodo, dopo le parole: "immobiliare promossi" sono inserite le seguenti: "o partecipati"; dopo le parole: "in forma consorziata" sono inserite le seguenti: "o associata"; dopo le parole: "ai sensi" sono sopresse le parole: "dell'articolo 31"; dopo le parole: "del fondo medesimo," sono inserite le seguenti: "ovvero trasferiti," e dopo la parola: "diritti" sono inserite le seguenti: "reali immobiliari,";

2) al secondo periodo dopo le parole: "Tali apporti" sono inserite le seguenti: "o trasferimenti";

3) il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Possono presentare proposte di valorizzazione anche soggetti privati secondo le modalità di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163";

c) al comma 3:

1) al primo periodo, le parole: “nel fondo di cui al comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “nei ~~fondi di cui ai commi 1, 8-ter e 8-quater~~” e le parole: “~~ai decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 174, e 17 marzo 1995, n. 175,~~” sono sostituite dalle seguenti: “al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209”;

2) al secondo periodo, la parola: “suddetti” è soppressa e dopo la parola: “fondi” sono aggiunte le seguenti: “di cui al comma 1. Il 20 per cento del piano di impiego di cui al precedente periodo è destinato, per gli anni 2012, 2013 e 2014, alla sottoscrizione delle quote dei fondi di cui ai successivi commi 8-ter e 8-quater”;

3) all'ultimo periodo, le parole: “al comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “ai commi 1, 8-ter e 8-quater”;

d) al comma 4:

1) al primo periodo, dopo la parola: “conferimento” sono inserite le seguenti: “o trasferimento” e le parole: “di cui al comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “di cui ai commi 2, 8-ter e 8-quater”;

2) al secondo periodo, le parole: “di cui al comma 2” sono sopresse;

3) al quarto periodo dopo la parola: “apporto” sono inserite le seguenti: “o il trasferimento”; le parole: “di cui al comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “di cui ai commi 2, 8-ter e 8-quater”; le parole: “all'espletamento” sono sostituite dalle seguenti: “al completamento” e tra le parole: “delle procedure” e: “di valorizzazione e di regolarizzazione” è inserita la seguente: “amministrative”;

4) al quinto periodo, dopo le parole: “non sia completata,” sono inserite le seguenti: “secondo le valutazioni effettuate dalla relativa società di gestione del risparmio,” e dopo le parole: “i soggetti apportanti”, le parole: “di cui al comma 1” sono sopresse;

5) dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: “A seguito dell'apporto ai fondi di cui al comma 8-ter da parte degli Enti territoriali è riconosciuto, in favore di questi ultimi, un ammontare pari almeno al 70 per cento del valore di apporto dei beni in quote del fondo; compatibilmente con la pianificazione economico-finanziaria dei fondi gestiti dalla società di gestione del risparmio di cui al comma 1, la restante parte del valore è corrisposta in denaro”;

e) al comma 7, dopo le parole: “Agli apporti” sono inserite le seguenti: “e ai trasferimenti”;

f) al comma 8-bis:

1) al primo periodo, dopo le parole: “gestione del risparmio” la parola: “del” è sostituita dalle seguenti: “costituita dal”;

2) al secondo periodo è soppressa la parola: “predetta” e dopo le parole: “società di gestione del risparmio”, sono inserite le seguenti: “di cui al comma 1”;

3) il terzo periodo è sostituito dai seguenti: “Con apposita convenzione, a titolo oneroso, sono regolati i rapporti fra la società di gestione di cui al comma 1 e l'Agenzia del Demanio. Per le attività svolte ai sensi del presente articolo dall'Agenzia del Demanio, quest'ultima utilizza parte delle risorse appostate sul capitolo di spesa n. 7754 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Le risorse di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 6 della legge 12 novembre 2011, n. 183 sono utilizzate dall'Agenzia del Demanio per l'individuazione o l'eventuale costituzione della società di gestione del risparmio o delle società, per il collocamento delle quote del fondo o delle azioni della società, nonché per tutte le attività, anche propedeutiche,

connesse alle operazioni di cui al presente articolo“;

g) dopo il comma 8-*bis* sono aggiunti i seguenti:

“8-*ter* Allo scopo di conseguire la riduzione del debito pubblico il Ministro dell'economia e delle finanze, attraverso la società di gestione del risparmio di cui al comma 1, promuove, con le modalità di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, la costituzione di uno o più fondi comuni d'investimento immobiliare, a cui trasferire o conferire immobili di proprietà dello Stato non utilizzati per finalità istituzionali, nonché diritti reali immobiliari. Le risorse derivanti dalla cessione delle quote del Ministero dell'economia e delle finanze sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, e destinate al pagamento dei debiti dello Stato; a tale ultimo fine i corrispettivi possono essere riassegnati al Fondo speciale per reiscrizione dei residui perenti delle spese correnti e al Fondo speciale per la reiscrizione dei residui perenti in conto capitale, ovvero possono essere utilizzati per incrementare l'importo stabilito dall'articolo 35, comma 1, lettera b) del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla determinazione delle percentuali di riparto tra le finalità indicate nel presente comma. Le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato possono deliberare il trasferimento o il conferimento a tali fondi di immobili di proprietà. Possono altresì essere trasferiti o conferiti ai medesimi fondi i beni valorizzabili, suscettibili di trasferimento ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, individuati dall'Agenzia del Demanio e a seguito di apposita manifestazione, da parte dei competenti organi degli Enti interessati, della volontà di valorizzazione secondo le procedure del presente comma. I decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 4 del citato decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 disciplinano, altresì, le modalità di concertazione con le competenti strutture tecniche dei diversi livelli di Governo territoriale interessati, nonché l'attribuzione agli Enti territoriali delle quote dei fondi, nel rispetto della ripartizione e per le finalità previste dall'articolo 9 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 limitatamente ai beni di cui all'articolo 5, comma 1 lettera e) sopra richiamato, derivanti dal conferimento ai predetti fondi immobiliari. Ai fondi di cui al presente comma possono conferire beni anche i soggetti di cui al comma 2 con le modalità ivi previste, ovvero con apposita deliberazione adottata secondo le procedure di cui all'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche in deroga all'obbligo di allegare il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari al bilancio. Tale delibera deve indicare espressamente le destinazioni urbanistiche non compatibili con le strategie di trasformazione urbana. La totalità delle risorse rivenienti dalla valorizzazione ed alienazione degli immobili di proprietà delle Regioni e degli Enti locali trasferiti ai fondi di cui al presente comma, è destinata alla riduzione del debito dell'Ente e, solo in assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente, a spese di investimento.

8-*quater*. Per le medesime finalità di cui al comma 8-*ter*, il Ministro dell'economia e delle finanze, attraverso la società di gestione del risparmio di cui al comma 1, promuove, altresì, con le modalità di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, uno o più fondi comuni di investimento immobiliare a cui sono trasferiti o conferiti, ai sensi del comma 4, gli immobili di proprietà dello Stato non più utilizzati dal Ministero della difesa per finalità istituzionali e suscettibili di valorizzazione, nonché diritti reali immobiliari. Con uno o più decreti del Ministero della difesa, sentita l'Agenzia del Demanio, da emanarsi il primo entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, sono individuati tutti i beni di proprietà statale assegnati al medesimo Dicastero e non utilizzati dallo stesso per finalità istituzionali. L'inserimento degli immobili nei predetti decreti ne determina la classificazione come patrimonio disponibile dello Stato. A decorrere dalla data di

pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei citati decreti, l'Agenzia del Demanio avvia le procedure di regolarizzazione e valorizzazione previste dal presente articolo ovvero dall'articolo 33-*bis*, limitatamente ai beni suscettibili di valorizzazione. Al predetto Dicastero sono attribuite le risorse rivenienti dalla cessione delle quote dei fondi a cura del Ministero dell'economia e delle finanze in misura del 30 per cento, con prioritaria destinazione alla razionalizzazione del settore infrastrutturale, ad esclusione di spese di natura ricorrente. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, su indicazione dell'Agenzia del Demanio, sono assegnate una parte delle restanti quote dello stesso Ministero, nella misura massima del 25 per cento e minima del 10 per cento delle stesse, agli Enti territoriali interessati dalle procedure di cui al presente comma; le risorse rivenienti dalla cessione delle stesse sono destinate alla riduzione del debito dell'Ente e, solo in assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente, a spese di investimento. Le risorse derivanti dalla cessione delle quote del Ministero dell'economia e delle finanze sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, e destinate al pagamento dei debiti dello Stato; a tale ultimo fine i corrispettivi possono essere riassegnati al Fondo speciale per reiscrizione dei residui perenti delle spese correnti e al Fondo speciale per la reiscrizione dei residui perenti in conto capitale, ovvero possono essere utilizzati per incrementare l'importo stabilito dall'articolo 35, comma 1, lettera b) del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla determinazione delle percentuali di riparto tra le finalità indicate nel presente comma. Gli immobili, individuati con i decreti del Ministero della difesa di cui al secondo periodo del presente comma, non suscettibili di valorizzazione rientrano nella disponibilità dell'Agenzia del demanio per la gestione e l'amministrazione secondo le norme vigenti. Spettano all'Amministrazione della difesa tutti gli obblighi di custodia degli immobili individuati con i predetti decreti, fino al conferimento o al trasferimento degli stessi ai fondi di cui al presente comma ovvero fino alla formale riconsegna dei medesimi all'Agenzia del demanio. La predetta riconsegna è da effettuarsi gradualmente e d'intesa con l'Agenzia del demanio, a far data dal centovesimo giorno dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* dei relativi decreti individuativi. 8-quinquies. In deroga alla normativa vigente, con provvedimenti dell'Agenzia del demanio è disposto d'ufficio, laddove necessario, sulla base di elaborati planimetrici in possesso, l'accatastamento o la regolarizzazione catastale degli immobili di proprietà dello Stato, ivi compresi quelli in uso all'Amministrazione della difesa. A seguito dell'emanazione dei predetti provvedimenti, la competente Agenzia fiscale procede alle conseguenti attività di iscrizione catastale. In caso di dismissione degli immobili di proprietà dello Stato, eventuali regolarizzazioni catastali possono essere eseguite, anche successivamente agli atti o ai provvedimenti di trasferimento, a cura degli acquirenti. Tutte le attività rese in favore delle Amministrazioni dall'Agenzia del demanio ai sensi del presente articolo e del successivo articolo 33-*bis*, sono svolte da quest'ultima a titolo oneroso sulla base di specifiche convezioni con le parti interessate".

1-*bis*. All'articolo 31, comma 46, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) per una durata di 20 anni diminuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione della convenzione che ha accompagnato la concessione del diritto di superficie o la cessione in proprietà delle aree e quella di stipulazione della nuova convenzione".

2. Sono abrogati:

a) l'articolo 3, comma 6, l'articolo 5, commi 5-*bis* e 5-*ter* e l'articolo 7 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85;

b) al comma 1 dell'articolo 6 della legge 12 novembre 2011, n. 183 le parole: "a uso diverso da quello residenziale, fatti salvi gli immobili inseriti negli elenchi predisposti o da predisporre ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, e degli enti pubblici non territoriali ivi inclusi quelli di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196";

c) l'articolo 314 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

d) i periodi dal secondo al quinto dell'articolo 2, comma 196-bis, della legge n. 191 del 2009.

Articolo 23-quater

(Incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e dell'Agenzia del territorio e soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico)

1. L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e l'Agenzia del territorio sono incorporate, rispettivamente, nell'Agenzia delle dogane e nell'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 2 a decorrere dal 1° dicembre 2012 e i relativi organi decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 4. Entro il 30 ottobre 2012 il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette una relazione al Parlamento.

2. Le funzioni attribuite agli enti di cui al comma 1 dalla normativa vigente continuano ad essere esercitate, con le inerenti risorse umane finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale, rispettivamente, dall'Agenzia delle dogane, che assume la denominazione di "Agenzia delle dogane e dei monopoli", e dalla Agenzia delle entrate. Le risorse finanziarie di cui al precedente periodo inerenti all'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono escluse dalle modalità di determinazione delle dotazioni da assegnare alla medesima Agenzia ai sensi dell'articolo 1, comma 74, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

3. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31 dicembre 2012, sono trasferite le risorse umane strumentali e finanziarie degli enti incorporati e sono adottate le misure eventualmente occorrenti per garantire la neutralità finanziaria per il bilancio dello Stato dell'operazione di incorporazione. Fino all'adozione dei predetti decreti, per garantire la continuità dei rapporti già in capo all'ente incorporato, l'Agenzia incorporante può delegare uno o più dirigenti per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione, ivi comprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti correnti già intestati all'ente incorporato che rimangono aperti fino alla data di emanazione dei decreti medesimi.

4. Entro il 31 dicembre 2012, i bilanci di chiusura degli enti incorporati sono deliberati dagli organi in carica alla data di cessazione dell'ente, corredati della relazione redatta dall'organo interno di controllo in carica alla data di incorporazione dell'ente medesimo e trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti degli organi degli enti di cui al comma 1 i compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati ad essi spettanti sono corrisposti fino alla data di adozione della deliberazione dei bilanci di chiusura e, comunque, non oltre novanta giorni dalla data di incorporazione. I comitati di gestione delle Agenzie incorporanti sono rinnovati entro quindici giorni decorrenti dal termine di cui al comma 1, anche al fine di tenere conto del trasferimento di funzioni derivante dal presente articolo.

5. A decorrere dal 1° dicembre 2012 le dotazioni organiche delle Agenzie incorporanti sono provvisoriamente incrementate di un numero pari alle unità di personale di ruolo trasferite, in servizio presso gli enti incorporati. Detto personale è inquadrato nei ruoli delle Agenzie incorporanti. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza ed il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'amministrazione incorporante, è attribuito per la differenza un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

6. Per i restanti rapporti di lavoro le Agenzie incorporanti subentrano nella titolarità del rapporto fino alla naturale scadenza.

7. Le Agenzie incorporanti esercitano i compiti e le funzioni facenti capo agli enti incorporati con le articolazioni amministrative individuate mediante le ordinarie misure di definizione del relativo

assetto organizzativo. Nell'ambito di dette misure, nei limiti della dotazione organica della dirigenza di prima fascia, l'Agenzia delle entrate istituisce due posti di vicedirettore, di cui uno, anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, per i compiti di indirizzo e coordinamento delle funzioni riconducibili all'area di attività dell'Agenzia del territorio; l'Agenzia delle dogane e dei monopoli istituisce due posti di vicedirettore, di cui uno, anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, per i compiti di indirizzo e coordinamento delle funzioni riconducibili all'area di attività dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. Per lo svolgimento sul territorio dei compiti già devoluti all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli stipula apposite convenzioni, non onerose, con la Guardia di finanza e con l'agenzia delle entrate. Al fine di garantire la continuità delle attività già facenti capo agli enti di cui al presente comma fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione indicato, l'attività facente capo ai predetti enti continua ad essere esercitata dalle articolazioni competenti, con i relativi titolari, presso le sedi e gli uffici già a tal fine utilizzati. Nei casi in cui le disposizioni vigenti o atti amministrativi ovvero contrattuali fanno riferimento all'Agenzia del territorio ed all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato si intendono riferite, rispettivamente, all'Agenzia delle entrate ed all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

8. Le risorse finanziarie disponibili, a qualsiasi titolo, sui bilanci degli enti incorporati ai sensi del presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnate, a far data dall'anno contabile 2013, alle Agenzie incorporanti. Al fine di garantire la continuità nella prosecuzione dei rapporti avviati dagli enti incorporati, la gestione contabile delle risorse finanziarie per l'anno in corso, già di competenza dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, prosegue in capo alle equivalenti strutture degli uffici incorporanti.

9. L'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico-Assi è soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In relazione agli adempimenti di cui al comma 3 i decreti di natura non regolamentare sono adottati, nello stesso termine di cui al predetto comma, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con i medesimi decreti sono ripartite tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli le funzioni attribuite ad ASSI dalla normativa vigente, nonché le relative risorse umane, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione di ASSI, neppure giudiziale. Fino all'adozione dei predetti decreti, per garantire la continuità dei rapporti già in capo all'ente soppresso, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali può delegare uno o più dirigenti per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione, ivi comprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti correnti già intestati all'ente soppresso che rimangono aperti fino alla data di emanazione dei decreti medesimi. Trovano applicazione i commi da 4 a 8, intendendosi per Amministrazione incorporante, ai fini del presente comma, anche il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è approvata la tabella di corrispondenza per l'inquadramento del personale trasferito. Resta comunque ferma, nei limiti temporali previsti dalla vigente normativa, la validità delle graduatorie dei concorsi pubblici espletati dall'Assi e dall'Unire. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono rideterminate le dotazioni organiche del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con l'istituzione di un posto di dirigente generale di prima fascia, in relazione alle funzioni ed alla quota parte delle risorse trasferite ai sensi del terzo periodo del presente comma, ferma in ogni caso l'assegnazione delle residue posizioni dirigenziali generali di ASSI all'Agenzia delle dogane e dei monopoli; con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, è rideterminato l'assetto

organizzativo del predetto Ministero in conseguenza dell'attuazione delle disposizioni del presente comma.

9-bis. Al fine di assicurare il controllo pubblico dei concorsi e delle manifestazioni ippiche, Unirelab s.r.l. continua a svolgere le funzioni esercitate alla data di entrata in vigore del presente decreto. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di trasferimento delle quote sociali della predetta società al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Si applica quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2012, n. 95.

10. A decorrere dal 1° dicembre 2012, al decreto legislativo n. 300 del 1999, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 57, comma 1, le parole: “, l'agenzia del territorio“, sono sostituite dalle seguenti: “e dei monopoli“;

b) all'articolo 62, comma 1, in fine, è aggiunto il seguente periodo: “L'agenzia delle entrate svolge, inoltre, le funzioni di cui all'articolo 64“;

c) all'articolo 63, nella rubrica e nel comma 1, dopo le parole: “delle dogane“, sono inserite le seguenti: “e dei monopoli“; nel medesimo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “L'agenzia svolge, inoltre, le funzioni già di competenza dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato“;

d) all'articolo 64, sono apportate le seguenti modifiche:

1) nella rubrica, le parole: “Agenzia del territorio“ sono sostituite dalle seguenti: “Ulteriori funzioni dell'agenzia delle entrate“;

2) al comma 1, le parole: “del territorio è“ sono sostituite dalle seguenti: “delle entrate è inoltre“;

3) ai commi 3-bis e 4, sono soppresse le parole: “del territorio“;

11. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 23-quinquies

(Riduzione delle dotazioni organiche e riordino delle strutture del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, all'esito della riduzione degli assetti organizzativi prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e le agenzie fiscali provvedono, anche con le modalità indicate nell'articolo 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14:

a) ad apportare, entro il 31 ottobre 2012, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura:

1) per il Ministero, non inferiore al 20 per cento di quelli risultanti a seguito dell'applicazione del predetto articolo 1 del decreto-legge n. 138 del 2011;

2) per le Agenzie fiscali, tale che il rapporto tra personale dirigenziale di livello non generale e

personale non dirigente sia non superiore ad 1 su 40 ed il rapporto tra personale dirigenziale di livello generale e personale dirigenziale di livello non generale sia non superiore ad 1 su 20 per l'Agenzia delle entrate e ad 1 su 15 per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Per assicurare la funzionalità dell'assetto operativo conseguente alla riduzione dell'organico dirigenziale delle agenzie fiscali, possono essere previste posizioni organizzative di livello non dirigenziale, in numero comunque non superiore ai posti dirigenziali coperti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed effettivamente soppressi, e in ogni caso non oltre 380 unità complessive, nei limiti del risparmio di spesa conseguente alla riduzione delle posizioni dirigenziali, detratta una quota non inferiore al venti per cento, e in ogni caso in misura non superiore a 13,8 milioni di euro, da affidare a personale della terza area che abbia maturato almeno cinque anni di esperienza professionale nell'area stessa; l'attribuzione di tali posizioni è disposta secondo criteri di valorizzazione delle capacità e del merito sulla base di apposite procedure selettive; al personale che ricopre tali posizioni sono attribuite un'indennità di posizione, graduata secondo il livello di responsabilità ricoperto, e un'indennità di risultato, in misura complessivamente non superiore al cinquanta per cento del trattamento economico attualmente corrisposto al dirigente di seconda fascia di livello retributivo più basso, con esclusione della retribuzione di risultato; l'indennità di risultato, corrisposta a seguito di valutazione annuale positiva dell'incarico svolto, è determinata in misura non superiore al venti per cento dell'indennità di posizione attribuita; in relazione alla corresponsione dell'indennità di posizione non sono più erogati i compensi per lavoro straordinario, nonché tutte le altre voci del trattamento economico accessorio a carico del fondo, esclusa l'indennità di agenzia; il fondo per il trattamento accessorio del personale dirigente è corrispondentemente ridotto in proporzione ai posti dirigenziali coperti ed effettivamente soppressi ai sensi del presente articolo.

b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione, per il Ministero, del predetto articolo 1 del decreto-legge n. 138 del 2011 e, per le agenzie, dell'articolo 3 del presente decreto.

1-bis. L'Agenzia del demanio, nell'ambito della propria autonomia contabile ed organizzativa, adegua le politiche assunzionali e di funzionamento perseguendo un rapporto tra personale dirigenziale e personale non dirigente non superiore a 1 su 15.

1-ter. Le riduzioni delle dotazioni organiche di cui al comma 1, lettere *a)*, numero 1), e *b)*, si applicano anche agli uffici di diretta collaborazione del Ministero delle economia e delle finanze. Resta comunque fermo quanto disposto dall'articolo 4, comma 1, lettera *a)*, della legge 29 ottobre 1991, n. 358, che si applica anche con riferimento ad entrambe le sezioni dell'ufficio di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227.

2. Alle amministrazioni di cui al comma 1 che non abbiano adempiuto a quanto previsto dal predetto comma entro il 31 ottobre 2012 è fatto comunque divieto, a decorrere dalla predetta data, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore del presente decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità nonché di rinnovo di incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate alla predetta data.

3. Restano esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 le dotazioni organiche relative al personale amministrativo di livello dirigenziale e non dirigenziale operante presso le segreterie delle commissioni tributarie ed ai giudici tributari. Gli otto posti di livello dirigenziale generale corrispondenti a posizioni di fuori ruolo istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze sono trasformati in posti di livello dirigenziale non generale. La riduzione dei posti di livello dirigenziale generale di cui al presente comma concorre, per la quota di competenza del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, alla riduzione prevista dal comma 1. I soggetti

titolari dei corrispondenti incarichi alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge conservano l'incarico dirigenziale generale fino alla data di cessazione dello stesso. Sono fatte comunque salve le procedure finalizzate alla copertura dei posti di livello dirigenziale generale avviate alla medesima data. Al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, la riduzione della dotazione organica degli uffici dirigenziali non generali non ha effetto sul numero degli incarichi conferibili ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

4. Ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni, le facoltà assunzionali degli enti di cui al presente articolo sono prioritariamente utilizzate per il reclutamento, tramite selezione per concorso pubblico, di personale di livello non dirigenziale munito di diploma di laurea.

5. La riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali è effettuata, in base alle disposizioni dei rispettivi ordinamenti ed in deroga all'articolo 10, con l'osservanza, in particolare, dei seguenti principi:

a) nei casi in cui si ritenga indispensabile, ai fini dell'efficace svolgimento di compiti e funzioni dell'amministrazione centrale, l'articolazione delle strutture organizzative in uffici territoriali, si procede comunque alla riduzione del numero degli stessi. Gli uffici da chiudere sono individuati avendo riguardo prioritariamente a quelli aventi sede in province con meno di 300.000 abitanti, ovvero aventi un numero di dipendenti in servizio inferiore a 30 unità, ovvero dislocati in stabili in locazione passiva;

b) al fine di razionalizzare le competenze, le direzioni generali che svolgono compiti analoghi sono accorpate;

c) con riferimento alle strutture che operano a livello territoriale sia ministeriale sia delle Agenzie, le competenze sono riviste in modo tale che, di norma:

1) gli incaricati di funzioni di livello dirigenziale generale non hanno mai competenza infraregionale;

2) gli incaricati di funzioni di livello dirigenziale non generale non hanno mai competenza infraprovinciale, salvo il caso in cui gli uffici abbiano sede in comuni città metropolitane;

3) gli uffici infraprovinciali sono retti da funzionari.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la direzione della giustizia tributaria e la direzione comunicazione istituzionale della fiscalità sono trasferite, con il relativo assetto organizzativo e gli attuali titolari, al dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi. La direzione comunicazione istituzionale della fiscalità assume la denominazione di direzione comunicazione istituzionale e svolge i propri compiti con riferimento a tutti i compiti istituzionali del Ministero. Il dipartimento delle finanze, direzione legislazione tributaria, esercita le competenze in materia di normativa, monitoraggio e analisi del contenzioso tributario; il predetto dipartimento continua inoltre ad esercitare le competenze in materia di coordinamento della comunicazione relativa alle entrate tributarie e alla normativa fiscale. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano con le modalità e con la decorrenza stabilite con il regolamento di organizzazione del Ministero adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 10-ter del presente decreto.

7. I componenti dei consigli di amministrazione della Sogei s.p.a. e dalla Consip S.p.a. attualmente in carica decadono dalla data di pubblicazione del presente decreto, senza applicazione dell'articolo 2383, terzo comma, del codice civile e restano in carica sino alla data dell'assemblea da convocare, entro 30 giorni, per il rinnovo degli organi decaduti. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'esercizio dei propri diritti di azionista, provvede a nominare i nuovi consigli, prevedendo la composizione degli stessi con tre membri, di cui due dipendenti dell'amministrazione economico-

finanziaria e il terzo con funzioni di amministratore delegato. Per tali incarichi si applica l'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

8. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'esercizio dei propri diritti di azionista, assicura la tempestiva realizzazione delle necessarie operazioni societarie e le conseguenti modifiche statutarie, tenendo anche conto della natura *in house* delle società di cui al comma 7.

Articolo 23-sexies

(Emissione di strumenti finanziari)

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di rafforzamento patrimoniale previsti in attuazione della raccomandazione della European Banking Authority dell'8 dicembre 2011 il Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito il «Ministero»), su specifica richiesta di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (di seguito l'«Emittente») e subordinatamente al verificarsi delle condizioni di cui agli articoli 6, comma 1, 7 e 8,:

a) provvede a sottoscrivere, fino al 31 dicembre 2012, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, strumenti finanziari (di seguito i «Nuovi Strumenti Finanziari»), computabili nel patrimonio di vigilanza (*Core Tier 1*) come definito dalla Raccomandazione EBA dell'8 dicembre 2011, fino all'importo di euro due miliardi.

b) provvede altresì a sottoscrivere, entro il medesimo termine, Nuovi Strumenti Finanziari per l'importo ulteriore di euro unmiliardonovecentomilioni al fine dell'integrale sostituzione degli strumenti finanziari emessi dall'Emittente e sottoscritti dal Ministero ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nel rispetto delle condizioni di remunerazione previste dall'articolo 6, comma 2.

Articolo 23-septies

(Condizioni di sottoscrizione)

1. Il Ministero non può sottoscrivere alcun Nuovo Strumento Finanziario se l'Emittente non ha provveduto, nel rispetto delle condizioni indicate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2009, e del relativo prospetto, al riscatto degli strumenti finanziari emessi dall'Emittente e sottoscritti dal Ministero ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ed alla accettazione preventiva di quanto previsto dal comma 2. L'importo dovuto dall'Emittente è compensato con l'importo dovuto dal Ministero per la sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari.

2. In caso di emissione di Nuovi Strumenti Finanziari, la remunerazione degli strumenti finanziari già emessi dall'Emittente e sottoscritti dal Ministero ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per il periodo decorrente dal 1° gennaio 2012 fino alla data di riscatto, è calcolata secondo le condizioni di remunerazione previste per i Nuovi Strumenti Finanziari, ai sensi dell'articolo 9 e del decreto ministeriale di cui all'articolo 11. La remunerazione è corrisposta alla prima data di pagamento degli interessi prevista per i Nuovi Strumenti Finanziari.

Articolo 23-octies

(Conformità con la disciplina degli aiuti di Stato)

1. La sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari è consentita solo a seguito dell'acquisizione della decisione della Commissione europea sulla compatibilità delle misure previste nel presente decreto-legge con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato applicabile alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria.

2. In caso di sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari da parte del Ministero, l'Emittente svolge la propria attività in modo da non abusare del sostegno ricevuto e conseguire indebiti

vantaggi.

3. L'Emittente è tenuto a presentare un piano di ristrutturazione (il «Piano») conforme alle disposizioni europee in materia di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, anche per quanto attiene alle strategie commerciali e di espansione, alle politiche di distribuzione degli utili e ai meccanismi di remunerazione e incentivazione. Il Piano e le sue eventuali successive variazioni sono presentati alla Commissione europea ai sensi del paragrafo 14 della comunicazione della Commissione europea 2011/C-356/02.

4. Per il tempo necessario all'attuazione del Piano di ristrutturazione, l'Emittente non può acquisire, direttamente o indirettamente, nuove partecipazioni in banche, in intermediari finanziari e in imprese di assicurazione e di riassicurazione, salvo che l'acquisizione sia funzionale all'attuazione del Piano e sia compatibile con la normativa europea in materia di aiuti di Stato. Per il tempo necessario all'attuazione del Piano di ristrutturazione, l'Emittente è vincolato al contenimento della componente variabile delle remunerazioni – ivi inclusi *bonus* monetari e *stock options* – accordate o pagate ai componenti del consiglio di amministrazione, al direttore generale e agli altri dirigenti che possono assumere rischi rilevanti per la banca, in modo da assicurarne l'effettivo collegamento con i risultati aziendali, con i rischi cui la banca è esposta e con l'esigenza di mantenere adeguati livelli di patrimonializzazione. In caso di inosservanza, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 144, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, secondo la procedura prevista dall'articolo 145 dello stesso decreto legislativo.

5. Nel caso in cui il bilancio approvato evidenzia una perdita di esercizio non sono corrisposti interessi sugli altri strumenti finanziari subordinati il cui contratto preveda la facoltà per la banca emittente di non corrispondere la remunerazione in caso di andamenti negativi della gestione.

Articolo 23-novies

(Procedura)

1. L'Emittente, se intende emettere Nuovi Strumenti Finanziari, trasmette al Ministero e alla Banca d'Italia, almeno trenta giorni prima dalla data di sottoscrizione prevista, una richiesta che include:

- a) la delibera del consiglio di amministrazione;
- b) l'importo della sottoscrizione richiesta;
- c) il valore nominale iniziale di ciascuno strumento finanziario emesso;
- d) la data di sottoscrizione prevista;
- e) il Piano di cui all'articolo 7, comma 3.

2. Entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma, la Banca d'Italia valuta:

- a) l'adeguatezza del Piano, avendo riguardo anche alla conformità del Piano alla normativa europea in materia di aiuti di Stato, secondo quanto previsto dall'articolo 7 e dalle disposizioni di vigilanza;
- b) l'adeguatezza patrimoniale attuale e prospettica dell'Emittente;
- c) il profilo di rischio dell'Emittente;
- d) le caratteristiche dei Nuovi Strumenti Finanziari, la loro conformità al presente decreto-legge e al decreto previsto dall'articolo 11, la loro computabilità nel patrimonio di vigilanza;
- e) l'ammontare dei Nuovi Strumenti Finanziari al fine del conseguimento delle finalità di cui all'articolo 5, comma 1.

3. La Banca d'Italia può chiedere all'Emittente chiarimenti, integrazioni ed effettuare accertamenti. In tali casi il termine di cui al comma 2 è sospeso. Le valutazioni di cui al comma 2 sono comunicate all'Emittente e al Ministero.

4. La sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari da parte del Ministero è effettuata, per l'ammontare di cui al comma 2, lettera e), comunicato dalla Banca d'Italia, sulla base della positiva valutazione da parte della stessa degli elementi di cui al comma 2.

~~5. Il Ministero sottoscrive i Nuovi Strumenti Finanziari dopo l'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10.~~

6. La sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari è approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Articolo 23-decies

(Caratteristiche dei Nuovi Strumenti Finanziari)

1. I Nuovi Strumenti Finanziari sono privi dei diritti indicati nell'articolo 2351 del codice civile e sono convertibili in azioni ordinarie a richiesta dell'Emittente. L'esercizio della facoltà di conversione è sospensivamente condizionato alla deliberazione in ordine al relativo aumento di capitale. A tal fine le deliberazioni previste dall'articolo 2441, quinto comma, e dall'articolo 2443, secondo comma, del codice civile sono assunte con le stesse maggioranze previste per le deliberazioni di aumento di capitale dagli articoli 2368 e 2369 del codice civile.

2. È prevista a favore dell'Emittente la facoltà di rimborso o riscatto, a condizione che l'esercizio della facoltà di rimborso o riscatto sia autorizzato dalla Banca d'Italia, avendo riguardo alle condizioni finanziarie e di solvibilità dell'Emittente e del relativo gruppo bancario.

3. Il pagamento degli interessi sui Nuovi Strumenti Finanziari dipende dalla disponibilità di utili distribuibili ai sensi dell'articolo 2433 del codice civile. La delibera con la quale l'assemblea decide sulla destinazione degli utili è vincolata al rispetto delle condizioni di remunerazione dei Nuovi Strumenti Finanziari.

4. Se gli interessi non sono corrisposti, per assenza o incapienza degli utili distribuibili, l'Emittente assegna al Ministero azioni ordinarie di nuova emissione per una quota del patrimonio netto corrispondente all'importo della cedola non corrisposta. Il relativo aumento di capitale, o, comunque, l'emissione delle azioni e la conseguente modifica nello statuto dell'indicazione del numero di azioni ordinarie sono deliberati dal consiglio di amministrazione.

5. All'assunzione di partecipazioni azionarie nell'Emittente da parte del Ministero conseguente alla sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari non si applicano:

a) le disposizioni di cui ai capi III e IV del titolo II del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

b) le disposizioni degli articoli 106, comma 1, e 109, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

c) eventuali limiti di possesso azionario previsti da disposizioni legislative o statutarie.

6. Il consiglio di amministrazione dell'Emittente delibera in merito all'emissione dei Nuovi Strumenti Finanziari.

7. Con il decreto di cui all'articolo 11 sono specificate le caratteristiche dei Nuovi Strumenti Finanziari individuate dal presente decreto-legge e definite le ulteriori caratteristiche degli stessi.

Articolo 23-undecies

(Risorse finanziarie)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse necessarie per finanziare la sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari. Le predette risorse, da iscriverne in apposito capitolo dello stato di previsione

del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate mediante:

a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, ~~assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative~~ delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché di quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

c) utilizzo temporaneo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali, nonché di quelli riguardanti i flussi finanziari intercorrenti con l'Unione europea ed i connessi cofinanziamenti nazionali, con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;

d) emissione di titoli del debito pubblico.

2. Lo schema del decreto di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica e dei correlati decreti di variazione di bilancio, è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, qualora non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, trasmette nuovamente alle Camere lo schema di decreto, corredato dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, il decreto può essere comunque adottato. Il decreto e i correlati decreti di variazione di bilancio sono comunicati alla Corte dei conti.

Articolo 23-duodecies

(Disposizioni di attuazione)

1. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente decreto-legge ed il prospetto dei Nuovi Strumenti Finanziari. Il prospetto disciplina la remunerazione, i casi di riscatto, rimborso e conversione nonché ogni altro elemento necessario alla gestione delle fasi successive alla sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari.

2. Il Ministero delle economia e delle finanze riesamina le misure previste dal presente decreto secondo quanto previsto dalle Comunicazioni della Commissione europea.

2-bis. Per garantire la maggiore efficienza operativa, ai fini della contribuzione alla sottoscrizione del capitale per la partecipazione al Meccanismo europeo di stabilità (MES), mediante i versamenti stabiliti dagli articoli 9 e 41 del Trattato che istituisce il medesimo Meccanismo, sono autorizzate emissioni di titoli di Stato a medio-lungo termine, le cui caratteristiche sono stabilite con decreti di emissione che destinano tutto o parte del netto ricavo a tale finalità.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis. (Clausola di salvaguardia) - Fermo restando il contributo delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, all'azione di risanamento così come determinata dall'articolo 16, comma 3, le disposizioni del presente decreto legge si applicano alle

dagli Art. di 45 e 46

~~predette regioni e province autonome secondo le procedure previste dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, anche con riferimento agli enti locali delle autonomie speciali che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, agli enti ed organismi strumentali dei predetti enti territoriali, e agli altri enti o organismi ad ordinamento regionale o provinciale. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica con riferimento agli articoli 15 e 16.»~~

(*) A seguito delle modifiche proposte dalla Commissione bilancio e accolte dal Governo.

Il testo dell'emendamento è riprodotto in formato PDF.

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

Non posto in votazione (*)

1. È convertito in legge il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*) Approvato l'emendamento 1.900 (testo corretto), interamente sostitutivo dell'articolo 1 che compone il disegno di legge.

Per gli articoli del decreto-legge e gli allegati 1, 2 e 3 si rinvia all'Atto Senato n. 3396.

Per gli ordini del giorno e gli emendamenti non presi in considerazione a seguito della posizione della questione di fiducia sull'emendamento 1.900 (testo corretto), si rinvia al Fascicolo n. 1 degli emendamenti del 25 luglio 2012.

A seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 3396 il Governo non insiste sull'approvazione del disegno di legge n. 3382 di conversione in legge del decreto-legge n. 87 del 27 giugno 2012. Per gli articoli del decreto-legge n. 87 si rinvia all'Atto Senato n. 3382; per gli ordini del giorno e gli emendamenti si rinvia al Fascicolo n. 1 degli emendamenti del 24 luglio 2012.

PROPOSTA DI COORDINAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1.900
(TESTO CORRETTO)**C1****I RELATORI****Approvata**

1) All'articolo 1, comma 16-bis, spostare le parole: «In casi di particolare interesse per l'amministrazione,» prima delle parole: «Le convenzioni» (all'interno della novella al comma 1 dell'articolo 26 della legge n. 488 del 1999);

2) All'articolo 2, comma 18, modificare la modificazione introdotta dall'emendamento al testo del decreto nel modo seguente:

al comma 18 lettera a) dopo le parole: «previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative» sono inserite le seguenti: «ai sensi dell'articolo 9» e le parole: «preventiva o successiva,» sono soppresse.

3) All'articolo 3, comma 7, sostituire le parole: «dei commi 4 e 6» con le seguenti: «dei commi da 4 a 6»;

4) *All'articolo 4, al comma 6, sostituire le parole: «e supporto» con le seguenti: «o di supporto»;*

5) *All'articolo 10, al comma 1 e al comma 2, alinea, lettera b) e lettera c), sostituire le modificazioni apportate al testo del decreto con le seguenti:*

al comma 1, le parole: «assume la denominazione di Prefettura-Ufficio territoriale dello Stato e» sono soppresse e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le funzioni di rappresentanza unitaria di cui al primo periodo sono assicurate, tra l'altro, mediante costituzione presso ogni Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di un ufficio unico di garanzia dei rapporti tra i cittadini e lo Stato. Al fine del conseguimento dei livelli ottimali di efficienza, le singole funzioni logistiche e strumentali di tutti gli uffici periferici delle amministrazioni statali sono esercitate da un unico ufficio che ne assume la responsabilità diretta ed esclusiva»;

al comma 2, alinea, le parole: «Uffici territoriali dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «Uffici territoriali del Governo» e le parole: «territoriale dello Stato» dalle seguenti: «territoriale del Governo»;

al comma 2, lettera b), le parole: «territoriali dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «territoriali del Governo»;

al comma 2, lettera c), dopo le parole: «uffici periferici dello Stato» sono aggiunte le seguenti: «e costituzione di un ufficio unico di garanzia dei rapporti tra i cittadini e lo Stato in ogni Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, che esercita i propri compiti esclusivamente mediante utilizzo di beni e risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili»;

6) *All'articolo 12, comma 74, sostituire, in fine, le parole: «della presente legge» con le seguenti: «del presente decreto»;*

7) *All'articolo 13, comma 34, sostituire le parole: «comma 22» con le seguenti: «comma 25»;*

9) *All'articolo 15, al comma 25-bis, primo periodo, sostituire le parole: «alla presente legge» con le seguenti: «al presente articolo»;*

10) *All'articolo 19, trasformare il comma 7-bis in un capoverso 31-quater della lettera e) del comma 1;*

11) *All'articolo 23, sostituire il comma 12-undecies con il seguente: «12-undecies. Al fine di armonizzare la normativa di settore del trasporto pubblico regionale e locale con i principi e i criteri stabiliti dagli articoli 2 e 8 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, ed in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, dopo le parole: "alle aziende esercenti i servizi stessi" sono inserite le seguenti: ", determinate secondo il criterio dei costi *standard* che dovrà essere osservato dagli enti affidanti nella quantificazione dei corrispettivi da porre a base d'asta previsti nel bando di gara o nella lettera di invito delle procedure concorsuali di cui al successivo articolo 18, comma 2, lettera a)". Al*

medesimo fine, all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo le parole: "alle aziende esercenti i servizi stessi" sono inserite le seguenti: ", determinate secondo il criterio dei costi *standard* che dovrà essere osservato dagli enti affidanti nella quantificazione dei corrispettivi da porre a base d'asta previsti nel bando di gara o nella lettera d'invito delle procedure concorsuali di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422"».

12) *All'articolo 23, comma 12-quaterdecies, penultimo periodo, sostituire le parole: «Stato Maggiore» con la seguente: «Ministero»;*

13) *All'articolo 23, comma 12-quaterdecies, sostituire, nell'ultimo periodo, le parole: «del presente articolo» con le seguenti: «del presente comma»;*

14) *All'articolo 23, comma 12-octies, capoverso art. 1-ter, sostituire le parole: «comma 1-bis» con le seguenti: «articolo 1-bis»;*

15) *Introdurre i necessari coordinamenti relativi ai riferimenti agli articoli 23-bis e seguenti;*

16) *Spostare alla fine le modifiche introdotte agli allegati.*

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012 (3402)

ORDINI DEL GIORNO

G1

BERTUZZI, BARBOLINI, GHEDINI, BASTICO, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI, DE LUCA VINCENZO, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

Il Senato,

valutate le disposizioni previste dal decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come modificato dalla Camera dei deputati, in materia di impianti alimentati da fonti rinnovabili;

considerato che:

nelle zone interessate dall'evento calamitoso risultano essersi determinate obiettive difficoltà e cesure nella linearità dei procedimenti am-

ministrativi, sia perché i Comuni entro il cratere sismico e quelli limitrofi, essendo le amministrazioni necessariamente concentrate su altre emergenze prioritarie quando addirittura in condizioni di generale inagibilità, non hanno potuto recepire domande o rilasciare le necessarie certificazioni in quel periodo e nelle settimane successive, sia perché gli operatori Enel, anch'essi oberati dai lavori di messa in sicurezza delle zone sismiche, hanno necessariamente tralasciato o postposto le connessioni degli impianti, ovvero l'emissione dei preventivi per le attività di connessione, sia infine per le necessità da parte delle imprese di verificare la realizzabilità dei progetti a causa del sisma;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di consentire, attraverso il prossimo provvedimento utile, che per i casi di cui in premessa, previa dimostrazione di un *iter* già avviato all'epoca del sisma o nel periodo immediatamente a ridosso e seguente, sia comunque possibile agli interessati completare l'accesso agli incentivi previsti dal «conto energia» vigenti alla data del sisma qualora gli impianti entrino in funzione entro il 31 dicembre 2013.

G2

SANGALLI, BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, GHEDINI, MERCATALI, PIGNEDOLI, SOLIANI, VITALI, BUBBICO, GARRAFFA, ARMATO, FIORONI, DE SENA, TOMASELLI, BIONDELLI

Il Senato,

premesso che,

il decreto-legge in conversione fissa tra le priorità quelle di realizzare in tempi rapidissimi una piena ripresa di tutte le attività produttive e un altrettanto rapido ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro delle comunità così duramente colpite dal terremoto;

il decreto-legge in conversione fissa in sei mesi il termine entro il quale le imprese devono effettuare la verifica di sicurezza degli impianti;

considerate le attuali difficoltà nel ripristino delle condizioni minime di vita produttiva delle imprese e delle popolazioni colpite dal sisma;

impegna il Governo:

ad assumere idonee iniziative volte a prorogare il termine entro il quale le imprese devono effettuare la verifica di sicurezza degli impianti, garantendo loro un termine più congruo a tale scopo rispetto ai 6 mesi attualmente previsti.

G3

BARBOLINI, GHEDINI, BASTICO, BERTUZZI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI, DE LUCA VINCENZO, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

Il Senato,

premessi che:

nelle aree colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 una delle esigenze più rilevanti è quella di procedere celermente all'esecuzione di lavori per il ripristino, la riparazione e la ricostruzione degli immobili in particolare di quelli ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati, distrutti o danneggiati, per permettere in tempi brevi la ripresa economico-produttiva;

nel passaggio alla Camera dei deputati per la conversione in legge del decreto-legge n. 83 del 2012, recante misure urgenti per la crescita del Paese, sono stati approvati alcuni emendamenti relativi a misure per favorire la ripresa delle aree terremotate dell'Emilia-Romagna, del Veneto e della Lombardia;

in particolare, l'articolo 67-*octies* prevede un contributo, da ricevere sotto forma di credito d'imposta, pari al costo sostenuto dai soggetti che svolgevano attività d'impresa o di lavoro autonomo nei comuni interessati dal sisma, per la ricostruzione, il ripristino ovvero la sostituzione dei beni distrutti, a tali fini, è tuttavia previsto un limite massimo di spesa di 10 milioni di euro;

tale limite risulta chiaramente insufficiente, tenendo conto dei danni riportati dalle imprese dei territori colpiti dagli eventi sismici e dalla densità delle stesse imprese in tali territori;

impegna il Governo, fatti salvi gli equilibri di finanza pubblica.

a prevedere l'innalzamento del limite massimo di spesa a copertura del credito d'imposta, in considerazione delle necessità della ripresa produttiva delle aree terremotate, tra le aree più densamente industrializzate del Paese, essenziale a garantire la ripartenza dell'intero sistema-Paese.

G4

CARLINO, DI NARDO

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di individuare, mediante successivi provvedimenti legislativi, risorse idonee a consentire un ulteriore differimento delle scadenze tributarie per i cittadini e le imprese, individuando compensazioni finanziarie per i mancati aumenti tariffari e per alleggerire in maniera più sensibile gli obiettivi del patto di stabilità interno in favore dei comuni interessati dagli eventi sismici del maggio scorso, con particolare riferimento, per i comuni interessati dagli eventi sismici di cui al presente decreto, della non applicazione delle le misure di contenimento della spesa pubblica di cui al decreto legge 6 luglio 2012, n. 95.

G5

DI NARDO, CARLINO

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo;

considerato che

la legge 12 novembre 2011, n. 183, articolo 33, comma 1, ha tra l'altro rifinanziato per 50 milioni di euro, per l'anno 2013, la cosiddetta «legge Mancina» prevista dall'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto-legge n. 112 del 2008, e per 100 milioni di euro per il 2013, un ulteriore legge di spesa «clone» della medesima legge;

i drammatici eventi sismici che hanno colpito l'Emilia Romagna il 20 e il 29 maggio scorsi, impongono un immediato impegno anche finanziario a favore delle popolazioni colpite, anche alla luce delle risorse inadeguate previste dal Fondo per la ricostruzione istituito dal provvedimento in esame,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di idonee iniziative, anche di carattere normativo, volte a riassegnare le risorse della legge n. 183 del 2011, articolo 33, comma 1, secondo e terzo periodo, di cui in premessa, a favore dei territori colpiti dal terremoto del 20 e del 29 maggio scorsi, per la ricostruzione post-sisma.

G6

DI NARDO, CARLINO

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo;

impegna il Governo

a favorire il completamento e la realizzazione del piano di microzonazione sismica, con particolare riferimento ai comuni colpiti dagli eventi sismici, individuando opportune risorse e meccanismi per gli interventi necessari al raggiungimento dei livelli di sicurezza delle costruzioni ad uso produttivo, nel rispetto delle norme tecniche sulle costruzioni.

G7

DI NARDO, CARLINO

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo

impegna il Governo, al fine di evitare l'impoverimento del tessuto produttivo dell'area, a vigilare affinché i casi di delocalizzazione delle attività produttive siano temporanei e, ove possibile, avvengano all'interno della medesima area del comune.

G8

DI NARDO, CARLINO

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo

impegna il Governo

a valutare la possibilità, per gli interventi di ricostruzione, recupero e restauro sui beni culturali di avvalersi, in deroga alla normativa vigente,

anche di personale tecnico altamente specializzato, di università ed enti di ricerca.

G9

DI NARDO, CARLINO

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo

impegna il Governo

a rafforzare la trasparenza e la conoscibilità degli atti, delle procedure e delle decisioni adottate per fronteggiare l'emergenza causata dagli eventi sismici, anche mediante la pubblicazione e l'aggiornamento, sui siti Internet istituzionali, dell'elenco dei fornitori, dell'oggetto della fornitura e del relativo importo, dello stato delle somme erogate e dei relativi beneficiari, degli interventi programmati, degli avvisi, dello stato di realizzazione delle opere;

a disporre, mediante le prefetture, accessi in loco ed accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici nelle aree colpite dagli eventi sismici, anche avvalendosi, a tal fine, dei gruppi interforze, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1, del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

G10

DI NARDO, CARLINO

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo

impegna il Governo

a favorire, nel rispetto della normativa vigente, iniziative anche di carattere normativo volte ad individuare risorse per una più significativa detrazione dall'imposta lorda per degli importi rimasti a carico del contribuente, per la ricostruzione e la messa in sicurezza degli edifici;

a valutare la possibilità di concedere, agli enti territoriali interessati un'anticipazione a valere sulle risorse statali trasferite per compensare gli effetti finanziari della sospensione dei pagamenti tributari, provvedendo,

alla cessazione dello stato di emergenza, che le anticipazioni siano recuperate al bilancio dello Stato nel quinquennio 2013-2017 nella misura di un quinto per ciascun anno del suddetto periodo.

G11

DI NARDO, CARLINO

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo

impegna il Governo

a prevedere, nel primo provvedimento utile, che la ripresa della riscossione dei tributi e dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria non versati per effetto delle disposizioni di cui al presente decreto avvenga senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in centoventi rate mensili di pari importo, ridotte al 40 per cento, provvedendo al relativo onere mediante l'aumento delle aliquote del prelievo unico erariale sul gioco d'azzardo.

G12

DI NARDO, CARLINO

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo

impegna il Governo

a reperire, nel primo provvedimento utile, ulteriori interventi a favore della ricerca industriale delle imprese operanti nelle filiere maggiormente coinvolte dagli eventi sismici del maggio 2012

ad assicurare, per le unità produttive, anche agricole, localizzate nei comuni interessati dagli eventi sismici, il celere reperimento di risorse finalizzate ad una maggiore esclusione del volume degli investimenti realizzati nel periodo d'imposta 2012 e 2013 dall'imposizione del reddito d'impresa.

G13

DI NARDO, CARLINO

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo

impegna il Governo

ad attivare le opportune iniziative volte rafforzare la presenza delle imprese dei territori colpiti dagli eventi sismici sui mercati internazionali, e attrarre investitori nei medesimi territori.

G14

CARLINO, DI NARDO

Il Senato

in sede di esame del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo;

impegna Governo

ad individuare idonee misure atte ad assicurare, da parte del sistema bancario, la celere attivazione dei mutui per la ricostruzione e il recupero dell'edilizia abitativa e produttiva nei Comuni colpiti dagli eventi sismici, anche mediante forme di garanzia che assicurino l'abbattimento del tasso di interesse per quanti ricorrano al credito;

a tener conto della eccezionale condizione dei comuni interessati dagli eventi sismici di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione delle misure di contenimento della spesa pubblica, previste per i comuni.

G15

DI NARDO

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012»,

tenuto conto delle lacune presenti nel provvedimento in esame,

impegna il Governo

a disporre celermente in merito al rinvio degli obblighi dei sostituti d'imposta, all'esenzione dal modello 770 per gli enti locali la cui sede è inagibile, al rinvio per le tariffe (onde evitare improprie disparità di trattamento tra cittadini residenti in comuni ove è in vigore la Tia e quelli in cui ancora opera la Tarsu), alla deducibilità degli oneri in riferimento alla messa in sicurezza degli immobili delle imprese, nonché alle compensazioni per i comuni in cui viene operata la pur auspicata e necessaria esenzione o riduzione dell'IMU.

G16

DI NARDO, CARLINO, GIAMBRONE, CAFORIO, DE TONI, PARDI, PEDICA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 74 del 2012, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012»,

impegna il Governo

a prevedere che al fondo di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, affluiscono le risorse derivanti dall'innalzamento delle aliquote fiscali applicate al gioco d'azzardo e che la misura dell'aumento è stabilita, sulla base della deliberazione del Consiglio dei ministri, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tale da determinare maggiori entrate corrispondenti, tenuto conto dell'eventuale ricorso alla modalità di reintegro, dell'importo prelevato dal fondo di riserva.

G100

ADERENTI, GARAVAGLIA Massimo, CASTELLI, VALLARDI, PALMIZIO

Il Senato, esaminato l'Atto Senato n. 3402,

premesso che:

la congiuntura economica internazionale ha investito anche il nostro Paese, imponendo all'attuale Governo una politica di razionalizzazione dei costi della spesa pubblica al fine di permettere il rilancio, lo sviluppo e la crescita del nostro Paese quale soggetto determinante all'interno delle politiche dell'Unione Europea;

la CEB - Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, il cui capitale è anche finanziato dai principali Paesi membri dell'Unione Europea, svolge un ruolo fondamentale quale sostegno economico agli Stati dell'U-

nione Europea, in particolar modo attraverso prestiti per il finanziamento di progetti sociali che rispondano a condizioni di emergenza;

l'emergenza del sisma che ha colpito il Nord del Paese impone interventi organici finalizzati alla ricostruzione di opere, servizi e forniture delle aree territoriali colpite;

alle risorse disponibili presso la CEB - Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa possono attualmente accedere esclusivamente gli Stati ma sarebbe opportuno che anche le Regioni, le Province e i Comuni potessero avere accesso al credito;

il nostro Paese, insieme a Francia e Germania è il maggior azionista della Banca. Al 31 dicembre 2010, il nostro Paese disponeva del 16,64 per cento del capitale sottoscritto, pari a euro 549.692.000. La pertinente quota dell'aumento di capitale proposto ammonterebbe a euro 366.078.000, di cui euro 40.964.000 per incorporazione delle riserve nel capitale liberato ed euro 325.114.000 di capitale cosiddetto «a chiamata». Il capitale sottoscritto dall'Italia, a seguito dell'aumento, ammonterebbe dunque a euro 915.770.000, esattamente equivalente, in proporzione, a quello attualmente detenuto. La quota di capitale versato dall'Italia si è incrementata esclusivamente per effetto dell'incorporazione di riserve. In linea con quanto previsto dalla legislazione di settore, non è stato quantificato il relativo onere finanziario, giacché la sottoscrizione di capitale «a chiamata» non comporta esborsi finanziari effettivi. Essa ha, in sostanza, una funzione di garanzia che i Paesi sottoscrittori forniscono per accrescere la credibilità e la solidità della CEB,

impegna il Governo a promuovere, nelle sedi opportune, l'accesso al credito delle risorse disponibili presso la CEB - Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, alle Regioni, Province e Comuni del nostro Paese, in particolar modo per gli Enti territoriali colpiti dal sisma di maggio 2012.

Allegato B

Testo integrale della dichiarazione di voto del senatore Caruso sulla questione di fiducia sull'emendamento 1.900 (testo corretto) interamente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95

Per più di una volta mi sono trovato a non condividere provvedimenti per i quali il Governo ha scelto la via di un'approvazione, sia purché sia, attraverso il ricorso al voto di fiducia.

Nel bilanciamento tra il personale disaccordo con misure proposte e adottate, e la volontà di condividere la scelta del mio Gruppo al Senato, e del mio Partito, del PdL, ho fin qui sempre fatto prevalere il secondo versante.

Ho quindi sempre votato «sì» nelle varie occasioni in cui sono stato chiamato ad esprimermi sulla questione di fiducia posta dal Governo.

Ma non lo farò ora, in questa occasione. Assisterò al voto, ma non vi parteciperò.

A me sembra che, oltre alle riforme costituzionali, che sembrano ormai introdotte di fatto, quella del monocameralismo ad azione alternata e quella della legislazione d'urgenza a carattere permanente per mezzo di decreti firmati in ogni caso dal Capo dello Stato, si sia altresì affermata una modalità di trattazione degli affari, in Senato, che, in occasione del disegno di legge per la cosiddetta *spending review*, credo abbia superato quel limite, già messo a dura prova da precedenti provvedimenti (mi riferisco alle cosiddette liberalizzazioni, solo, per fare un esempio), oltre il quale non è consentito, non è dignitoso avventurarsi. L'accorpamento del processo di conversione di due decreti-legge, di corpora (anche fisica) consistenza, rappresenta poi un'inedita novità legislativa, un vero capolavoro di innovazione, anche in termini regolamentari (mi riferisco alla pertinenza degli argomenti in sede di conversione di decreti-legge, e alla lettera del Capo dello Stato sul punto, all'indomani della nota sentenza costituzionale). Non so tuttavia se vi sia tanto da complimentarsi con sé stessi.

In ogni caso è che le sorti di ogni decisione, anche le più minute, ma non per questo di men che serio contenuto, sono affidate in prima battuta al Governo, e ai burocrati dei quali questo si avvale; in seconda battuta ad un numero ristretto di colleghi.

Si determina l'esclusione forzata dei più, non solo da qualsiasi decisione, ma anche da qualsiasi possibilità di ragionamento.

Sono convinto di dover dire che la Commissione bilancio, e i colleghi che hanno preso parte ai relativi lavori, anche in questa occasione, hanno condotto gli stessi in maniera perfettamente adeguata, anche in re-

lazione alle indicazioni ad essi senz'altro date da chi ha l'alto compito di organizzare i lavori.

Ma ciò non toglie che, anche in questa occasione, mi è sembrato di assistere – impotente – alle peggiori vicende di tante leggi finanziarie degli anni passati. Non si chiamano più in questo modo, ma addirittura plurime, molte di più, sono le occasioni in cui la vicenda parlamentare è declinata in quello che io sostengo essere il peggior modo.

Nel caso specifico, ci sono poi decisioni che non sono certo determinino le attese riduzioni di spesa, ma che sicuramente portano con sé l'alta probabilità di procurare danni; non foss'altro quello di inutilmente smantellare sistemi che funzionano e di procurare inutili maggiori oneri ai cittadini.

Un solo esempio, per il quale deliberatamente mi avventuro in un campo che non è il mio, in termini di competenza politica; ma lo è, come per molti, dal punto di vista pratico.

Auguro al Presidente del Consiglio di non trovarsi mai a soffrire – come invece capita a molti – di mal di schiena, ma egli sappia, se ciò dovesse malauguratamente accadere, che prendendo un paio di bustine di un farmaco che si chiama Aulin (finché, in mezzo alle polemiche, resterà in commercio) è possibile che ne tragga conforto; se dovesse invece ricorrere ad un cosiddetto generico, a base del principio attivo che è la molecola del nimesulide, è bene che del suo dolore se ne faccia una ragione.

Penalizzare, al limite (oltre il limite?) dell'irragionevolezza, case farmaceutiche e farmacie con quanto è inevitabile che da ciò derivi, è cosa socialmente e civicamente condivisibile? È davvero così utile? È noto che decine (centinaia) siano gli apparati elettromedicali, da un milione di euro e oltre, inutilizzati o sottoimpiegati in molti ospedali. Non è forse quella, tanto per fare un esempio, una direzione in cui tentare di risparmiare, facendo lavorare meglio e più onestamente chi vi è addetto? Oppure occorre proprio colpire, senza scampo, solo e direttamente i cittadini? Perché questo è quanto alla fine si determinerà.

Determinare che la maggior parte dei concittadini (me compreso, e compreso anche il presidente Azzollini, da quanto si è appreso ieri) abbia la probabilità di non capire mai che cosa esattamente il suo medico gli ha prescritto (più *friendly*, tanto per capirci meglio) migliora la qualità del servizio sanitario? Lo rende più vicino a chi ne ha bisogno, non solo in termini strettamente medici, ma anche dal punto di vista del sostegno morale, a volte assai più utile di qualsiasi principio attivo indicato in ricetta?

Ma ancora. Siamo sicuri che tra quegli studenti-lavoratori cui non si applicano le maggiori tasse in caso di ritardo negli studi sono compresi proprio tutti? Solo quelli che hanno regolari contratti di lavoro, e che sono quindi da considerarsi lavoratori-studenti, più che studenti-lavoratori, oppure anche quelli che fanno le tre di notte servendo ai tavoli in pizzeria? È tutto giusto?

Siamo sicuri che la via delle «soppressioni» sia sempre da preferirsi a quella dello «stringere i denti», nel momento delle difficoltà?

Il tempo che mi è concesso è assai ristretto, ma mi sembrava che fosse doveroso rappresentare il disagio che provo, per non aver potuto svolgere la mia funzione, oltre che la deliberata volontà di non chiamarmi corresponsabile di decisioni e soluzioni che non porteranno, se non in termini di pura finzione europea, alcun beneficio, e che invece determineranno sicuri danni e problemi per molti.

Sul «Corriere della Sera» (credo di sabato) un opinionista conosciuto, ormai divenuto, non so dire se più banale o più stucchevole, lamentava il ritardo del Senato nel votare il disegno di legge (oggi, in luogo di venerdì scorso), dimenticando – peraltro – (ma questo è il «Corriere della Sera» dei nostri giorni) che si tratta di norme già in vigore nella loro versione originaria (come sempre capita nel caso dei decreti-legge).

Lascio a lui, e a quelli che la vedono come lui la soddisfazione, perché questo avvenga, ma io – per quanto mi dolga nei confronti del mio Gruppo – questa volta (spero non a partire da questa volta) mi chiamo fuori.

Integrazione alla relazione orale del senatore D'Alì sul disegno di legge n. 3402

Il provvedimento, che giunge all'esame del Senato con numerose modifiche introdotte nel corso dell'esame in prima lettura da parte della Camera dei deputati, si compone di 21 articoli suddivisi in tre capi a seconda che si tratti di interventi immediati per il superamento dell'emergenza, interventi per la ripresa economica e misure urgenti in materia di rifiuti e ambiente. Il decreto-legge, infatti, sulla scorta di precedenti provvedimenti emanati in occasione di altri eventi sismici, reca una disciplina articolata che investe molti ambiti, al fine di potere fronteggiare l'emergenza e avviare la fase della ricostruzione.

L'articolo 1 precisa che le disposizioni del decreto-legge sono volte a disciplinare gli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei Comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Lo stato di emergenza è prorogato fino al 31 maggio 2013. La responsabilità del coordinamento degli interventi per la ricostruzione è attribuita ai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati, che possono avvalersi dei Sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province nei territori interessati dal sisma.

L'articolo 2 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma, da assegnare alla Presidenza del Consiglio e ne disciplina le modalità di riparto e di finanziamento. In particolare, il comma 5 – in aggiunta a quanto previsto dal comma 3, che destina al Fondo le risorse, nel limite di 500 milioni di euro, derivanti dall'aumento fino al 31 dicembre 2012 dell'aliquota dell'accisa sui carburanti – dispone che il Fondo è altresì alimentato: a) con le risorse eventualmente rivenienti dal fondo di solidarietà dell'Unione europea; b) con le somme derivanti dalla riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti politici e dei movimenti politici, di cui all'articolo 16, comma 1, della legge n. 96 del 2012, come precisato con una modifica introdotta nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati a seguito dell'approvazione della legge; c) per un miliardo di euro, per ciascuno degli anni 2013 e 2014 con le risorse di cui all'articolo 7, comma 21 del decreto-legge n. 95 del 2012, riguardante la revisione della spesa pubblica, secondo una modifica approvata nel corso dell'esame della Camera dei deputati. Tale comma ha disposto che 1 miliardo di euro per gli anni 2013 e 2014, sia reperito mediante quota parte delle riduzioni di spesa previste dal decreto-legge medesimo. Il testo del decreto originario del decreto-legge in esame prevede invece, in primo luogo la copertura, mediante riduzioni delle dotazioni finanziarie delle voci di spesa iscritte sul bilancio statale, indicate nell'elenco allegato alla legge n. 225/1992, come da ultimo modificata dal decreto-legge n. 59/2012. Tale forma di copertura, nella for-

mulazione introdotta con una modifica approvata nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, rimane in forma eventuale, nel caso in cui sia necessario ai fini del raggiungimento della somma prevista. Ulteriori disposizioni riguardano l'instestazione ai Commissari delegati di apposite contabilità speciali.

L'articolo 3 reca disposizioni in ordine alla definizione dei criteri per la concessione di contributi e finanziamenti per la ricostruzione o riparazione delle abitazioni private o di immobili ad uso non abitativo, nonché a favore delle imprese, di soggetti pubblici, di servizi specificati nella norma. L'articolo reca, altresì, la disciplina per l'accertamento dei danni e definisce le procedure, anche in deroga alla normativa vigente, per consentire il rapido rientro nelle unità immobiliari, norme transitorie nelle more dell'esecuzione della verifica di sicurezza, nonché disposizioni per favorire la delocalizzazione, anche temporanea, delle attività produttive, lo spostamento di mezzi, materiali e attrezzature, la ricostruzione degli immobili adibiti ad attività industriale o artigianale, la prosecuzione delle attività produttive.

Il comma 10, come modificato, richiede che il livello di sicurezza di ogni costruzione non potrà essere inferiore al 60 per cento della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo. Qualora tale valore non venga raggiunto, la norma prevede l'esecuzione di interventi di miglioramento sismico finalizzati a garantire il raggiungimento della citata soglia di sicurezza.

Mentre il testo originario del decreto-legge prevedeva un termine unico di 18 mesi per l'effettuazione degli interventi di miglioramento, il nuovo testo del comma 10 prevede varie scadenze temporali, calcolate a decorrere dal termine previsto al comma 9 per l'effettuazione della verifica di sicurezza. Inoltre il comma 13-*bis* prevede un *bonus* volumetrico, pari ad un incremento massimo del 20 per cento per la ricostruzione degli immobili adibiti ad attività industriale o artigianale.

L'articolo 4, ai commi 1 e 2, dispone che i Presidenti delle Regioni colpite dal sisma stabiliscano, d'intesa tra di loro e sentite le Province ed i Comuni interessati, con propri provvedimenti, le modalità di predisposizione di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici e le modalità organizzative per consentire la ripresa dell'attività degli uffici. Il comma 3 prevede alcuni interventi per accelerare la ricostruzione e il consolidamento delle strutture sanitarie danneggiate nelle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto. Il comma 4 consente la rimodulazione dei programmi finanziati con fondi statali o con il contributo dello Stato riguardanti le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, il comma 5 dispone in ordine alla predisposizione e all'aggiornamento dei piani di emergenza comunali e il comma 5-*bis* prevede la possibilità di comando di segretari comunali non titolari di sede presso le amministrazioni comunali colpite dal sisma per l'esercizio di attività connesse allo stato di emergenza, in deroga al relativo ordinamento.

L'articolo 4-*bis* autorizza, per il Ministero dei beni e delle attività culturali, la spesa complessiva di 6,5 milioni di euro per le esigenze connesse agli interventi di messa in sicurezza degli immobili danneggiati, di

rimozione e ricovero dei beni culturali mobili, di rimozione controllata e ricovero delle macerie selezionate del patrimonio culturale tutelato danneggiato dalla crisi sismica, nonché per l'avvio degli interventi di ricostruzione, di ripristino, di conservazione, di restauro e di miglioramento strutturale del medesimo patrimonio.

L'articolo 5 dispone in materia di edilizia scolastica nelle Regioni interessate dal sisma – sia prevedendo la destinazione di risorse, sia autorizzando le Regioni a modificare i piani di edilizia scolastica predisposti e non ancora attivati – nonché in materia di organizzazione del prossimo anno scolastico e di effettuazione degli scrutini e degli esami relativi all'anno scolastico in corso.

L'articolo 5-*bis* prevede – per l'efficacia dei controlli antimafia sugli interventi di ricostruzione post-terremoto – che presso le prefetture delle Province interessate agli interventi stessi siano istituite le cosiddette *white list* ovvero gli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori considerati soggetti non a rischio di infiltrazione mafiosa, cui si rivolgono gli esecutori dei lavori di ricostruzione.

L'articolo 6 dispone la sospensione fino al 31 dicembre 2012 dei processi civili, penali e amministrativi pendenti presso gli uffici giudiziari aventi sede nei Comuni colpiti dal sisma ed il rinvio a data successiva di ogni udienza relativa a procedimenti nei quali la parte (o il difensore) risulti – alla data del 20 maggio 2012 – residente nei Comuni terremotati. La disposizione reca inoltre una disciplina specifica per i procedimenti penali e per le cause urgenti.

L'articolo 7 reca un ridimensionamento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2012 in favore dei Comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessati dagli eventi sismici al fine di agevolare la ripresa delle attività.

L'articolo 7-*bis* dispone che la pubblica amministrazione, incluse le Regioni, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale, provvedono al pagamento dei crediti vantati dalle imprese fornitrici di beni e servizi o esecutrici di opere pubbliche, ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale 1° giugno 2012, entro il termine di 60 giorni fermo restando il rispetto dei saldi di finanza pubblica e, per gli enti territoriali e quelli del Servizio sanitario nazionale, il rispetto del patto di stabilità interno.

L'articolo 8 elenca, tra l'altro, una serie di adempimenti i cui termini sono sospesi fino al 30 novembre 2012 (commi 1 e 4), reca norme per la sospensione temporanea dei termini di pagamento delle fatture relativamente ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas (comma 2), esenta temporaneamente dalle imposte sui redditi e dall'IMU i fabbricati ubicati nelle zone del sisma (comma 3), prevede una generale riduzione al 50 per cento dell'IMU dovuta nell'anno 2012, ferma restando l'esenzione per gli immobili distrutti o inagibili (comma 3-*bis*), prevede che impianti realizzati o in fase di realizzazione, alimentati a fonti rinnovabili, realizzati in fabbricati delle zone colpite dal sisma distrutti o inagibili, potranno accedere alle agevolazioni previste. Si prevede anche che gli im-

pianti fotovoltaici, realizzati nei fabbricati andati distrutti, possono essere ricostruiti anche a terra, mantenendo le tariffe che erano in vigore nel momento dell'entrata in esercizio (comma 7). Sempre l'articolo 8 sospende e differisce adempimenti a carico delle aziende zootecniche e agrituristiche (commi 8-14), sospende temporaneamente l'obbligo di acquisire l'autorizzazione sismica nel territorio dei comuni della regione Emilia-Romagna e delle province di Mantova e Rovigo non direttamente colpiti dal sisma (comma 15). Il comma 15-*bis* proroga i titoli di soggiorno a favore degli immigrati non in possesso dei requisiti di lavoro ovvero di residenza nei comuni colpiti dagli eventi sismici; il comma 15-*ter* dispone in merito all'esenzione dall'imposta di bollo; il comma 15-*quater* prevede la non applicazione delle norme in materia di locazioni di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione recate dalla legge n. 392 del 1978, ma di quelle contenute nel codice civile.

L'articolo 9 autorizza il differimento dei termini per la deliberazione del bilancio di previsione per il 2012 e per la redazione del conto annuale del personale degli enti locali.

L'articolo 10 prevede l'intervento del fondo di garanzia, a titolo gratuito e con priorità per tre anni dall'entrata in vigore del decreto-legge, in favore delle micro, piccole e medie imprese ivi comprese quelle del settore agroalimentare ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici, fino all'importo massimo garantito di 2,5 milioni di euro per ciascuna impresa.

L'articolo 11 dispone per il 2012 il trasferimento di 100 milioni di euro in favore delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, per la concessione di contributi in conto interessi alle imprese danneggiate dagli eventi sismici – comprese le aziende agricole i cui fondi siano ubicati nei territori interessati dal sisma –, utilizzando le risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca.

L'articolo 11-*bis* prevede l'attivazione del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese, per una quota pari a 25 milioni di euro, a favore delle grandi imprese che abbiano le sedi operative danneggiate nei territori delle regioni colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

L'articolo 12 interviene a favore della ricerca industriale delle imprese operanti nelle filiere maggiormente coinvolte dagli eventi sismici trasferendo 50 milioni di euro delle risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) sulla contabilità speciale intestata al Presidente della Regione Emilia-Romagna, per l'anno 2012.

L'articolo 12-*bis* prevede che non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive le plusvalenze e le sopravvenienze derivanti da indennizzi o risarcimenti per danni connessi agli eventi sismici di cui al presente decreto. L'agevolazione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, con le procedure previste dall'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato riguardante l'obbligo di notificare gli aiuti di Stato alla Commissione europea al fine di stabilirne la compatibilità con il mercato comune.

L'articolo 13 dispone che 5 milioni di euro, derivanti dalla ripartizione del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma, vengano trasferiti alla Società di gestione fondi per l'agroalimentare al fine di abbattere per intero, per le imprese agricole ubicate nei territori colpiti dal sisma e danneggiate, le commissioni per l'accesso alle garanzie dirette.

L'articolo 14 estende a tutte le Regioni colpite dagli eventi sismici la partecipazione dello Stato alla quota di finanziamento regionale del programma di sviluppo rurale 2007-2013, originariamente disposta dal decreto-legge solo a favore della Regione Emilia-Romagna. Resta confermato che l'intervento dello Stato è limitato alle restanti annualità 2012 e 2013 e che la copertura è assicurata attraverso le risorse assegnate al Fondo rotativo per le politiche comunitarie.

L'articolo 15 prevede l'erogazione di specifici strumenti di tutela del reddito per determinate categorie di lavoratori impossibilitati a prestare attività lavorativa o che abbiano dovuto sospendere l'attività a seguito dei recenti eventi sismici.

L'articolo 16 prevede che il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport promuova iniziative di informazione, anche all'estero, sulla fruibilità delle strutture ricettive e del patrimonio culturale nelle zone colpite dal sisma.

L'articolo 17 reca disposizioni in materia di raccolta, trasporto e smaltimento dei materiali derivanti dal crollo degli edifici e dalla demolizione degli edifici danneggiati. A tal fine sono previste disposizioni in materia di classificazione dei «rifiuti» derivanti da crolli e demolizioni ed è individuata una serie di impianti di stoccaggio. Vengono poi disciplinate le attività di raccolta e trasporto dei citati rifiuti e le modalità operative degli impianti (anche con norme in deroga a quelle generali dettate dal decreto legislativo 152/2006), nonché la gestione dei rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei luoghi adibiti all'assistenza alla popolazione colpita.

L'articolo 18 reca, in deroga alle norme del decreto legislativo 152/2006, sospensioni e proroghe di termini degli adempimenti connessi al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di ogni altra autorizzazione ambientale, nonché in materia di bonifica dei siti contaminati.

L'articolo 19 reca disposizioni di semplificazione delle procedure di autorizzazione ambientale, sia con riferimento al ripristino degli impianti produttivi per la realizzazione di modifiche non sostanziali, sia per la delocalizzazione totale o parziale delle attività produttive o i procedimenti di ricostruzione con modifiche sostanziali.

L'articolo 19-*bis* dispone l'applicazione della disciplina delle zone a burocrazia zero alle Province interessate dagli eventi sismici. Per quanto riguarda i tempi, l'applicazione di questa speciale disciplina avviene: entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2013.

L'articolo 19-*ter* consente ai lavoratori autonomi e ai titolari di reddito d'impresa che hanno cessato l'esercizio delle attività, residenti nelle zone colpite dal sisma, di compensare, per gli anni 2012 e 2013, le somme dovute a titolo di imposte dirette (imposte sui redditi e IRAP) con i crediti

– non prescritti, certi, liquidi ed esigibili – vantati nei confronti dello Stato e degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture e appalti e certificati ai sensi della disciplina generale sulla certificazione dei crediti verso la pubblica amministrazione. Si demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'attuazione della disposizione al fine di assicurare l'assenza di effetti negativi a carico della finanza pubblica.

L'articolo 20 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti da alcune disposizioni del provvedimento – quantificate con una modifica introdotta nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati in 37,2 milioni di euro per l'anno 2012, 98,9 milioni di euro per l'anno 2013 e a 31,5 milioni di euro per l'anno 2014 – prevedendo che ad essi si provveda nei limiti delle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma.

Integrazione all'intervento della senatrice Maraventano nella discussione generale sul disegno di legge n. 3042

Con emendamento del nostro Gruppo, alla Camera è stato previsto un termine perentorio di 60 giorni, entro il quale le pubbliche amministrazioni e gli enti del servizio sanitario devono saldare i propri debiti con le imprese e le ditte fornitrici di beni e servizi ubicate nei territori colpiti dal sisma.

Ma tutto ciò non basta. Tutto ciò resterà solo sulla carta se le promesse del Governo sui finanziamenti non diventano realtà. Perché è vero che sono stati promessi alle popolazioni colpite dal sisma 2 miliardi per il biennio 2012-2013 che dovrebbero derivare dalle riduzioni di spesa previste dal decreto-legge n. 95 del 2012 sulla *spending review*, ma fino ad oggi, i finanziamenti certi per la ricostruzione sono solo quelli dei 500 milioni che deriveranno dall'incremento di 2 centesimi al litro dell'accisa sui carburanti fino al 31 dicembre 2012. Non è la prima volta, peraltro, che il Governo mette le mani nelle tasche dei cittadini.

Noi della Lega Nord saremo vigili sia sull'utilizzo delle risorse da parte dei Presidenti delle Regioni nominati Commissari delegati per la ricostruzione sia, e soprattutto, sul mantenimento da parte del Governo dello stanziamento delle risorse promesse dal decreto, che consideriamo come l'inizio indispensabile per mettere in moto la ricostruzione, inizio cui dovranno seguire ulteriori provvedimenti legislativi e finanziari da parte del Governo per poter mettere in piedi una delle zone maggiormente produttive del Paese che produce più dell'1 per cento del PIL nazionale.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Amato, Barelli, Berselli, Bondi, Chiti, Ciampi, Ciarrapico, Cicolani, Colombo, Dell'Utri, Ferrara, FIRRARELLO, Izzo, Longo, Oliva, Pera, Scarabosio e Thaler Ausserhofer.

Interrogazioni

VITA. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

dal 2008 al 2010 Maurizio Lattarulo, ex banda della Magliana, condannato a 30 mesi in via definitiva nel 2000, vicino al boss Enrico De Pedis, ha collaborato, in qualità di consulente esterno per le politiche sociali, con l'amministrazione Alemanno; risulterebbe essere anche un ex militante dei Nar, i nuclei armati rivoluzionari, con un passato nel racket e nell'estorsione. Ai tempi della banda della Magliana, era soprannominato «Provolino» e gestiva circoli scommesse e sale giochi per il riciclo del denaro sporco;

il signor Lattarulo è stato inserito nello *staff* dell'Assessorato per le politiche sociali a tempo determinato, con l'incarico di occuparsi del reinserimento degli ex detenuti e dei rapporti con il garante regionale dei detenuti Angiolo Marroni;

il vice sindaco di Roma capitale, Sveva Belviso, giustifica il contratto del signor Lattarulo attraverso il reinserimento sociale previsto dalla delibera n. 60 del 2010, che ha incluso la riserva del 5 per cento (finanziamenti riservati alle cooperative di tipo B) per le persone in stato di fragilità e per alcune categorie sociali;

il quotidiano «la Repubblica», in data 29 luglio 2012, a firma Federica Angeli, riporta la notizia della partecipazione di Maurizio Lattarulo a una seduta del Consiglio comunale a fine giugno, in cui si discuteva del bilancio Acea, materia che certo non rientra nelle competenze delle politiche sociali;

per l'amministrazione capitolina il caso Lattarulo non risulta essere il primo nel suo genere: un altro «estremista di destra» è stato nominato come amministratore delegato di Ama servizi ed è stato assunto un ex Nar come operaio dell'Atac,

a giudizio dell'interrogante occorrerebbe una verifica della legittimità della scelta del Campidoglio, visto il passato criminoso del signor Maurizio Lattarulo,

si chiede di sapere quale sia la valutazione del Ministro in indirizzo sulla vicenda e quali iniziative di competenza ritenga opportuno assumere.

(3-03012)

POLI BORTONE. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.* – Si chiede di conoscere:

quanti accordi di programma siano stati sottoscritti con la Regione Puglia negli ultimi dieci anni;

quanti accordi siano andati a buon fine e quanti siano *in itinere*; se sia stata esercitata, da parte del Ministero competente, la vigilanza dovuta nel rispetto delle clausole e del cronogramma sottoscritto negli accordi;

se i Ministri in indirizzo intendano intervenire con urgenza sull'accordo di programma sottoscritto dalla BAT per lo stabilimento di Lecce, su quello concernente il distretto del salotto (compreso fra Puglia e Basilicata), un tempo così fiorente, e sull'accordo sottoscritto per il settore TAC (tessile, abbigliamento, calzaturiero) del Salento che purtroppo è al centro di vicende giudiziarie molto poco rassicuranti.

(3-03013)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

PINOTTI. – *Ai Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

ai fini della razionalizzazione e dello sviluppo delle attività navalmeccaniche nel polo di Genova Sestri Ponente, gestito da Fincantieri SpA, è stato sottoscritto il 28 luglio 2011 un accordo di programma con il quale il Ministero dello sviluppo economico (unitamente a quello delle infrastrutture e trasporti, alla Regione Liguria, al Comune e alla Provincia di Genova e all'Autorità portuale di Genova) ha assunto specifici impegni per la realizzazione e il finanziamento di un investimento pubblico in ambito portuale;

sono stati completati tutti gli aspetti tecnico-progettuali, ivi compresi quelli relativi agli aspetti idraulico-ambientali, riferiti all'opera che consiste nella costruzione di una nuova banchina e al riempimento di uno specchio acqueo di circa 71.000 metri quadrati;

il positivo contesto necessita di disporre, secondo quanto previsto nell'accordo di programma, dello stanziamento di 70 milioni di euro, da trasferirsi, a cura del Ministero delle infrastrutture e trasporti, all'Autorità portuale di Genova quale stazione appaltante;

l'esigenza e l'urgenza dell'avvio esecutivo dell'opera sono altresì da porsi in relazione con le connesse utilità della stessa dovute al previsto conferimento, con indubbi benefici finanziari correlati con i minori costi di smaltimento a discarica, dal materiale proveniente dagli scavi del terzo valico dei Giovi, conferimento che consentirà l'esecuzione del nuovo piazzale portuale entro il 1° settembre 2014, purché, come evidenziato, si possa pervenire entro l'anno corrente all'avvio dei lavori disponendo delle indicate risorse finanziarie,

si chiede di sapere se il Governo non intenda trasferire con estrema sollecitudine i 70 milioni di euro che si è impegnato a destinare al progetto del ribaltamento a mare del cantiere di Sestri Ponente.

(4-08062)

DE TONI. – *Al Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport.* – Premesso che l'Automobile Club d'Italia (ACI) rappresenta e tutela gli interessi dell'automobilismo italiano, promuovendone lo sviluppo attraverso la diffusione di una nuova cultura della mobilità. Nata nel 1905, l'ACI ha seguito e sostenuto l'evoluzione del fenomeno automobilistico in Italia, dai 2.229 autoveicoli allora circolanti ai 34 milioni di oggi. Attualmente è costituita da 106 Automobile Club provinciali, conta un milione di soci e garantisce in media 560.000 interventi di soccorso ogni anno;

considerato che:

in data 12 luglio 2012 il presidente nazionale dell'ACI Angelo Sticchi Damiani ha annunciato la richiesta di commissariamento per ben 7 federazioni provinciali, tra cui Brescia, parlando di «irregolarità nella gestione economica e nelle procedure elettorali» (si veda «affaritaliani.it» del 12 luglio). Il giorno dopo la stessa presidenza nazionale ha precisato che «la proposta di commissariamento di alcuni Automobile Club formulata al Ministero del turismo e dello sport non è motivata da irregolarità elettorali ma solo da criticità amministrative». Nello specifico l'ACI di Brescia sarebbe caratterizzata da una annosa situazione debitoria con l'ente centrale, relativa alla costruzione della nuova sede, rispetto alla quale il presidente uscente Bonomi ha presentato un piano di rientro che però si è rivelato insufficiente ad evitare il commissariamento. Il 20 luglio 2012 è stato, infatti, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il decreto di commissariamento dell'ACI Brescia e nominato commissario l'ex prefetto di Bologna Vincenzo Grimaldi;

la storia recente dell'Automobile Club Brescia è stata caratterizzata da continue battaglie a colpi di carte bollate, nonché da frequenti colpi di scena. Nel novembre 2007 l'ente è stato commissariato, dopo le dimissioni del consiglio direttivo presieduto da Giacomo Bontempi, a causa di un'inchiesta sul marchio Mille Miglia. In seguito lo stesso Bontempi e tutti i suoi collaboratori furono assolti. Dopo un anno e mezzo di commissariamento, ruolo ricoperto da Enrico Gelpi, nelle elezioni del 2009 si è affermata la lista di Aldo Bonomi. Seguirà una stagione di ricorsi presentati al Tar di Brescia e, successivamente, al Consiglio di Stato. Alla sentenza del Tribunale amministrativo regionale secondo cui la lista di Bonomi, poi vincente, non avrebbe potuto partecipare alla competizione elettorale perché sottoscritta da persone prive dei requisiti di socio, seguì quella del Consiglio di Stato che, esaminando l'appello presentato dal Bonomi, accoglieva il ricorso;

considerato inoltre che:

l'Automobile Club di Brescia è proprietaria del marchio Mille Miglia. Durante la gestione Bonomi è stata creata una società *in house*, de-

nominata 1000 Miglia Srl, avente il compito di gestire direttamente il marchio riconducibile alla storica corsa senza la preventiva indizione di alcuna gara. Scelta che ha portato alla perdita del canone, quantificabile in 1,2 milioni di euro annuali, che fino allo scorso anno la società Casali, organizzatrice ufficiale della stessa Mille Miglia fino al 30 giugno 2012, ha garantito e versato nelle casse dell'ACI Brescia;

alla luce del commissariamento, confermato due giorni fa dal consiglio generale dell'ACI nazionale, nonostante il piano di rientro presentato dal presidente uscente Bonomi, che prevedeva l'immediata parziale copertura del debito, molte incognite si addensano sull'organizzazione della Mille Miglia. Di fronte all'incertezza di proseguire con la gestione *in house* della corsa, inizia a prendere corpo, secondo quanto si apprende da fonti di stampa, un clamoroso ritorno di Alessandro Casali, a cui il commissario potrebbe prorogare di un anno il contratto, dopo essere stato congedato tra le polemiche il 30 giugno 2012, garantendo all'ACI Brescia l'introito di cui sopra per le casse dell'ente;

sempre da organi di stampa e da alcuni siti *Internet* si apprende dell'accordo che il presidente uscente Bonomi avrebbe firmato con la casa svizzera di orologi Chopard, a titolo personale e senza alcun mandato del consiglio, per la realizzazione di una linea di orologi con il marchio Mille Miglia. Un contratto che ha suscitato molti sospetti e perplessità e che, secondo alcuni addetti ai lavori, metterebbe fortemente a rischio l'identità «bresciana» della Mille Miglia. A tal proposito, l'ex direttore dell'ACI Giorgio Ungaretti ha presentato alla Procura della Repubblica di Brescia un esposto in cui si contestano una serie di iniziative viziate e pericolose adottate dal Bonomi durante la sua gestione, tra le quali rientrerebbe quella appena descritta (si veda «QuiBrescia.it» del 24 luglio 2012),

si chiede di sapere:

se sia confermato il ruolo di commissario nella persona dell'ex prefetto di Bologna Vincenzo Grimaldi, nonché la durata del mandato;

con quali credenziali il presidente uscente dell'ACI Brescia Aldo Bonomi continui a diffondere notizie circa l'effettivo commissariamento e la sua durata, addirittura vantando rapporti privilegiati e smentendo gli atti già pubblicati in *Gazzetta Ufficiale*;

se e quali misure il Ministro in indirizzo intenda porre in essere al fine di garantire nel 2013 lo svolgimento della celeberrima e storica corsa delle Mille Miglia.

(4-08063)

DI GIACOMO. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

il Governo italiano ha aderito al protocollo di Kyoto, che impegna gli Stati aderenti alla drastica riduzione entro l'anno 2020 delle emissioni inquinanti, anche attraverso l'aumento della produzione di energia elettrica mediante lo sfruttamento delle fonti rinnovabili;

ad oggi, ossia a 5 mesi dalla scadenza del termine fissato dal protocollo, l'Italia invece di raggiungere l'obiettivo se ne è pericolosamente allontanata;

a tale finalità il Governo ha promosso ed incentivato la realizzazione di tali impianti sul territorio nazionale, dichiarando le relative opere indifferibili ed urgenti (decreto legislativo n. 387 del 2003);

il popolo italiano ha più volte espresso la propria netta contrarietà all'utilizzo dell'energia nucleare sul territorio nazionale, da ultimo con il *referendum* del 2011;

all'interno della Comunità europea molteplici Stati stanno rivedendo la propria politica energetica fondata sulla fonte nucleare, consci degli enormi rischi che essa presenta, non ultimo per lo smaltimento delle scorie;

come dimostrato da altri Paesi, è assolutamente possibile convertire la produzione elettrica nazionale da fonti fossili o nucleari in quella a fonti rinnovabili (eolico e fotovoltaico *in primis*, ma anche idroelettrico, geotermico e biomasse) con enorme vantaggio sia per l'ambiente che in termini di indipendenza energetica;

il mercato legato alle fonti rinnovabili ha occupato e continua ad occupare enormi quantità di addetti del settore, favorendo così la ripresa economica;

il Ministero dello sviluppo economico con decreto ministeriale del 15 marzo 2012 ha assegnato a ciascuna Regione una quota dell'obiettivo nazionale (*burden sharing*) in materia di utilizzo delle fonti rinnovabili, sia a scopo di produzione di energia elettrica (FER- E), sia per la produzione di calore (FER-C);

per quanto concerne il Molise l'obiettivo minimo al 2020 è costituito complessivamente da 220 K.tep a fronte di una produzione al 2010 di 70 K.tep;

indipendentemente da tale obiettivo, è importante considerare che, nei prossimi decenni, non ci si potrà permettere di bruciare fonti fossili per la produzione di energia e, ad oggi, se si eccettua la possibilità che venga messa a punto la tecnologia per lo sfruttamento della fusione calda dell'atomo di idrogeno, soprattutto per la produzione di energia elettrica, si potrà fare ricorso solamente alle fonti rinnovabili;

considerato che l'attività amministrativa della Direzione regionale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea del Ministero per i beni e le attività culturali per il Molise in questi ultimi tre anni sembra sia stata improntata quasi esclusivamente ad osteggiare, sul territorio, l'utilizzo delle fonti rinnovabili, con particolare riferimento alla fonte eolica, azione che si è caratterizzata con atti e provvedimenti che di fatto hanno impedito negli ultimi tre anni, quasi del tutto, la costruzione di impianti per la produzione di energia alternativa,

si chiede di sapere:

se quanto esposto corrisponda a verità;

se il Ministro in indirizzo non ritenga di avviare un'immediata indagine amministrativa interna per verificare la congruità e la legittimità

dell'operato della richiamata Direzione regionale per il Molise, e nel contempo accertare se da questi comportamenti siano rilevabili eventuali danni alla Regione.

(4-08064)

FLERES. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2010 è stato dichiarato lo stato di emergenza, sino al 31 dicembre del 2010, conseguente all'eccessivo affollamento presente negli istituti di pena italiani;

con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 gennaio 2011 lo stato di emergenza è stato prorogato sino al 31 dicembre 2011 e con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2011 è stato ulteriormente prorogato sino al 31 dicembre 2012;

tra gli interventi atti a risolvere l'emergenza carceraria, ha assunto particolare rilevanza il cosiddetto piano carceri relativo alla realizzazione di nuove strutture penitenziarie o alla ristrutturazione, in tutto o in parte, di quelle esistenti;

una delle regioni maggiormente interessate al sovraffollamento è la Sicilia che, in atto, in quanto a numero di reclusi, è la terza regione d'Italia;

il piano carceri ha previsto in Sicilia la realizzazione di 4 nuove strutture penitenziarie (Catania, Marsala, Mistretta e Sciacca), tutte con una capacità ricettiva di 450 reclusi, e la realizzazione di 3 nuovi padiglioni nelle strutture di Trapani, Caltagirone e Siracusa, ciascuna con capacità ricettiva di 200 posti;

in data 21 dicembre 2010 è stata stipulata tra la Regione Siciliana ed il Commissario delegato apposita intesa, ai sensi dell'art.17-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, per la localizzazione delle aree site nel territorio della Sicilia, destinate alla realizzazione delle nuove infrastrutture carcerarie previste dal piano carceri, approvato in data 24 giugno 2010;

da insistenti notizie di stampa si apprende che il piano carceri, in molte sue parti, risulterebbe stravolto, in particolare sembrerebbe che non si vogliano più realizzare nuove strutture ma intervenire soltanto su quelle già esistenti;

considerato che molti dei Comuni interessati alla realizzazione delle opere hanno già attivato le procedure di loro competenza per la destinazione delle aree e le conseguenti modifiche dei piani regolatori e che relativamente alla Sicilia non si conosce che cosa realmente andrà a realizzarsi né risulta che il Presidente della Regione sia stato informato delle eventuali modifiche,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo abbia impartito specifiche disposizioni in merito alla realizzazione di nuove strutture penitenziarie nell'ambito della Sicilia e se risulti quale sia l'avviso del Presidente

della Regione e del Provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria.

(4-08065)

FLERES. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

all'interno delle strutture penitenziarie sono presenti degli spacci aziendali attraverso i quali i reclusi possono acquistare prodotti diversi, alimentari e non;

nella qualità di Garante dei diritti dei detenuti della Regione siciliana, l'interrogante riceve continue segnalazioni da parte dei reclusi e dei loro familiari circa l'eccessivo costo della merce in vendita;

la maggior parte dei prodotti, come quelli per l'igiene personale, i piccoli elettrodomestici (radio) e le relative pile, le sigarette, eccetera, insieme agli alimenti, sono acquistabili esclusivamente tali spacci aziendali, dunque, al costo proposto dai medesimi;

con l'atto di sindacato ispettivo 4-01764 pubblicato il 14 luglio 2009, l'interrogante ha interessato il Ministro in indirizzo affinché venisse operata una verifica, con particolare riferimento alla tipologia dei prodotti da porre in vendita e sui prezzi praticati, senza, allo stato, aver ricevuto alcuna risposta;

con nota prot. 4720 del 6 dicembre 2010, sempre nella qualità di Garante, ha chiesto un intervento di verifica al Garante per la sorveglianza dei prezzi, cosiddetto mister prezzi. Non avendo ricevuto alcun riscontro, in data 30 luglio 2012, ha avanzato ulteriore lettera,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto sopra e se intenda effettuare una verifica dei prodotti posti in vendita presso gli spacci aziendali presenti all'interno delle strutture penitenziarie e sui prezzi praticati.

(4-08066)

LANNUTTI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che Francesco Bonazzi, per «Il Secolo XIX» del 30 luglio 2012, scrive sulla nuova fuga dei capitali all'estero ed in particolare sull'«emigrazione» anche dei piccoli correntisti: «C'è chi porta i bambini a vedere il Jet d'Eau, uno spruzzone da 140 metri sul lungolago di Ginevra. C'è chi non può mancare l'appuntamento con la grande pittura europea a Martigny e chi, invece, sfida il caro-franco in un centro commerciale del Canton Ticino. Poi, prima di rientrare in Italia, tutti in banca, alla Posta, o perfino all'"Assistenza clienti" dell'ipermercato per avviare una praticaccia semplice semplice, ma dall'esito sorprendente. Estate 2012: fuga dallo *spread* e dall'incubo *Patrimoniale*. Ma siamo italiani, e il dramma non ci si addice più di tanto. Chiamiamole "Gitarelle di mezza estate con deposito". Di soldi. Tanti soldi, se è vero che i 66 miliardi di euro dell'ultimo scudo di Giulio Tremonti (aprile 2010) sono già ampiamente tornati in Svizzera, con gli interessi. Un'emorragia di capitali incontenibile, che si vede a occhio nudo e riempie i forzieri della Confederazione con oltre 150 miliardi di euro *made in Italy*. Metà mattina di un

giorno feriale nell'elegante caffè Gilles Desplanches, all'angolo tra Rue de la Correterie e Rue de la Confédération. Il cuore commerciale di Ginevra. Ai tavolini c'è tutta gente che aspetta qualcuno: un marito, un papà, un principale. Una coppia di romani con figli adolescenti al seguito tiene sottovoce una specie di consiglio di famiglia. Poi lui prende lo zainetto, si alza ed esce. Anzi, entra. Perché questo caffè è forse l'unico al mondo i cui due ingressi non danno direttamente sulla strada, come le sue belle vetrate rifrangenti, ma sulle porte che conducono al monumentale salone dell'Ubs: 42 miliardi di nuovi depositi nel 2011 e già 12 miliardi in più nel primo trimestre di quest'anno (dati ufficiali). Ok, Ubs è un colosso con sportelli e bancomat in mezzo pianeta. Ma anche Banque Pictet, *salotto* ginevrino con 200 anni di storia e ottima clientela a Torino, Milano, Firenze e Roma, nel 2011 si è vista affidare altri 15 miliardi, da aggiungere ai 230 che aveva già in gestione. Qui "i milioni chiamano i milioni", come avrebbe detto Eduardo De Filippo. E per chi non ha voglia di farsi vedere, ci sono gli uffici riservati delle piccole boutique finanziarie al settimo piano di uno dei tanti palazzi moderni del centro. E come andare in uno studio di commercialisti o notai. Il denaro non si vede. Se ne parla e basta, tra un grafico e un "paniere" di investimenti che spazia dal Giappone alla chimica Usa. Ci si va su appuntamento (meglio se presentati da altri clienti o da un avvocato del posto), magari con un piccolo assegno per le prime formalità. Lo spettacolo del salone di Ubs a metà mattina, pieno di italiani, spagnoli e francesi in coda, non è diverso da quello che si può ammirare dall'altra parte della strada, alla Bnp Paribas, o nell'isolotto in mezzo al Rodano, alle sede della Bcge, la banca cantonale ginevrina. *Les italiens* arrivano qui in un'ora di macchina dal tunnel del Monte Bianco e non danno nell'occhio perché sembrano tutti diretti a Chamonix per un po' di shopping. Poi passano dalla Francia alla Svizzera senza neppure il fastidio di farsi controllare la carta verde: basta uscire dall'autostrada ad Annemasse ed entrare a Ginevra dal confine urbano di Moellesullaz-Thonex, l'unico dove devi stare attento a dare la precedenza al tram. Ma da qualunque parte siano entrate, le macchine dei nostri connazionali convergono sul *Parking Mont Blanc*, pochi metri sotto la famosa fontana dove per tutti scatta la foto. Sarà per via dei navigatori. Anzi, del navigatore unico della moneta, un dispositivo non brevettato ma che si regge sul passaparola. In una mattina di fine luglio le auto italiane sono una ventina: Audi, Bmw, Jeep e due Porsche Cayenne, con targhe in maggioranza di Roma e del Nord-Ovest. Non tutti ovviamente andranno in banca, ma molti sì, spiega un gestore di origini italiane che vive e lavora a Ginevra da 15 anni. "Qui abbiamo clientela di fascia alta, famiglie che si tramandano conti e patrimoni dagli anni Settanta, industriali e professionisti che hanno guadagnato i soldi onestamente", racconta mentre giocherella sul tavolo con un orologio da immersione. Inutile sottilizzare sul concetto di onestà fiscale. Può forse la Svizzera "diventare il guardiano della morale fiscale mondiale", ama ripetere con il sorriso sulle labbra Guy De Picciotto, il presidente dell'Associazione delle banche private? Certo che no. Ma soprattutto, chi glielo fa fare? Metà dei soldi che girano

qui parla straniero e uno svizzero su dieci lavora nel settore finanziario. Amen. "L'importante è gestire solo denari puliti e conoscere il cliente", dice il nostro commensale. E il cliente italiano come si muove? Spesso ha portato in Svizzera almeno mezzo milione di euro, che è la soglia minima per una gestione da professionisti, la prima volta attraverso un impiegato di fiducia della banca. Uno spallone? "Chiamiamolo così, ma non è gente che passa il confine di notte con lo zaino da montagna pieno di soldi", ci fa notare un po' stizzito. E poi? E poi i conti vengono "rimpinguati di tanto in tanto", controllati via internet ed esaminati e ridiscussi di persona una volta l'anno, "magari d'estate, mentre si è in vacanza in Val d'Aosta". Ci congeda con un'ultima dritta: "Vai a farti un giro a Martigny". Martigny è un paesone tra i vigneti, né bello né brutto, meta di un turismo giornaliero incessante e di buon livello. D'estate la si raggiunge in tre quarti d'ora dal tunnel del Bianco e in un'ora da Aosta, passando dal Gran San Bernardo. D'inverno invece è un mezzo incubo di ghiaccio e tornanti dal Colle della Forclaz. Ci si va per la Fondazione Gianadda: splendida collezione di arte moderna e sculture nel parco, con mostre estive sempre di sicuro successo. L'anno scorso Claude Monet. Quest'anno tocca a Van Gogh, Picasso e Kandiski. Tutte le famiglie della buona borghesia padana con casa a Courmayeur e dintorni ci sono state almeno una volta. Anche in un giorno feriale di luglio, gli italiani sono maggioranza. Un occhio alle tele e uno ai risparmi. Se in questa sonnolenta cittadina di 15 mila abitanti ci sono 16 banche e una decina di finanziarie c'è un perché.» Qui anche la gente che ha approfittato dell'ultimo scudo fiscale ha già riportato i soldi, in molti casi alla luce del sole e pronta a pagarci l'euroritenuta del 35% sui guadagni, pur di star tranquilla", spiega orgoglioso un giovane impiegato, di quelli addetti a illustrare le *brochure* dei conti a chi entra in banca per la prima volta. Dopo di noi, tocca a una coppia sulla sessantina con leggero accento milanese. Il tocco di classe è che sono usciti di casa vestiti da escursionisti alpini. Scaleranno gli indici della Borsa di Hong Kong? Non tutti, però, hanno la casa in montagna e qualche milione da mettere al sicuro. Per chi possiede solo qualche decina di migliaia di euro ci sono altre strade. Anche a Lugano, dove la fuga di capitali è ben più evidente che a Ginevra. A parte il consueto circuito bancario, dove ovviamente non mancano le controllate svizzere dei principali istituti italiani, chi negli ultimi tempi ha raccolto euro a palate è la Posta. Postfinance è ormai arrivata a gestire 80 miliardi di euro con i suoi conti correnti semplici e a basso costo. Alle Poste di Ginevra, Lugano e di Chiasso si vedono le stesse scene. Italiani che entrano, prendono i pieghevoli dei conti (con 25 mila euro di deposito fai tutto, escluso il *trading on line*) e studiano. Altri, come "Marco e basta", sono venuti a mettere sul conto altri 8 mila euro, duemila in meno del massimo che puoi portare con te alla frontiera. "L'anno prossimo li metto sulla dichiarazione dei redditi, sono giusto i soldi con i quali far studiare all'estero i miei figli", racconta dopo un breve scambio sul "rischio di un prelievo forzoso sui conti correnti, giù in Italia". Il conto alla Postfinance lo si può aprire anche per posta, naturalmente: basta riempire i

moduli, fare un bonifico e mandare la fotocopia di un documento. E se i soldi servissero per una spesa imprevista? "Fatti la carta di credito e prelevi quando e dove vuoi", ci dice un altro signore italiano. Anche ottenere una carta di credito svizzera è un gioco da ragazzi. Per avere quella "Plus" basta mettere 25 mila euro sul conto e andare al centro commerciale a fare la spesa alla Coop o da Migros. Allo *shopping mall* di Serfontana, sulla strada che da Chiasso porta a Mendrisio, c'è la Migros. Per prenotare la carta di credito devi riempire i moduli e indicare un conto di appoggio: quello aperto alla Posta Svizzera va benissimo. Lo fanno i quasi 50 mila frontalieri italiani, ma un democratico tamtam corre anche su internet e un'impiegata dell'"Assistenza Clienti" lo conferma così: «Con il caro-franco, gli italiani riempiono quasi più moduli che carrelli della spesa». Prima passano alla posta, ma non per i francobolli»,

si chiede di sapere:

quali iniziative di competenza il Governo intenda assumere al fine di adoperarsi più efficacemente nel combattere la fuga di danaro all'estero;

se i cittadini italiani che hanno aperto conti nelle banche svizzere e/o presso Postfinance abbiano provveduto a dichiararli in sede di dichiarazione dei redditi e se il Governo abbia adottato le opportune iniziative al fine di controllare se i singoli correntisti abbiano dichiarato eventuali interessi percepiti e plusvalenze soggetti a tassazione in Italia, tramite dichiarazione dei redditi (quadro RW del modello Unico) o se si siano avvalsi dell'opzione in regime amministrato che prevede una ritenuta del 35 per cento;

a che punto siano le trattative relative alla conclusione dell'accordo fiscale dell'Italia con la Svizzera;

se non ritenga che l'accettazione del segreto bancario svizzero, implicita negli accordi con Germania e Regno Unito, rischi di rendere ancor più lungo un percorso già tormentato e, di conseguenza, se intenda adoperarsi per non concedere l'anonimato agli evasori;

quali iniziative intenda assumere, nelle opportune sedi internazionali, al fine di convincere, attraverso le autorità competenti, gli Stati contrari allo scambio di informazioni bancarie a fini fiscali a cambiare rotta entro tempi determinati;

se intenda promuovere l'adozione di iniziative legislative volte a rafforzare l'attuale sistema di vigilanza del settore bancario, al fine di tutelare gli interessi dei risparmiatori.

(4-08067)

COSTA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

il Sud e la Puglia in generale, con il Salento in particolare, stanno subendo pesantissime conseguenze derivanti dai processi di contenimento della spesa avviati, che stanno portando a tutta una serie di tagli che vanno a colpire a 360 gradi tutti i servizi alla cittadinanza;

il Salento, dopo aver subito ingenti tagli nel settore trasporti con la soppressione da parte di Ferrovie dello Stato di diversi treni, nel settore salute con chiusura di diversi ospedali, nel settore pubblico con chiusura di diverse sedi dell'Agenzia delle entrate e di tribunale, nel settore servizi al cittadino con la chiusura di ben 19 uffici postali, è oggi minacciato dall'ennesima ristrutturazione aziendale che porterebbe alla chiusura di molte filiali del gruppo Monte dei Paschi di Siena con il trasferimento di circa 400 dipendenti in *outsourcing*;

appare inconcepibile il fatto che un'azienda possa volersi disfare proprio di quei lavoratori di provata esperienza e preparazione il cui contributo è, e potrebbe essere, determinante per il rilancio in un momento difficile come l'attuale,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire con urgenza affrontando quanto prima questi problemi che mettono in seria difficoltà i lavoratori, gli utenti, e il territorio nella sua complessità e conseguentemente rivedendo il citato piano di riorganizzazione con l'attuazione di interventi strategici alternativi che possano conciliare la politica del contenimento della spesa con la salvaguardia dei lavoratori e dei servizi resi all'utenza.

(4-08068)

DI GIACOMO. – *Al Ministro dell'interno.* – Considerato che l'avvento, la diffusione e la costante evoluzione delle moderne tecnologie info-telematiche hanno comportato la migrazione delle attività criminali sulle nuove piattaforme della comunicazione, e nuove tipologie di reato si sono concretizzate e nuove competenze investigative sono divenute indispensabili;

ritenuto che la polizia delle comunicazioni, un tempo polizia postale, ha raccolto la sfida sottoponendosi ad una vera e propria trasformazione che le ha consentito, nell'ultimo decennio, di evolversi e specializzarsi per fronteggiare il malaffare che utilizza le nuove tecnologie;

considerato che con i suoi 21 compartimenti e le 102 sezioni diffuse sul territorio nazionale e coordinate dal servizio polizia delle comunicazioni, riesce a dare risposte concrete tanto a livello locale quanto nel contesto internazionale, con formazione specialistica e competenza acquisita sul campo,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero l'esistenza di un progetto del Ministero di smembramento della polizia delle comunicazioni con la soppressione di molte sezioni e il conseguente trasferimento del personale alle Questure;

se tra queste sezioni rientri quella di Isernia, che negli ultimi anni si è distinta per la sua eccellente attività, tanto da rientrare tra le prime 5 in Italia in termini di operatività;

se il Ministro in indirizzo non ritenga di rivedere tale progetto e salvaguardare un patrimonio di efficienza e di competenza offerto dalla

polizia delle comunicazioni che altrimenti andrebbe perso definitivamente, con grande gaudio della malavita e del malaffare.

(4-08069)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

3-03013, della senatrice Poli Bortone, sugli accordi di programma tra lo Stato e la Regione Puglia.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto sommario e stenografico della 779ª seduta pubblica del 30 luglio 2012: alla pagina XX, alla terza riga dell'intervento del sottosegretario Polillo, sostituire le parole: «v. *testo 2*» con le seguenti: «v. *testo corretto*».

a pagina 114, all'emendamento 1.900 il comma 2 deve intendersi così sostituito:

«2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, non convertite in legge.».

Analogamente, a pagina 167, all'emendamento 1.900 (*testo corretto*) il comma 2 deve intendersi sostituito dal seguente:

«2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, non convertite in legge.».

